

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	30
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	38
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	57
FINANZE (VI)	»	70
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	74
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	84
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	102
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	108

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Nuovo Centrodestra: (NCD); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	118
AFFARI SOCIALI (XII)	»	126
AGRICOLTURA (XIII)	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	141
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	144
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	147
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	149

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza
del presidente Marcello TAGLIALATELA.*

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

C. 2613 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aniello FORMISANO, *relatore*, nel rilevare innanzitutto l'importanza della riforma in esame, premette che nel redigere la proposta di parere ha esaminato i soli profili di competenza del Comitato, astenendosi ovviamente da rilievi afferenti al merito politico delle scelte di riforma, e, in considerazione della vastità del progetto di

riforma, ha cercato altresì di attenersi a un principio di sintesi.

Raggruppando, dunque, i diversi tipi di criticità riscontrati enumera, innanzitutto, diversi casi in cui appare carente o problematico il coordinamento interno al testo, come avviene in materia di oggetti di legislazione bicamerale, di rinvio presidenziale dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, di compiuta individuazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento in seduta comune, di rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche, di designazione dei giudici costituzionali aggregati.

Esemplifica altre circostanze in cui i predetti problemi si intrecciano con una non felice collocazione della materia nei vari articoli (*sedes materiae*), come si riscontra in tema di attività conoscitive del Senato, con riguardo a disposizioni con effetti permanenti rubricate come disposizioni transitorie e finali, e – ove la Commissione acceda a una delle possibili interpretazioni del testo – in materia di responsabilità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Illustra quindi casi nei quali le formulazioni impiegate appaiono bisognose di integrazioni per favorire la comprensibilità o la stessa funzionalità delle disposizioni: si riferisce al caso (non disciplinato)

della sospensione di un senatore dalla carica di sindaco o di consigliere regionale; alle disposizioni relative al procedimento legislativo, per il quale l'articolo 70 non prevede né una procedura di risoluzione delle controversie fra le Camere in merito alla procedura legislativa da applicare a un caso concreto, né il criterio da applicare ai disegni di legge misti, e cioè vertenti su più materie per le quali siano previsti procedimenti legislativi diversi; all'opportunità di integrare la disciplina del rinvio parziale di una legge alle Camere; all'esigenza di dettare una disciplina più compiuta dell'esame dei decreti-legge da parte del Senato; all'opportunità di definire il nuovo « ente di area vasta ».

Passando dunque a una disamina circa la semplicità, chiarezza e proprietà delle formulazioni, premette che fisiologicamente nei testi costituzionali è riscontrabile una certa latitudine nelle espressioni verbali, l'individuazione del cui concreto significato è rimessa, non senza margini di elasticità e di apprezzamento dei casi concreti, alle autorità dello Stato nei vari momenti storico-politici del Paese; al riguardo pertanto ha ritenuto non già di trasporre, più o meno meccanicamente, i criteri sviluppati nella giurisprudenza del Comitato in merito alla legislazione primaria, bensì di dover incentrare l'attenzione su quelle formulazioni la cui ambivalenza testuale appaia suscettibile di ingenerare dubbi applicativi, senza soffermarsi sulle espressioni la cui particolare latitudine di significato appare invece finalizzata, per scelta di merito, a permettere margini di elasticità dell'ordinamento. Ciò premesso, si sofferma su criticità linguistiche relative alle funzioni attribuite al Senato, alla disciplina delle elezioni dei senatori, al riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, all'individuazione delle minoranze in Senato.

Evidenzia di seguito problemi di coordinamento con altre disposizioni costituzionali in merito ai reati ministeriali e ai giudici costituzionali aggregati e si sofferma con particolare attenzione su delicate questioni di natura transitoria le quali, nel disegnare un articolato sistema

di fonti costituzionali incidenti sulle medesime materie, suscitano perplessità in ordine alla futura applicabilità e alla vigenza delle leggi regionali approvate nel presente quadro costituzionale; si viene così a disegnare un quadro nel quale le regioni a statuto speciale risultano ulteriormente differenziate rispetto a tutte le altre, e ciò potenzialmente per un periodo di tempo indefinito.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, pur dichiarandosi consapevole dell'esistenza nella giurisprudenza del Comitato di precedenti in tal senso, ritiene tuttavia di dover esprimere nella presente circostanza perplessità, laddove il relatore intenda avanzare dei rilievi formulati come condizioni utilizzando l'espressione: « sia valutata l'opportunità di », non risultando essa sufficientemente differenziata qualora sia altresì usata a corredo dei rilievi formulati in termini di osservazioni.

Giovanni MONCHIERO si associa a tali considerazioni, evidenziando come siano proprio gli oggettivi problemi di coordinamento emersi dalla proposta di parere ad imporre l'esigenza di evitare qualsiasi equivocità nelle espressioni utilizzate.

Aniello FORMISANO, *relatore*, pur ritenendo che, sulla base della giurisprudenza del Comitato, una condizione così formulata dovrebbe leggersi come « obbligo di valutazione » a carico della Commissione di merito, intende lo spirito del suggerimento avanzato, anticipando che di esso si terrà conto nella proposta di parere.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, con riferimento alle questioni riguardanti il diverso regime temporale previsto in materia regionale tra regioni ordinarie e regioni e province a statuto speciale, osserva che la disciplina all'esame, oltre a lasciar trasparire problematiche non di poco conto relativamente al sistema delle fonti applicabili, opportunamente evidenziate dal relatore, suscita anche dubbi quanto alla complessiva coerenza del si-

stema che ne risulterebbe. Propone pertanto di valutare la possibilità di inserire nel parere anche un inciso volto ad evidenziare che tale disciplina si risolve di fatto in un ulteriore ampliamento delle differenze di regime tra regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

Inoltre, prendendo spunto dalle considerazioni riguardanti l'inclusione di talune discipline nell'ambito delle disposizioni transitorie, ma in realtà destinate ad operare a regime, esprime al riguardo viva perplessità circa l'inserimento nella Costituzione della Repubblica o comunque in testi di rango costituzionale di alcuni precetti, quale quello di cui al primo comma dell'articolo 122, sul limite massimo agli emolumenti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, non consoni al rango e alla solennità di tale atto.

Marilena FABBRI, allacciandosi a tale ultima osservazione e nel richiamare l'esame in corso presso la Commissione di merito, evidenzia al riguardo altresì il caso del comma 2 dell'articolo 39 del disegno di legge di riforma, relativo al divieto di rimborsi a favore dei gruppi consiliari regionali. Richiama al riguardo l'attenzione dei colleghi sul carattere tendenzialmente disomogeneo che tali disposizioni finiscono col rivestire allorché, piuttosto che essere riservate al campo della legge ordinaria, vengano ad essere collocate direttamente nel contesto di un testo di rango costituzionale.

Giovanni MONCHIERO ritiene opportuno che il parere dia conto dei condivisibili rilievi dei colleghi.

Aniello FORMISANO, *relatore*, alla luce del dibattito svolto e condividendo quanto dallo stesso emerso, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2613 e rilevato che:

il testo approvato dal Senato è sottoposto all'attenzione del Comitato in

virtù della richiesta proveniente dalla I Commissione ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 4, del Regolamento;

nel presente parere, ove non diversamente specificato, il riferimento è agli articoli del progetto di Costituzione, mentre quando sia necessario citare gli articoli del disegno di legge di modifica lo si espliciterà espressamente;

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il testo è omogeneo, riguardando una complessiva riforma della parte II della Costituzione, concernente l'*ordinamento della Repubblica*, e prevedendo una disciplina transitoria a corredo delle innovazioni apportate al testo costituzionale;

sul piano del coordinamento interno al testo e della corretta formulazione:

in alcuni casi, il testo non cura gli opportuni coordinamenti interni, ciò si riscontra in particolare nei seguenti casi:

a) l'articolo 55, quinto comma, che enumera le funzioni del Senato, andrebbe coordinato con l'articolo 70, primo comma, che concerne l'*iter* legislativo, in quanto entrambi indicano ambiti di intervento legislativo per i quali la Costituzione prevede un'approvazione bicamerale;

b) all'articolo 72, sesto comma, laddove si prevede che il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge "trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma", il rinvio, per maggiore chiarezza interpretativa e per completezza della formulazione, dovrebbe riguardare tutti i casi di procedimento monocamerale (per esempio rinviando al secondo comma oppure ai commi terzo, quarto e quinto oppure all'articolo 70 complessivamente inteso) e non limitarsi al solo procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70;

c) all'articolo 74, secondo comma, il quale prevede, in caso di rinvio da parte del Presidente della Repubblica che richieda una nuova deliberazione su una

legge di conversione, il differimento di trenta giorni del termine per la conversione in legge di un decreto-legge, andrebbe valutata l'opportunità di assicurare un coordinamento con il terzo comma dell'articolo 77, che attribuisce ai decreti-legge efficacia per sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, termine entro il quale devono essere convertiti in legge: al riguardo parrebbe opportuno intervenire nel contesto del predetto articolo 77 disciplinando ivi gli effetti del rinvio del disegno di legge di conversione sul termine di efficacia del decreto-legge medesimo;

d) la previsione dell'articolo 85, secondo comma – in base alla quale quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica è il Presidente del Senato che convoca e presiede il Parlamento in seduta comune – andrebbe coordinata con l'articolo 63, secondo comma, il quale continua a prevedere che per il Parlamento in seduta comune il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera: al riguardo, infatti, può sorgere il dubbio circa quale sia l'Ufficio di presidenza del Parlamento in seduta comune nelle circostanze in cui esso sia presieduto dal Presidente del Senato;

e) l'articolo 117, terzo comma, che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, andrebbe coordinato con l'articolo 57, sesto comma, che prevede, per la legge elettorale del Senato, una legge statale e con l'articolo 70, primo comma, che prevede, fra le leggi bicamerali, quelle di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

f) all'articolo 135, il primo comma – secondo cui i giudici della Corte costituzionale vengono eletti non più dal Parlamento in seduta comune ma disgiuntamente dalla Camera (tre) e dal Senato (due) – andrebbe coordinato con il settimo comma, che attribuisce la compilazione dell'elenco di cittadini fra i quali sorteg-

giare i sedici giudici aggregati al "Parlamento" (in seduta comune) e "con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari";

in altre circostanze, questioni di coordinamento interno al testo si intrecciano con profili problematici relativi alle espressioni e formulazioni impiegate, così:

a) all'articolo 70, quarto comma, si prevede il procedimento bicamerale rinforzato per "la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea": tale definizione appare riferibile sia alla legge che disciplina gli aspetti generali degli obblighi europei, sia, anche, alla legge annuale europea o alla legge annuale di delegazione europea: tale ambivalenza è rafforzata dalla lettura dell'articolo 55, quinto comma, che prevede, fra l'altro, che il Senato partecipi "alle decisioni dirette ... all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea", prospettando con ciò uno specifico oggetto di legislazione bicamerale;

b) all'articolo 72, quarto comma, il primo periodo ha come soggetto inesplicito i regolamenti (menzionati al terzo comma), al plurale come si evince dal verbo "possono", mentre all'ultimo periodo si dispone, con forma al singolare, che "il regolamento determina" la pubblicità dei lavori in Commissione, suscitando dubbi circa l'effettiva riferibilità ad entrambe le Camere;

particolari problemi di coordinamento sono posti, anche per effetto delle modificazioni introdotte al Senato, da talune disposizioni che sono collocate in contesti normativi (articoli) inidonei, alcune volte potendo anche ingenerare dubbi nell'interprete che intendesse valersi del criterio ermeneutico della *sedes materiae*; ciò si riscontra, in particolare, nei seguenti casi:

a) al sesto comma dell'articolo 70, secondo il quale: "Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal

proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati", e che testualmente parrebbe riferito ad attività sia legislativa sia non legislativa, ma che è comunque collocato nell'articolo che disciplina i diversi tipi di *iter* legislativo;

b) all'articolo 118, ove il secondo comma dispone che: "Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori": nell'ipotesi in cui la Commissione di merito ritenesse che la costituzionalizzazione di tali principi debba essere riferibile alla generalità delle amministrazioni pubbliche e non solo a quelle delle istituzioni territoriali, parrebbe opportuno, da un lato, collocare la disposizione nell'ambito dell'articolo 97 (il quale, collocato in una Sezione rubricata "La Pubblica amministrazione", già reca i noti e consolidati principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, di generale applicabilità e ai quali sono, appunto, riconducibili le previsioni in esame), dall'altro, valutare l'opportunità di sostituire il termine "amministratori" (usualmente riferito agli organi di governo delle amministrazioni territoriali), per esempio con quello di "funzionari" (di cui al predetto articolo 97), di "pubblici impiegati" (articolo 98, in tema di servizio esclusivo alla Nazione), o di "funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici" (articolo 28, in tema di responsabilità per gli atti compiuti in violazione di diritti) anche per contribuire all'uniformità terminologica, dall'altro curare il coordinamento con l'articolo 97 della Costituzione, che contiene i principi fondamentali in materia di pubbliche amministrazioni;

c) all'articolo 38, del disegno di legge, rubricato "disposizioni transitorie", sono contenute disposizioni che parrebbero destinate ad operare in modo permanente, sia al comma 2, sul rapporto fra il numero di senatori eletti in ciascuna

regione e i nuovi censimenti, sia al comma 5, sulla proclamazione dei senatori eletti: tali previsioni troverebbero più idonea collocazione nel testo della Costituzione stessa;

d) anche all'articolo 39 del disegno di legge, rubricato "disposizioni finali" è recata una previsione (il secondo periodo del comma 4 reca la disciplina legislativa del mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane) che, in quanto avente carattere permanente, troverebbe più idonea collocazione nel testo della Costituzione;

peraltro, andrebbe verificata la pertinenza della presenza in un testo di rango costituzionale della disposizione di cui al comma 2 –relativo al divieto di rimborsi a favore dei gruppi consiliari regionali – dell'articolo 39 del disegno di legge di riforma e, analogamente, di quella di cui al primo comma dell'articolo 122, sul limite massimo agli emolumenti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, la cui formulazione comunque dovrebbe essere più definita;

in taluni casi, le disposizioni della riforma appaiono tecnicamente meritevoli di integrazioni e di specificazioni per favorire la semplicità, la chiarezza e la proprietà della formulazione oppure per perseguire una maggiore efficacia nel riordino della disciplina costituzionale; ciò si riscontra nei seguenti casi:

a) in due circostanze si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare più esplicitamente gli effetti sul mandato di Senatore delle ipotesi di sospensione dalla carica di sindaco o di consigliere regionale: ciò si rileva sia all'articolo 57, sesto comma, che demanda ad una legge, tra l'altro, la definizione delle modalità per la sostituzione dei senatori, "in caso di *cessazione dalla carica* elettiva regionale o locale" sia all'articolo 66, secondo comma, che attribuisce il giudizio sui titoli di ammissione dei senatori al Senato medesimo e la comunicazione delle "cause ostative alla prosecuzione del mandato" al Presidente del Senato (e ciò, inoltre, con

una formulazione diversa da quella impiegata al comma primo, per la Camera, la quale giudicherà “dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”);

b) all'articolo 70, che disciplina l'iter legis bicamerale necessario (primo comma) o eventuale (commi terzo e seguenti), basandosi anche sul criterio della materia, la Commissione dovrebbe valutare l'esigenza:

b.1) di definire – come previsto in altre Costituzioni e come era previsto nel testo originario del disegno di legge governativo – le modalità di risoluzione delle questioni che dovessero insorgere fra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica riguardo a quale sia il procedimento legislativo da seguire;

b.2) di definire quale sia la procedura da seguire nel caso in cui la materia di un disegno di legge sia “mista”, comprendendo oggetti cui siano astrattamente applicabili procedure diverse;

c) all'articolo 72, ove emerge che:

c.1) mentre il nuovo primo comma prevede che quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere “ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale”, il secondo comma, relativo agli altri disegni di legge, ripete la formula relativa alla votazione articolo per articolo da parte della Camera, omettendo la necessità del previo esame in Commissione;

c.2) al terzo comma ove si dispone che “I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza”, si dovrebbe valutare l'opportunità di chiarire se la procedura d'urgenza sia dunque applicabile anche al Senato e, in tal caso, con

quali effetti e per quali provvedimenti (bicamerali, monocamerali o entrambi);

d) all'articolo 73, il secondo comma introduce la possibilità che le “leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” siano sottoposte, prima della loro promulgazione, a giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale: il termine massimo per la presentazione del ricorso è dunque quello della promulgazione, ma da un lato il termine non è conoscibile *a priori* (salvo il limite massimo di un mese dall'approvazione previsto dal primo comma dell'articolo 73 della Costituzione), rientrando nelle prerogative del Presidente della Repubblica, dall'altro, il terzo comma dell'articolo 73 consente alla Camera, a maggioranza assoluta dei componenti, di stabilire il termine della promulgazione;

e) all'articolo 74, primo comma, laddove si prevede la possibilità del rinvio presidenziale di una legge anche limitatamente a specifiche disposizioni (“rinvio parziale”), parrebbe opportuno specificare gli effetti del rinvio parziale e, in particolare, esplicitare se le parti non rinviate possano formare oggetto di autonoma promulgazione;

f) all'articolo 77, il quale, nei commi secondo e seguenti, disciplina i decreti-legge:

f.1) al quarto comma, che – mediante il rinvio all'articolo 72, quinto comma – pone altresì il divieto di conferire delegazioni legislative al Governo mediante decreti-legge, si potrebbe valutare l'opportunità di chiarire se tale divieto si applichi, oltre che ai decreti-legge veri e propri, anche alle relative leggi di conversione, come da consolidati indirizzi del Comitato;

f.2) al sesto comma, che prevede la partecipazione necessaria del Senato nel procedimento di conversione dei decreti-legge secondo una modalità procedurale che appare ricalcare quella ordinaria prevista per le leggi rimesse alla

approvazione della sola Camera (terzo comma dell'articolo 70), andrebbe valutata l'opportunità di:

f.2.1) esplicitare il termine entro il quale la Camera debba trasmettere al Senato i disegni di legge di conversione;

f.2.2) chiarire se la previsione di questa procedura di esame significhi che essa sia applicabile comunque anche qualora il decreto-legge abbia ad oggetto materie per le quali il Senato *concorre paritariamente* alla funzione legislativa ovvero se possa intendersi che con riferimento ai decreti-legge operi il limite dell'ambito di intervento di cui all'articolo 70, secondo comma, della Costituzione ed esplicitare più puntualmente la procedura di esame dei disegni di legge di conversione, anche curando il coordinamento con l'articolo 70;

g) l'articolo 39, comma 4, del disegno di legge costituzionale istituisce un nuovo ente territoriale, l'"ente di area vasta", senza però fornirne una definizione;

sotto il profilo della corretta formulazione del testo, all'articolo 72, settimo comma, il riferimento alle leggi "di ratifica dei trattati internazionali" andrebbe, più propriamente corretto in legge "di autorizzazione a ratificare trattati internazionali", come esattamente indicato al quinto comma del medesimo articolo; all'articolo 75, quarto comma, laddove uno dei *quorum* costitutivi dei *referendum* è individuato come "la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati", si potrebbe — più esattamente — specificare che esso è pari a "un numero di aventi diritto pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati"; all'articolo 116, terzo comma, si permettono forme di autonomia rafforzata "purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio", mentre all'articolo 119 è previsto l'"equilibrio di bilancio" (sesto comma) o "dei bilanci" degli enti (primo comma), senza riferimento alle entrate e

alle spese, risultando opportuno uniformare la terminologia laddove si individuano fattispecie identiche;

fisiologicamente nei testi costituzionali è riscontrabile una certa latitudine nelle espressioni e nelle formulazioni, l'individuazione del cui concreto significato è rimessa, non senza margini di elasticità e di apprezzamento dei casi concreti, alle autorità dello Stato nei vari momenti storico-politici del Paese. Sotto questo profilo, pertanto, il Comitato ritiene di dover condurre il proprio esame circa la chiarezza e la proprietà delle formulazioni non già trasponendo meccanicamente i criteri sviluppati nella sua giurisprudenza concernente la legislazione primaria, bensì limitando i rilievi sul punto a quelle formulazioni la cui ambivalenza testuale appaia suscettibile di ingenerare dubbi applicativi, senza soffermarsi sulle espressioni la cui particolare latitudine di significato appare invece finalizzata, per scelta di merito, a permettere margini di elasticità dell'ordinamento; al riguardo si rileva che:

a) all'articolo 55, il quinto comma, che disciplina le funzioni del Senato, prevede che esso "concorre" o "partecipa" ad alcune funzioni (senza che risulti una *ratio* nella differenza terminologica) mentre sembra esercitare in via esclusiva (come dimostra l'uso di verbi che non prefigurano alcuna compartecipazione, come "esercita", "valuta", "verifica", "controlla e valuta") altre competenze (controllo e valutazione delle politiche pubbliche, attività delle pp. aa., attuazione delle leggi statali) che pure parrebbero appartenere all'esercizio della funzione di controllo dell'operato del Governo, attribuita dal quarto comma alla Camera che è titolare in via esclusiva del rapporto fiduciario ai sensi del medesimo quarto comma nonché dell'articolo 94;

b) all'articolo 57, il comma sesto dispone che i seggi del Senato "sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio", con formulazione che non si presta a un'in-

interpretazione univoca e che dovrebbe essere chiarita;

c) all'articolo 64, secondo comma, il quale prevede che i regolamenti garantiscono "i diritti delle minoranze parlamentari", si rileva che con riferimento al Senato, il quale non è parte del rapporto fiduciario con il Governo ma allo stesso tempo è rappresentativo di istituzioni politiche territoriali, ciascuna delle quali caratterizzata da maggioranze politiche anche diverse, il concetto di "minoranze" appare di dubbia individuazione;

d) all'articolo 117, secondo comma, la definizione del riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ed in particolare, la delimitazione di alcune materie afferenti alla potestà esclusiva dello Stato, pongono nuovi problemi di tipo definitorio in relazione all'individuazione del significato delle categorie utilizzate, quali: "disposizioni generali e comuni", "disposizioni di principio", "norme ... tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale", "profili ordinamentali generali", potendo tali categorie riproporre gli elementi di criticità legati alla distinzione tra principi fondamentali e norme di dettaglio, riferita al vigente testo dell'articolo 117 in relazione alla potestà legislativa concorrente, qui soppressa; al riguardo, la mancata coincidenza tra le nuove categorie e quelle utilizzate nel vigente articolo 117 non consente, a fini interpretativi, di potersi avvalere della giurisprudenza costituzionale che si è consolidata in proposito;

le rubriche riferite agli articoli dei primi cinque capi, recanti novelle al testo costituzionale, utilizzano tre distinti criteri: alcune fanno esclusivo riferimento al contenuto sostanziale; altre si limitano a specificare l'articolo della Costituzione oggetto di novellazione; infine, la rubrica dell'articolo 21 presenta contemporaneamente aspetti formali e sostanziali, recitando "Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica";

la rubrica del capo VI si riferisce esclusivamente alle "disposizioni finali" e coincide con la rubrica dell'articolo 39, non rispecchiando appieno il contenuto del capo, che contiene anche "Disposizioni consequenziali e di coordinamento" (articolo 37) e "Disposizioni transitorie" (articolo 38);

sul piano del coordinamento con la normativa vigente:

in taluni casi la riforma costituzionale incide senza prevedere le opportune forme di coordinamento con altre leggi costituzionali vigenti, così:

a) l'articolo 96, nel prevedere che per i reati ministeriali si proceda "previa autorizzazione della Camera dei deputati", modifica non testualmente il vigente articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, secondo cui: "L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere";

b) l'articolo 135, nel prevedere una riforma nell'elezione parlamentare di cinque giudici costituzionali, non appare coordinato con gli articoli 2 e 3 della legge costituzionale n. 2 del 1967, la quale indica le modalità di elezione dei predetti giudici: il coordinamento sarebbe opportuno anche per esplicitare le modalità dell'elezione;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

la riforma costituzionale prevede, all'articolo 40 del disegno di legge, termini differenziati per l'entrata in vigore e per l'applicabilità delle varie disposizioni; ta-

lune previsioni relative alla fase transitoria sono suscettibili di dar luogo ad alcune criticità:

a) l'articolo 38, comma 3, del disegno di legge, introdotto al Senato, prevede che nella legislatura in corso non si proceda alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato: tuttavia, l'articolo 40 del medesimo disegno di legge non include tale disposizione fra quelle di immediata applicazione, bensì fra quelle destinate ad applicarsi dalla prossima legislatura, rendendo con ciò necessario un coordinamento per prevenire l'insorgere di questioni interpretative;

b) per effetto dell'articolo 38, comma 10, del disegno di legge (il quale opportunamente detta una disciplina transitoria per la fase di passaggio dall'attuale Titolo V al nuovo Titolo V), *“le leggi delle regioni adottate”* sulla base dell'attuale Titolo V, *“continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi”* del nuovo Titolo V. La formulazione della disposizione in esame si presta ad ingenerare dubbi applicativi nelle circostanze in cui le “nuove” leggi non provvedano ad abrogazioni espresse, sia in quanto essa fa riferimento a un'ipotesi di inapplicabilità sopravvenuta che risulta parzialmente ma non pienamente sovrapponibile con i tradizionali canoni dell'abrogazione tacita o implicita, sia nell'ipotesi, non improbabile, in cui l'oggetto della “nuova” legge non coincida perfettamente con quello della “attuale” legge regionale (si pensi a leggi *omnibus* o a disposizioni inserite in contesti normativi peculiari quali leggi regionali finanziarie o di bilancio ecc.) e non si provveda a coordinamenti ed abrogazioni espresse: la Commissione di merito dovrebbe, al riguardo, valutare se sia opportuno sostituire il termine “leggi” (riferito a un intero atto normativo) con il termine “disposizioni” o individuare diversi metodi per ridurre l'incertezza nell'individuazione della vigenza e dell'applicabilità della “attuale” legge regionale;

c) per effetto dell'articolo 38, comma 11, del disegno di legge, le nuove

disposizioni in materia regionale (“nuovo titolo V”) *“non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome”*. Di conseguenza, le regioni a statuto speciale risultano escluse dall'applicazione del nuovo riparto di competenze di cui all'articolo 117 riformulato (“nuovo titolo V”), talché dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse continuerà ad applicarsi il testo attualmente vigente (“attuale titolo V”). Ampliando le differenze di regime tra regioni a statuto ordinario e statuto speciale, tale transitoria duplicità di regime costituzionale sul livello nazionale:

c.1) è destinata a proseguire fino all'adeguamento degli statuti speciali, ma al riguardo la riforma costituzionale non prevede un termine per l'adeguamento né le conseguenze in caso di mancato, parziale o tardivo adeguamento degli Statuti, talché il regime transitorio è suscettibile di protrarsi per tempi indefiniti;

c.2) è suscettibile di comportare dubbi applicativi e interpretativi ove si consideri che, stando al dato testuale della riforma costituzionale, alle regioni speciali non è applicabile la clausola di supremazia di cui al nuovo articolo 117, quarto comma, bensì, sulla base dei propri Statuti e ad eccezione della regione siciliana, la clausola dell' “interesse nazionale” quale limite alla propria potestà legislativa esclusiva;

c.3) non appare in linea con le esigenze di semplificazione e riordino della normativa vigente nella misura in cui alle regioni a statuto speciale continuerà, per quanto detto, a risultare applicabile anche l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 il quale prevede la cd. “clausola di maggior favore” in base alla quale sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della legge costituzionale del 2001 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome per le parti in cui prevedono

forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, con la conseguenza di un ulteriore elemento di potenziale concorrenza tra fonti diverse in fase transitoria;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si assicuri il coordinamento fra l'articolo 85, secondo comma – nel testo risultante dalla riforma in esame – e l'articolo 63, secondo comma, nel testo in vigore – non risultando esso modificato – nell'individuazione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento in seduta comune allorché il Presidente della Camera eserciti le funzioni del Presidente della Repubblica;

si assicuri il coordinamento con le leggi costituzionali n. 1 del 1989 e n. 2 del 1967, anche esplicitando le nuove modalità di designazione dei giudici aggregati e, correlativamente, coordinando il primo e il settimo comma dell'articolo 135;

in relazione all'articolo 38, comma 10, del disegno di legge di riforma, recante una clausola transitoria di "ultrattività" delle leggi regionali adottate sulla base dell'attuale Titolo V", si chiariscano i dubbi applicativi e interpretativi che potrebbero ingenerarsi qualora le "nuove" leggi (statali o regionali) non procedano ad abrogazioni espresse delle "attuali" leggi regionali;

in relazione all'articolo 38, comma 11, del disegno di legge di riforma, circa l'applicabilità del "nuovo Titolo V" alle regioni a statuto speciale, si valuti la riformulazione della disciplina transitoria in termini di maggiore chiarezza e univocità, così da non risultare caratterizzata – come deriverebbe dal testo di riforma in esame – da una pluralità concomitante di fonti e di discipline di rango costituzionale;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 70, per quanto meglio detto in premessa, sia valutata l'esigenza di:

1) definire le modalità di risoluzione delle questioni che dovessero insorgere fra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica riguardo a quale sia il procedimento legislativo da seguire;

2) specificare la procedura da seguire nel caso in cui un disegno di legge sia di materia "mista";

all'articolo 72, per quanto meglio detto in premessa, sia valutata l'esigenza di:

1) specificare se la procedura d'urgenza, rimessa ai Regolamenti parlamentari e quindi applicabile anche al Senato, sulla base della formulazione letterale della disposizione, investa tutti i disegni di legge potenzialmente esaminabili dal Senato, sia in forma bicamerale che monocamerale, e, in caso affermativo, quali effetti produca sui termini previsti dalla Costituzione per l'esame dei disegni di legge approvati dalla sola Camera;

2) inserire l'attuale previsione della sede referente prevista al primo comma per leggi bicamerali anche per le leggi rimesse alla approvazione della sola Camera dei deputati;

al sesto comma dell'articolo 77, sul ruolo del Senato nella conversione dei decreti-legge, sia valutata l'esigenza di:

1) individuare il termine entro il quale la Camera debba trasmettere al Senato i disegni di legge di conversione;

2) chiarire se la previsione della procedura di esame da parte del Senato nei termini fissati al nuovo sesto comma dell'articolo 77 significhi che essa sia applicabile comunque anche qualora il decreto-legge abbia ad oggetto materie per le quali il Senato *concorre paritariamente* alla funzione legislativa ovvero se possa intendersi che con riferimento ai decreti-legge

operi il limite dell'ambito di intervento di cui all'articolo 70, secondo comma, della Costituzione;

3) esplicitare che sulle proposte di modifica deliberate dal Senato la Camera è tenuta comunque a pronunciarsi e chiarire quale maggioranza sia necessaria alla Camera per non conformarsi ad esse qualora il decreto-legge riguardi le materie di cui al quarto comma dell'articolo 70;

si assicuri il coordinamento fra l'articolo 117, terzo comma, l'articolo 57, sesto comma, e l'articolo 70, primo comma, in merito alla rappresentanza elettorale delle minoranze linguistiche.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento all'articolo 55, quinto comma, sulle funzioni del Senato, alcune delle quali apparentemente conferenti alle funzioni di controllo del Governo attribuite alla Camera in via esclusiva, si dovrebbe chiarire la formulazione al fine di distinguere le funzioni attribuite in via esclusiva da quelle da esercitare in via partecipativa, impiegando locuzioni che, da un lato, risultino uniformi laddove riferite ad istituti o concetti identici, dall'altro, descrivano le funzioni del Senato evitando rischi di sovrapposizione con le correlative funzioni che la Camera dovrebbe esercitare in via esclusiva;

all'articolo 57, comma sesto, si dovrebbe chiarire la formulazione relativa all'attribuzione dei seggi "in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio";

all'articolo 64, secondo comma, si dovrebbe chiarire, in rapporto al Senato, il concetto di "minoranza" il quale appare di dubbia individuazione relativamente a tale ramo del Parlamento e alle sue nuove funzioni e composizione;

con riferimento all'articolo 57, sesto comma, e all'articolo 66, secondo comma,

si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare più esplicitamente gli effetti sul mandato di senatore delle ipotesi di decadenza o di sospensione dalla carica di sindaco o di consigliere regionale, anche – se del caso – coordinando il primo e il secondo comma dell'articolo 66;

si dovrebbe valutare l'opportunità di esplicitare con maggiore puntualità l'esatta individuazione della "legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", indicata al quarto comma dell'articolo 70, anche alla luce delle funzioni attribuite al Senato all'articolo 55, quinto comma;

le disposizioni attualmente recate all'articolo 70, sesto comma (su attività del Senato di carattere anche non legislativo), andrebbero collocate in un idoneo contesto normativo anziché in un articolo riferito all'*iter* legislativo parlamentare;

all'articolo 74, primo comma, in merito all'ipotesi di "rinvio parziale", parrebbe opportuno specificarne gli effetti, in particolare esplicitando se le parti della legge non rinviate possano formare oggetto di autonoma promulgazione;

all'articolo 77, sui decreti-legge, al quarto comma, in merito al divieto di conferire deleghe con decreto-legge, si potrebbe valutare l'opportunità di chiarire se tale divieto si applichi anche alle relative leggi di conversione;

in relazione al nuovo articolo 117, nella definizione della competenza legislativa Stato-Regioni, appare opportuno ridefinire il riparto di competenze in termini tali da prevenire, per quanto possibile, problemi nell'individuazione delle rispettive potestà legislative;

la Commissione di merito dovrebbe valutare, nel senso meglio specificato in premessa, se le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 118 in merito a principi dell'azione amministrativa, siano da riferire alla generalità delle amministrazioni pubbliche e dei dipendenti pubblici ovvero ai responsabili delle isti-

tuzioni locali e regionali e, conseguentemente, ove acceda alla prima opzione, collocare la disposizione nel contesto dell'articolo 97 e assicurare l'uniformità terminologica;

le disposizioni recate dall'articolo 38 del disegno di legge, al comma 2 (sul numero dei senatori eletti in ciascuna regione) e al comma 5 (sulla proclamazione dei senatori), nonché all'articolo 39 del disegno di legge, comma 4, secondo periodo (sulle città metropolitane), in quanto destinate ad operare in via permanente, andrebbero collocate nel testo della Costituzione anziché fra le disposizioni transitorie e finali;

si dovrebbe curare il coordinamento fra le disposizioni di cui agli articoli 40 e 38, comma 3, del disegno di legge di riforma, onde prevenire ogni dubbio circa l'immediata applicabilità dell'articolo 38, comma 3, in merito alle prossime elezioni del Senato;

andrebbe, inoltre, verificata la pertinenza della presenza in un testo di rango costituzionale della disposizione di cui al

comma 2 – relativo al divieto di rimborsi a favore dei gruppi consiliari regionali – dell'articolo 39 del disegno di legge di riforma e, analogamente, di quella di cui al primo comma dell'articolo 122, sul limite massimo agli emolumenti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, la cui formulazione comunque dovrebbe essere più definita;

all'articolo 39, comma 4, del disegno di legge di riforma, appare opportuno fornire una definizione del nuovo "ente di area vasta";

si dovrebbe assicurare il coordinamento interno al testo nei seguenti casi specificati in premessa: ambiti di intervento legislativo bicamerale (articolo 55, quinto comma, e articolo 70, primo comma); rinvio presidenziale dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge (articolo 74, secondo comma, e articolo 77, terzo comma – eventualmente novellando quest'ultima partizione) ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	15
AVVERTENZA	15

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 4 dicembre 2014.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.25 alle 9.50, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica (C. 353 Pes), audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del settore

16

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 dicembre 2014.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica (C. 353 Pes), audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
SEDE REFERENTE:	
DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo. <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	17
Revisione della parte seconda della Costituzione Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	18
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 dicembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e

i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.

C. 2727 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo risultante dall'esame degli emendamenti. Le Commissioni III e V hanno espresso un parere di nulla osta, mentre le Commissioni VII, X e XIV hanno espresso parere favorevole.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, deputato Piccione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Revisione della parte seconda della Costituzione.

Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, che è in distribuzione. Comunica altresì il ritiro dei seguenti emendamenti: Parisi 2.44, 2.88, 3.7 e 30.3 e Costantino 30.108. Avverte che i lavori riprenderanno con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime, anche a nome del relatore, presidente Sisto, parere favorevole sull'emendamento Giorgis 14.3, nonché sull'emendamento Nuti 14.4, a condizione che sia riformulato in modo identico all'emendamento Giorgis 14.3. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gasparini 14.6, Dorina Bianchi 14.7, Piccione 14.8 e ribadisce il suo parere contrario sugli emendamenti Scotto 14.9 e Costantino 14.10.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Danilo TONINELLI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Nuti 14.4, di cui è cofirmatario, avanzata dai relatori.

I deputati Matteo BRAGANTINI (LNA), Cristian INVERNIZZI (LNA), Dorina BIANCHI (NCD), Elena CENTEMERO (FI-PdL), Celeste COSTANTINO (SEL), Stefano QUARANTA (SEL), Giovanni MONCHIERO (SCpI) e Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrivono l'emendamento Giorgis 14.3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Giorgis 14.3 e Nuti 14.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'appro-

vazione degli identici emendamenti Giorgis 14.3 e Nuti 14.4 (*Nuova formulazione*), risultano preclusi gli emendamenti Gasparini 14.6 e Piccione 14.8.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira il suo emendamento 14.7.

Stefano QUARANTA (SEL), al fine di permettere che i lavori della Commissione procedano speditamente e possano affrontare quanto prima alcuni nodi fondamentali del testo in discussione, ritira gli emendamenti Scotto 14.9 e Costantino 14.10, nella sua qualità di cofirmatario di entrambi gli emendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Invita, quindi, anche a nome del relatore Fiano al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Lauricella 13.1, Toninelli 13.4, Fraccaro 13.2 e 13.3, Centemero 13.30 e Toninelli 13.6, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Scotto 13.7. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'emendamento Piccione 13.5 e propone l'accantonamento degli emendamenti Scotto 13.8 e 13.9, Gelmini 13.10 e 13.11. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario i presentatori dell'emendamento Gelmini 13.12 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Gelmini 13.13, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole da « recante » alla fine del periodo. Invita inoltre al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Schullian 13.15 e 13.14, mentre propone l'accantonamento degli identici emendamenti Giorgis 13.16 e Toninelli 13.17, nonché degli identici emendamenti Quaranta 13.18 e Giorgis 13.19 e dell'emendamento Toninelli 13.20.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Invernizzi 13.21, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Gelmini 13.22 ai fini di una sua riformula-

zione. Esprime parere contrario sull'emendamento Gelmini 13.23, propone l'accantonamento dell'emendamento Famiglietti 13.32 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Toninelli 13.24, Cozzolino 13.25. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Bianconi 13.26, Toninelli 13.28 e Lauricella 13.27 e propone l'accantonamento degli emendamenti Gelmini 13.29 e Mazziotti Di Celso 13.31.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che in assenza di obiezioni, si intendono accolte le proposte di accantonamento formulate, anche a nome del relatore Fiano.

Emanuele FIANO, *relatore*, con riferimento all'emendamento Lauricella 13.27, ritiene che sarebbe preferibile precedere al relativo accantonamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Lauricella 13.27 avanzata dal relatore Fiano e avverte che, non essendovi obiezioni l'emendamento Lauricella si intende accantonato.

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel ringraziare i relatori per l'accantonamento del suo emendamento 13.27, chiede che possa essere accantonato dai relatori anche il suo emendamento 13.1, che riguarda aspetti del provvedimento su cui vertono altri emendamenti accantonati, tra cui il predetto emendamento 13.27.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Lauricella 13.1, sottolineando come quest'ultimo, a differenza dell'emendamento Lauricella 13.27, comporti profonde modificazioni degli articoli 73 e 134 della Costituzione, non compa-

tibili con l'impianto complessivo della riforma.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritira il suo emendamento 13.1, preannunciandone la ripresentazione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra il suo emendamento 13.4, volto ad estendere il sindacato preventivo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale su tutte le leggi o atti aventi forza di legge per manifesta violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo.

Segnala, inoltre, come la legge elettorale attualmente all'esame del Parlamento non potrà essere sottoposta a tale controllo preventivo di legittimità, essendo obiettivo del Governo approvarla prima della riforma costituzionale in discussione.

Enzo LATTUCA (PD), in risposta al deputato Toninelli, ricorda che gli emendamenti Giorgis 38.21 e 38.22 prevedono che, nella legislatura in corso, alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame, le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera e del Senato possano essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale su richiesta di almeno un quinto dei componenti di una Camera. A questo proposito, auspica che tale *quorum*, previsto dagli emendamenti stessi, possa essere ridotto ad un terzo.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel condividere la *ratio* dell'emendamento Toninelli 13.4, evidenzia come esso preveda la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale solo per « manifesta violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo ». Sottolineando, quindi, il rischio di un eccessivo numero di ricorsi sottoposti al vaglio della Corte, preannuncia la sua astensione rispetto alla proposta emendativa in oggetto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente* e relatore, conferma il parere contrario sul-

l'emendamento Toninelli 13.4, rilevando come sussista pericolo che, ove fosse approvato, la Corte costituzionale possa essere adita quale giudice abituale per verificare la legittimità costituzionale di atti normativi.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 13.4.

Riccardo FRACCARO (M5S) rileva innanzitutto come la discussione sulle proposte emendative riferite all'articolo 13 presupporrebbe il previo esame degli articoli 1 e 2 del provvedimento, relativi alla composizione e alle funzioni del Senato.

Illustra, quindi, il suo emendamento 13.2, che intende sostenere e ampliare gli strumenti di democrazia popolare, attraverso l'introduzione nell'ordinamento dell'istituto del *referendum* confermativo, che potrà essere richiesto da duecentocinquanta elettori entro novanta giorni dalla pubblicazione di una legge. Ritiene fondamentale che tale strumento di partecipazione diretta dei cittadini al procedimento legislativo sia previsto nella Costituzione giacché esso consentirebbe ai cittadini stessi di esercitare *ex ante* un potere di veto rispetto a provvedimenti che non rappresentano la volontà popolare, evitando i rischi di vuoto normativo connessi allo strumento del *referendum* abrogativo.

Sottolinea come tale istituto sia previsto in molti altri Paesi, tra i quali la Svizzera e la California, nei quali addirittura, rispetto a determinate materie, sono posti dei limiti al legislatore, nel senso di doversi rimettere all'esito dei *referendum* popolari confermativi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) interviene sull'emendamento Fraccaro 13.2, ricordando come, se è vero che l'esperienza svizzera del *referendum* sembra avere ben funzionato, è altrettanto noto che, il fatto di aver permesso un ampio accesso allo strumento del *referendum* nel sistema californiano, ha creato nelle finanze di questo Stato un consistente « buco di bilancio », dovuto alla

possibilità di abrogare, in tal modo, le leggi fiscali ivi vigenti.

Riccardo FRACCARO (M5S) contesta che il fatto di indicare una sola esperienza negativa di uno Stato americano possa dimostrare l'inopportunità di introdurre un maggiore accesso al *referendum* confermativo, risultandogli invece che – al di là della positiva esperienza svizzera – nei diciannove Stati americani ove questa modalità di accesso al *referendum* è ammessa si è determinato un miglior equilibrio di bilancio. Rileva quindi che, a partire dalle norme finanziarie, in relazioni alle quali è possibile attivare preventivamente un *referendum* popolare, i cittadini diventano più ricchi e le tasse diminuiscono. Osserva, inoltre, come sia necessario promuovere la partecipazione degli elettori alle scelte politiche in quanto, con la presente riforma, a questi ultimi è stata tolta, tra l'altro, la possibilità di eleggere i propri rappresentanti al Senato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, osserva come l'emendamento Fraccaro 13.2, nell'ampliare l'accesso all'istituto del *referendum* e nel disciplinare alcuni aspetti che incidono su altre parti del testo costituzionale, si ponga in modo poco coerente con l'impianto complessivo della riforma.

Per tale motivo, anche a nome del relatore Fiano, conferma il parere negativo dei relatori sulla predetta proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 13.2.

Riccardo FRACCARO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 13.3, ricordando come la *ratio* dello stesso sia sostanzialmente la medesima dell'emendamento 13.2.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 13.3.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 13.30,

dopo averne illustrato la *ratio*, segnalando, in particolare, che lo stesso intende estendere la possibilità di un vaglio preventivo, da parte della Corte costituzionale, delle leggi approvate dal Parlamento.

Richiama, inoltre, il parere espresso dal Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 4, del Regolamento, il 4 dicembre 2014, nel quale, tra l'altro, con riferimento all'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, così come novellato dall'articolo 13 del disegno di legge in esame, viene rilevato come il termine per la presentazione del ricorso alla Corte costituzionale non sia conoscibile *a priori*.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra il suo emendamento 13.6, evidenziando come lo stesso sia molto simile a quello della collega Centemero, appena ritirato.

Andrea GIORGIS (PD) osserva, in generale, che accentuare eccessivamente la possibilità di un ricorso alla Corte costituzionale, in via preventiva, sulle leggi approvate dal Parlamento, rischi da una parte di attribuire alla Corte il ruolo di una sorta di « terza Camera legislativa », la cui composizione, di conseguenza, dovrebbe essere modificata ed ampliata, considerata l'accresciuta mole di ricorsi che la stessa dovrebbe esaminare. Ricorda quindi come, sino all'emanazione della famosa sentenza n. 1 del 2014, con cui la Corte costituzionale ha censurato la legge elettorale, si riteneva che per questa tipologia di leggi non si potesse adire la suprema Corte. Rileva, altresì, che si è comunque dichiarata l'efficacia *ex nunc* della censura di legittimità costituzionale di queste leggi, ritenendo quindi legittime le Camere attualmente in carica e altrettanto legittimi gli atti, anche di natura legislativa, adottati dalle stesse.

Osserva, quindi, che l'attuale formulazione dell'articolo 13 del disegno di legge in esame, che modifica il vigente articolo 73 della Carta costituzionale, intende anticipare il giudizio di legittimità delle leggi elettorali che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica, evitando che si ripeta una situazione analoga a quella appena descritta.

Sottoscrive, poi, gli emendamenti a prima firma Gelmini 13.11 e 13.12, osservando che il nuovo articolo 73 della Costituzione, così come novellato dall'articolo 13 del testo in esame, rende eccessivamente difficoltoso l'accesso alla Corte. Ritiene, al riguardo, che sia opportuno abbassare il *quorum* per l'accesso alla suprema Corte, o prevedere l'automatismo del ricorso alla stessa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che, mentre l'emendamento Gelmini 13.11, testé sottoscritto dal collega Giorgis, è stato accantonato, l'emendamento Gelmini 13.12, anch'esso sottoscritto dal deputato Giorgis, non è accantonato, e sullo stesso è stato espresso parere contrario da parte dei relatori e del Governo.

Teresa PICCIONE (PD), nel condividere le affermazioni formulate dal deputato Giorgis, dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Giorgis 13.16, precedentemente accantonato, nonché l'emendamento Gelmini 13.11.

Francesco SANNA (PD) sottolinea che il rischio di un controllo preventivo generalizzato da parte della Corte costituzionale sulle leggi del Parlamento sia quello di provocare un danneggiamento ad entrambi gli organi, rischiando di trasformare la Corte in un comitato di controllo, deresponsabilizzando nel contempo il Parlamento. Giudica, quindi, necessario il mantenimento del controllo preventivo da parte della Corte costituzionale affidato ad una minoranza, purché essa sia robusta, ed invita, pertanto, ad una riflessione sulla definizione di un *quorum* appropriato.

Alfredo D'ATTORRE (PD) condivide le considerazioni espresse dai deputati Giorgis e Francesco Sanna, esprimendo perplessità sull'ipotesi di un diffuso controllo di costituzionalità della Corte costituzio-

nale. Dichiara, quindi, di voler sottoscrivere l'emendamento Gelmini 13.11.

Riccardo FRACCARO (M5S), esprime apprezzamento sul dibattito in corso, dal quale emerge la volontà di superare l'enorme problematica scaturita dalla sentenza n.1 del 2014 della Corte costituzionale.

Danilo TONINELLI (M5S) dichiara che i componenti del gruppo Movimento 5 Stelle, facenti parte della I Commissione, intendono sottoscrivere gli emendamenti Gelmini 13.11 e 13.12, concordando con le considerazioni svolte dal collega Giorgis per quanto attiene alla materia elettorale.

Nel ribadire le finalità del suo emendamento 13.6, ritiene indispensabile rafforzare gli strumenti di tutela delle minoranze in Parlamento.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL), nell'esprimere il proprio dissenso rispetto al testo dell'articolo 13 del provvedimento in esame, volto a modificare gli articoli 73 e 134 della Costituzione, rileva che il giudizio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale sulle leggi elettorali, che sono norme di tipo strumentale, genererebbe il rischio di trasformare la stessa Corte in un organo politico, provocando al tempo stesso il depauperamento delle prerogative del Parlamento.

Marilena FABBRI (PD) manifesta la propria convinzione circa l'opportunità di introdurre il controllo preventivo della Corte costituzionale in materia elettorale, anche al di là dei limiti previsti dall'articolo 13 del testo in esame. Per tali ragioni, dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Gelmini 13.11.

Celeste COSTANTINO (SEL), nel giudicare costruttivo il dibattito in materia e nel concordare con molte delle considerazioni svolte dai colleghi già intervenuti, dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Gelmini 13.11.

Giuseppe LAURICELLA (PD), con riferimento alle considerazioni critiche svolte dal deputato Bianconi, fa presente che nella Costituzione del 1948 non è stato previsto un giudizio di legittimità costituzionale di tipo preventivo in quanto l'intero sistema si basava sul presupposto di una legge elettorale di tipo proporzionale. A seguito del passaggio ad un sistema elettorale di tipo maggioritario, si sono verificate, a suo avviso, delle distorsioni che richiedono l'introduzione del predetto tipo di controllo sulle stessi leggi elettorali, a garanzie delle minoranze parlamentari.

Marco MELONI (PD) ritiene che l'eccessivo ampliamento di giudizio preventivo di legittimità sulle leggi da parte della Corte costituzionale rischi di dare luogo a valutazioni di tipo politico da parte di quest'ultima.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) esprime il proprio favore verso l'ipotesi della sottoposizione automatica delle leggi elettorali al giudizio preventivo di legittimità della Corte costituzionale, ritenendo che la scelta di subordinare l'ammissibilità di tale ricorso alla presentazione dello stesso da parte di un certo numero di parlamentari, ampio o ristretto che sia, finisca con l'assumere inevitabilmente un significato politico. Per le ragioni esposte, dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Gelmini 13.11.

Riccardo FRACCARO (M5S) rileva l'alta qualità del dibattito, da parte di tutte le forze politiche, sviluppatosi intorno all'emendamento Toninelli 13.6. Ritiene, quindi, che a questo punto sarebbe opportuno un intervento del Governo, volto a chiarire se intenda mantenere immutato il testo dell'articolo 13 del provvedimento in oggetto, ovvero se sia disponibile a modificarlo, sulla base dei rilievi emersi dalla discussione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'ampio e approfondito dibattito generato dall'emendamento in

esame, fa presente, tuttavia, che tale proposta emendativa non appare coerente con la *ratio* complessiva della riforma costituzionale, che consiste nello snellimento delle procedure. Rileva che la generalizzazione del giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali rischia di inficiare il raggiungimento di tale obiettivo.

Fa presente, inoltre, di non condividere l'assunto secondo il quale la previsione di un determinato *quorum*, al fine di rendere ammissibile il ricorso al vaglio di costituzionalità della Corte, equivalga ad una « politicizzazione » del ricorso stesso che verrebbe meno, secondo quanto hanno sostenuto alcuni deputati intervenuti nel dibattito, in caso di introduzione del meccanismo dell'automatismo.

Giancarlo GIORGETTI (LNA), ritenendo auspicabile che la situazione che ha fatto seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 non si verifichi più, rileva che a tal fine sarebbe opportuno prevedere che il controllo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali sia effettuato in via automatica. Per tali ragioni, dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Gelmini 13.11.

Enzo LATTUCA (PD) osserva che le conseguenze scaturite dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 sono effettivamente sconvenienti soprattutto a causa dell'imbarazzo politico che tale sentenza ha creato, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra eletti e cittadini.

Oltre che sul piano politico, ritiene che questioni problematiche si pongano anche da un punto di vista giuridico, ricordando a questo proposito che la Giunta delle elezioni non ha ancora concluso la verifica dei titoli degli eletti, nonostante siano trascorsi quasi due anni dalle ultime elezioni politiche.

Rileva, infine, come sussistano argomenti a favore dell'introduzione dell'automatismo del giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali, così come esistono ragioni per sostenere la

tesi dell'abbassamento del *quorum* per l'ammissibilità della richiesta rispetto a quello di un terzo, previsto dal nuovo articolo 73 della Costituzione.

Alla luce delle premesse svolte, annuncia di voler sottoscrivere l'emendamento Gelmini 13.11.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ad integrazione delle ragioni già fornite per cui ritiene di non dover modificare il parere espresso sull'emendamento Toninelli 13.6, ricorda che anche in Germania il ricorso al giudizio preventivo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale federale è subordinato alla richiesta avanzata da un terzo dei componenti del *Bundestag*.

Danilo TONINELLI (M5S) fa presente di non condividere le ragioni addotte dal presidente Sisto nel motivare il parere contrario espresso sul suo emendamento 13.6, dissentendo dalla considerazione per cui la *ratio* della riforma costituzionale in esame sia quella dello snellimento. In proposito, cita il modello del nuovo Senato e le modifiche apportate dal testo in esame al procedimento legislativo come esempi di eccessiva complicazione e di introduzione di elementi di farraginosità.

A suo avviso, le attuali criticità afferenti al procedimento legislativo dipendono soprattutto dai problemi tra Governo e maggioranza parlamentare piuttosto che dal testo della Costituzione e dei Regolamenti parlamentari.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, precisa di non essere favorevole all'ampliamento del giudizio preventivo di legittimità della Corte costituzionale ad altri tipi di leggi, né all'ipotesi dell'introduzione di tale giudizio in via automatica sulle leggi elettorali, ritenendo che in tal caso si correbbe il rischio di creare di fatto una terza Camera, non eletta dai cittadini. Fa presente, invece, di essere propenso a valutare favorevolmente proposte emendative volte ad abbassare il *quorum* previsto ai fini dell'ammissione della richiesta del con-

trollo preventivo di legittimità costituzionale.

Laura RAVETTO (FI-PdL) ritira la propria firma dall'emendamento Gelmini 13.11.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 13.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Scotto 13.7 è stato accantonato.

Teresa PICCIONE (PD) ritira il suo emendamento 13.5, pur rilevando come esso sia analogo all'emendamento Gelmini 13.11, il quale è stato accantonato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che gli emendamenti Scotto 13.8 e 13.9, Gelmini 13.10, 13.11. Alla luce del dibattito svolto, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Fiano, propone l'accantonamento degli emendamenti Gelmini 13.12 e 13.13.

La Commissione acconsente.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) fa propri gli emendamenti Schullian 13.5 e 13.14 e li ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che gli identici emendamenti Giorgis 13.16 e Toninelli 13.17, gli identici emendamenti Quaranta 13.18 e Giorgis 13.19 e l'emendamento Toninelli 13.20 sono stati accantonati.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra l'emendamento Invernizzi 13.21, di cui è cofirmatario, sottolineando come esso preveda sostanzialmente per il Senato, in linea con il nuovo assetto costituzionale previsto dalla legge in esame, la possibilità di impugnare con ricorso alla Corte costituzionale le leggi ritenute lesive delle competenze legislative delle regioni.

Emanuele FIANO, *relatore*, in relazione all'emendamento Invernizzi 13.21, rileva

come esso, facendo riferimento, in termini generali, alla possibilità di impugnare le leggi lesive delle competenze legislative regionali, sia troppo vago e impreciso. Ritiene, inoltre, che il suddetto emendamento, intervenendo complessivamente sulla ripartizione del potere legislativo stabilita dall'articolo 70 della Costituzione, ponga delle questioni che saranno discusse più opportunamente nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 70. Ribadisce, quindi, il suo parere contrario sull'emendamento Invernizzi 13.21.

Danilo TONINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Invernizzi 13.21.

Riccardo FRACCARO (M5S), nel condividere l'emendamento Invernizzi 13.21, evidenzia come esso contribuisca ad affrontare la questione del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni. Nel ritenere, infatti, che tale riparto delle competenze, così come derivante dalle modifiche apportate dal provvedimento in esame, risulti ancor più complesso e ambiguo di quello attuale e possa dar luogo a notevoli problemi interpretativi, ritiene opportuno introdurre la possibilità per il Senato di ricorrere alla Corte Costituzionale in un momento antecedente l'entrata in vigore delle leggi.

Matteo BRAGANTINI (LNA) invita il Governo e i relatori ad accantonare l'emendamento Invernizzi 13.21 ai fini di una sua riformulazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, conferma il suo parere contrario sull'emendamento Invernizzi 13.21, sottolineando come esso intervenga in modo trasversale su diverse disposizioni costituzionali, le quali dovrebbero essere, più opportunamente, affrontate in modo distinto, così da poter svolgere una valutazione maggiormente approfondita su ciascuna di esse.

Matteo BRAGANTINI (LNA), con riferimento all'intervento del presidente e re-

latore Sisto relativo al contenuto dell'emendamento Invernizzi 13.21, contesta come l'emendamento in esame introduca nella Costituzione norme ultronee ed estranee rispetto all'attuale contenuto della Costituzione stessa.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 13.21.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Gelmini 13.22 è stato accantonato. Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gelmini 13.23: s'intende vi abbiano rinunciato. Ricorda inoltre che l'emendamento Famiglietti 13.32 è stato accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 13.24.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il suo emendamento 13.25, il quale interviene in maniera drastica e innovativa sull'assetto dei rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale, prevedendo che un quarto dei componenti di ciascuna Camera possa promuovere la questione di legittimità costituzionale quando ritenga che un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 13.25.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bianconi 13.26; s'intende vi abbiano rinunciato.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra il suo emendamento 13.28, il quale è volto ad introdurre il vaglio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale sugli atti normativi comunitari che risultino direttamente applicabili in base alle limitazioni di sovranità previste dall'articolo 11 della Costituzione. Nel rilevare come la sua proposta emendativa costituisca uno strumento per limitare gli effetti dell'attuale supremazia della legislazione comunitaria

su quella nazionale, ne raccomanda quindi l'approvazione.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento in discussione poiché introduce un tema di sicuro interesse. Segnala, tuttavia, che la formulazione dell'emendamento Toninelli 13.28 andrebbe modificata.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa presente che la proposta emendativa in esame pone fuori dalla sovranità del Parlamento aspetti di fondamentale importanza e ritiene che debba essere la politica, legittimata dai cittadini e non la Corte costituzionale, a dover decidere delle questioni attinenti e connesse alla partecipazione dell'Italia alle organizzazioni internazionali, *in primis* quelle comunitarie.

Emanuele COZZOLINO (M5S), nell'evidenziare che il sistema elettorale in vigore, non prevedendo le preferenze, non attribuisce ai cittadini, ma alla segreteria dei partiti, la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, rileva che l'emendamento in discussione permette di riconsegnare all'Italia, attraverso il vaglio della Corte costituzionale, la possibilità di decidere effettivamente sulla legittimità degli atti normativi di produzione sovranazionale.

Francesco SANNA (PD), nel dichiarare il suo voto assolutamente contrario sull'emendamento in discussione, evidenzia che, paradossalmente, il contenuto della proposta emendativa dovrebbe essere trasfuso in un articolo autonomo della Costituzione che sancisca espressamente l'uscita dell'Italia dall'Unione europea. Ricorda, inoltre, che la stessa giurisprudenza trentennale della Corte costituzionale ha sancito che l'ordinamento costituzionale italiano e quello dell'Unione sono da considerarsi integrati. Evidenzia che la stessa Carta costituzionale è integrata da fonti di rango comunitario quale, ad esempio, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorda, infine, che, anche grazie alle previsioni del Trattato di Amsterdam che

ha definito i principi di sussidiarietà e proporzionalità del diritto comunitario, l'Italia è stata messa in condizione di non cedere acriticamente la propria sovranità.

Alfredo D'ATTORRE (PD), nel ritenere non accoglibile l'emendamento in discussione, rileva tuttavia che il tema da esso trattato richiede una riflessione attenta. Sottolinea, al riguardo, che sarebbe opportuno valutare soluzioni che realizzino un maggiore equilibrio nei rapporti tra l'ordinamento nazionale e quello comunitario. Ricorda, infatti, quanto accade in altri Paesi dell'Unione, primo tra tutti la Germania, dove la Corte costituzionale federale ha affermato che l'integrazione europea trova un limite invalicabile nella tutela della sovranità democratica che si esprime nel Parlamento tedesco. Pur rilevando che non è questa la disposizione che può risolvere un problema di asimmetria tra i *partners* dell'Unione circa le modalità con cui si articola il rapporto tra ordinamento interno e ordinamento dell'Unione, ribadisce, da europeista convinto, la necessità di approfondire una tematica così importante.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nel sottolineare la rilevanza del dibattito in corso, ritiene che sarebbe necessario puntualizzare meglio quali materie debbano essere sottoposte alla Corte costituzionale, attesa l'esistenza di norme di matrice internazionale che hanno una natura « supercostituzionale » e quindi sarebbero addirittura sottratte al sindacato di legittimità costituzionale.

Danilo TONINELLI (M5S) evidenzia che l'attuale supremazia del diritto comunitario sul diritto interno sia, a suo avviso, incontrovertibile. Giudica inefficace la teoria dei « controlimiti » enucleata dalla Corte costituzionale. Nel valutare positivamente l'intervento svolto dal collega D'Attorre, fa presente che il contenuto del suo emendamento 13.28 ricalca proprio quanto stabilito dalla Corte costituzionale federale tedesca. Auspica che la posizione del collega D'Attorre non sia isolata nel

Partito Democratico. Ricorda, inoltre, che proprio il Partito Democratico ha contribuito alla cessione di sovranità italiana in occasione del voto sulle modifiche all'articolo 81 della Costituzione, aderendo acriticamente alle richieste provenienti proprio dalla Germania, ponendo così le basi per l'aggravarsi della crisi economica del nostro Paese.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014 ha segnato i limiti invalicabili nei rapporti tra l'ordinamento interno e le norme derivanti dai trattati internazionali, anche di matrice comunitaria. Segnala che proprio in quest'ottica ha presentato un emendamento volto a modificare l'articolo 139 della Costituzione, con l'intento di prevedere che non possono, altresì, essere oggetto di revisione costituzionale i principi che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la presente Costituzione.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) rileva che l'obiettivo dell'emendamento Toninelli 13.28 è stato raggiunto poiché si è avviata una discussione approfondita su un tema che interessa prima di tutto i cittadini e non tanto i politici. Ricorda che il Parlamento in questi anni ha ratificato spesso acriticamente i trattati internazionali e che pertanto molto spesso si introducono nel nostro ordinamento norme di iniziativa europea senza un'adeguata riflessione politica. Ciò è, a suo avviso, avvenuto anche in occasione della riforma dell'articolo 81 della Costituzione, approvata sotto ricatto dell'Europa dalle Camere quasi all'unanimità. Nell'evidenziare la differenza delle procedure che portano all'entrata in vigore nel nostro ordina-

mento dei trattati e dei regolamenti comunitari, ribadisce la sua posizione favorevole sul tema oggetto dell'emendamento Toninelli 13.28.

Enzo LATTUCA (PD) ricorda che ogni fonte normativa che interviene nel nostro ordinamento è sottoposta da decenni al sindacato della Corte costituzionale circa la sua conformità con i principi fondamentali della Costituzione e con la tutela dei diritti della persona riconosciuti dalla medesima Carta costituzionale. Nell'evidenziare che la formulazione dell'emendamento Toninelli 13.28 pone un problema di possibile conflitto tra gli organi giurisdizionali europei e la Corte costituzionale, ricorda che spesso l'Italia ha tratto beneficio proprio dalle norme provenienti dall'ordinamento comunitario.

Alfredo D'ATTORRE (PD) sottolinea l'utilità della discussione svolta in un clima costruttivo di confronto politico. Si augura che in particolare il gruppo del Movimento 5 Stelle rifugga nel prosieguo del dibattito da polemiche politiche strumentali e si mantenga il clima odierno, utile anche per lo sviluppo di un dibattito pubblico sulle tematiche legate all'Unione europea.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 13.28.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Lauricella 13.27, Gelmini 13.29 e Mazziotti Di Celso 13.31 sono stati accantonati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO

Revisione della parte seconda della Costituzione (Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna).

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, capoverso ART. 74, primo comma, sopprimere le parole: , anche limitatamente a specifiche disposizioni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole: o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate con le seguenti: è nuovamente approvata.

* **14. 3.** Giorgis, Gasparini, Richetti, Piccione, Lattuca, Naccarato, Migliore, Dorina Bianchi, Matteo Bragantini, Centemero, Costantino, Invernizzi, Mazziotti Di Celso, Monchiero, Quaranta.

Al comma 1, capoverso ART. 74, primo comma, sopprimere le parole: , anche limitatamente a specifiche disposizioni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole: o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate con le seguenti: è nuovamente approvata.

* **14. 4.** (Nuova formulazione). Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Béchis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gal-

linella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto,

Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame della proposta di legge C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria radio-televisioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012. C. 2090 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013. C. 2625 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	33
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo. Atto n. 117 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	34
---	----

AVVERTENZA	37
----------------------	----

ERRATA CORRIGE	37
--------------------------	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva in relazione all'esame della proposta di legge C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, in materia di diffamazione,

di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

Audizione di rappresentanti di Confindustria radio-televisioni.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Rodolfo DE LAURENTIIS, *Presidente di Confindustria Radio Televisioni*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.

C. 2090 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela MARZANO (PD), *relatore*, osserva come l'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman, dipendenza della Corona britannica, sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipu-

lare una Convenzione contro le doppie imposizioni.

La relazione tecnica che accompagna il provvedimento ricorda che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83 ha previsto una modifica delle disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta *white list*).

L'Accordo in esame si compone di 13 articoli.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala l'articolo 11 che prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, e comunque di concordare tra loro altre modalità di risoluzione.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.

C. 2625 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela MARZANO (PD), *relatore*, osserva come la scelta di sottoscrivere una

convenzione bilaterale tra l'Italia e il Kazakistan è stata determinata dall'assenza di accordi in materia con il Kazakistan, che non ha peraltro aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa su tale oggetto, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e aperta alla sottoscrizione e all'adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio. Tale Convenzione costituisce infatti lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 consta di 23 articoli ed è finalizzato a consentire che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, siano trasferiti nel Paese di origine per scontarvi la pena residua.

L'articolo 1 è dedicato alla precisazione delle definizioni: in particolare la parte di condanna è lo Stato in cui è inflitta la pena e la parte di esecuzione è lo Stato in cui il condannato è trasferito per la sua esecuzione.

L'articolo 2 illustra i principi generali del Trattato che impegna le parti alla cooperazione reciproca in materia di trasferimento di persone condannate, affinché una persona condannata possa essere trasferita presso la parte di esecuzione per l'esecuzione della condanna stessa.

Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di trasferimento: per il Governo della Repubblica italiana il Ministero della giustizia.

L'articolo 4, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino della parte di esecuzione, che lo stesso debba ancora scontare almeno un anno di pena, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge della parte di esecuzione, che la sentenza sia definitiva, che il trasferimento sia consensuale e infine che via sia accordo tra le due parti per il trasferimento.

Secondo l'articolo 5 il trasferimento può essere rifiutato qualora una delle parti ritenga che esso comporti pericolo per la sua sovranità e sicurezza o qualora siano in corso procedimenti penali a carico del condannato.

Si segnala, inoltre, l'articolo 8, che detta le modalità di effettuazione della richiesta di trasferimento.

Ai sensi dell'articolo 11 il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato, e lo Stato di esecuzione sarà posto in condizione di verificare adeguatamente la correttezza della relativa procedura.

L'articolo 12 stabilisce le modalità di consegna della persona trasferita.

L'articolo 13 definisce i caratteri della pena da scontare nello Stato di esecuzione, la quale corrisponde alla parte di pena che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non può in nessun caso superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato. Qualora poi la pena inflitta dallo Stato di condanna non sia prevista nel codice penale dello Stato di esecuzione, quest'ultimo procederà a comminare un'altra pena che per natura e durata corrisponderà per quanto possibile a quella inflitta nello Stato di condanna, che tuttavia non potrà essere aggravata.

L'articolo 14 stabilisce che l'eventuale revisione della sentenza di condanna è di esclusiva competenza della Parte di condanna.

L'articolo 15 attiene alle ipotesi di grazia, amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena, cui viene dato seguito dalla Parte di esecuzione appena ricevuta comunicazione.

Con l'articolo 16 si stabilisce la cessazione dell'esecuzione della pena da parte della Parte di esecuzione non appena informata dalla Parte di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa totalmente o parzialmente di essere eseguibile.

Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte anche prima l'entrata in vigore del medesimo.

L'articolo 22 disciplina la soluzione delle controversie che viene demandata alla consultazione tra Autorità centrali a cui, in caso negativo, deve seguire la consultazione per via diplomatica.

Il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato, oltre a disposizioni di natura finanziaria. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.

C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come nella seduta di ieri il Governo abbia invitato la Commissione ad accelerare i tempi d'esame del provvedimento, in considerazione della pendenza di una procedura di infrazione europea che potrebbe determinare l'applicazione di pesanti sanzioni nei confronti dell'Italia. All'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito che, non essendo il provvedimento ancora inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione, per ragioni di economia procedurale, potrà

procedere sin da ora all'adozione quale testo base del testo approvato dal Senato, al fine di concentrare l'esame e gli approfondimenti istruttori sulle tematiche specificamente attinenti alla formulazione di quel testo. In seguito alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea ed al fine di garantire il rispetto di tale calendarizzazione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà nuovamente convocato al fine di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti e di programmare il prosieguo dei lavori della Commissione.

Danilo LEVA (PD), *relatore*, propone di adottare come testo base la proposta di legge C. 2738, approvata dal Senato.

La Commissione adotta quale testo base la proposta di legge C. 2738, approvata dal Senato.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che sia necessario svolgere un ciclo di audizioni e chiede che sia sentita l'Associazione nazionale magistrati.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene opportuno che siano sentite anche le Camere penali italiane.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto delle richieste dei colleghi Daniele Farina e Molteni, ritiene che possa essere svolto un breve ciclo di audizioni nel corso della prossima settimana. Non essendovi obiezioni, fissa termine per proporre i nominativi dei soggetti da audire alle ore 12 di domani, venerdì 5 dicembre 2014. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10 e dalle 15.20 alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo.

Atto n. 117.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatore*, osserva come lo schema di decreto legislativo in esame dia attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2011/99/UE, relativa al reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate dalle autorità giurisdizionali dei diversi Stati membri dell'Unione europea.

La direttiva 2011/99/UE, che si fonda sul principio del mutuo riconoscimento, disciplina l'ordine di protezione europeo con l'obiettivo di garantire che le misure adottate a protezione di un soggetto da atti di rilevanza penale, che possano lederne o metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale, siano mantenute anche qualora tale persona si trasferisca in un altro Stato membro (articolo 1). In particolare, l'ordine di protezione europeo può essere emesso qualora la persona che beneficia della protezione decida di risiedere o di soggiornare in un altro Stato membro (articolo 6). La direttiva (articolo 5) specifica che un ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o restrizioni: divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o

zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta; divieto o regolamentazione dei contatti con la persona protetta; divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.

Prima che l'ordine sia emesso, la persona che può causare il pericolo ha diritto di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione solo nel caso in cui essa non abbia potuto esercitare questi diritti nel procedimento che ha portato all'adozione della misura di protezione (articolo 6).

I 16 articoli dello schema di decreto legislativo sono suddivisi in 5 capi.

Il Capo I (articoli 1-3) contiene le disposizioni generali; enuncia dunque le finalità del provvedimento (articolo 1), definisce i concetti chiave dell'attuazione della direttiva (articolo 2) e delinea il quadro delle competenze istituzionali (articolo 3).

In particolare, per quanto riguarda le definizioni, il provvedimento individua la « misura di protezione » nella decisione con la quale vengono imposte restrizioni finalizzate alla tutela di una persona che va protetta contro atti che potrebbero avere una rilevanza penale. Tale misura può essere adottata « in materia penale da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorità competente, che si caratterizzi per autonomia, imparzialità e indipendenza ».

Le autorità giudiziarie vengono designate come competenti per emettere o riconoscere gli ordini di protezione europei mentre il Ministero della giustizia è l'autorità centrale chiamata a fare da tramite per l'inoltro e la ricezione delle misure di protezione. L'articolo 3 dello schema consente infatti alle autorità giudiziarie di avere rapporti diretti con le autorità competenti di altri Stati membri, ma richiede che di ogni comunicazione intercorsa sia data comunque tempestiva comunicazione al Ministero della giustizia.

Il Capo II (artt. 4-6) disciplina il procedimento per l'emissione di un ordine di protezione europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana.

In particolare, l'articolo 4 modifica il codice di procedura penale, intervenendo sull'articolo 282-*quater*, che disciplina l'obbligo per l'autorità giudiziaria di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza, ai servizi sociali e alla persona offesa l'adozione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-*bis*) e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-*ter*).

Lo schema di decreto aggiunge che nella stessa comunicazione la persona offesa deve altresì essere informata della possibilità di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.

L'articolo 5 stabilisce quindi che su richiesta della persona offesa (o del suo legale rappresentante), l'ordine di protezione europeo può essere emesso dallo stesso giudice che ha adottato la misura cautelare. Il presupposto è che la persona da proteggere dichiari di voler risiedere o soggiornare in diverso Stato UE; essa dovrà infatti indicare nella richiesta – a pena d'inammissibilità – il luogo nel quale intende trasferirsi, nonché la durata e le ragioni dello spostamento.

Il giudice emette dunque un'ordinanza – in conformità al modello allegato allo schema di decreto legislativo – contenente le informazioni prescritte dalla direttiva (v. sopra), tra le quali si ricordano in particolare, l'eventuale ammissione al gratuito patrocinio, nonché la possibilità di indicare nell'ordine di protezione l'eventuale utilizzo di un dispositivo tecnologico di controllo.

Se il giudice non accoglie la richiesta di ordine di protezione europeo, la persona protetta può impugnare l'ordinanza di rigetto o inammissibilità in Cassazione.

L'articolo 6 prevede quindi che l'ordine di protezione europeo sia trasmesso al Ministero della giustizia affinché lo inoltri all'autorità competente dello Stato nel quale dovrà essere eseguito. Il Ministero comunicherà all'autorità giudiziaria nazionale gli esiti della trasmissione affinché sia possibile – in caso di rifiuto del riconoscimento della misura – comunicarlo alla persona da proteggere.

Il Capo III (artt. 7-10) disciplina invece il procedimento per riconoscere in Italia un ordine di protezione europeo emesso dall'autorità di un altro Stato membro.

L'articolo 7 affida la competenza per il riconoscimento alla Corte d'appello nel cui distretto risiede (o ha dichiarato di voler risiedere) la persona protetta.

L'articolo 9 elenca le ragioni che giustificano un mancato riconoscimento della misura. In particolare la direttiva prevede che in alcune circostanze l'autorità competente dello Stato di esecuzione abbia facoltà di rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo: se l'ordine di protezione europeo è incompleto; se l'ordine si fonda su un atto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione; se l'ordine si fonda sull'esecuzione di una sanzione o una misura coperta da amnistia; se la persona che determina il pericolo è coperta da immunità nello Stato di esecuzione; se l'ordine si fonda su un'azione penale prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; se vi è un contrasto con il principio del *ne bis in idem*; se la persona che determina il pericolo non è penalmente responsabile per motivi di età; se l'ordine si fonda su una condotta commessa, anche solo per una parte importante o essenziale, all'interno dello Stato di esecuzione.

Rispetto ai presupposti indicati dall'articolo 10 della direttiva, il Governo aggiunge che può essere respinto un ordine di protezione europeo che richieda misure di protezione diverse dall'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-*bis*) e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-*ter*). Contro la decisione della Corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione, con le stesse modalità introdotte per la procedura attiva.

Se l'ordine di protezione europeo viene riconosciuto, il Ministero della giustizia ne dà comunicazione all'autorità estera competente, ma soprattutto alla

persona protetta e alla persona che determina il pericolo nonché alla polizia giudiziaria e ai servizi sociali del luogo ove la persona protetta ha dichiarato di volersi stabilire.

In caso di violazione dell'ordine di protezione: la polizia informa il procuratore generale presso la Corte d'appello; il procuratore può chiedere alla Corte d'appello l'applicazione di una misura coercitiva più grave; la Corte d'appello, se ritiene che sussistano i presupposti, applica una misura coercitiva più grave, per un termine massimo di 30 giorni. Decorso tale termine, la misura perde efficacia.

Il Governo – come risulta più chiaro dalla lettura del successivo articolo 11 dello schema – intende dunque riconoscere all'autorità giudiziaria nazionale il potere di applicare una misura cautelare, dall'efficacia temporanea, garantendo così all'autorità dello Stato che ha emesso l'ordine di protezione 30 giorni di tempo per decidere se e in che misura modificare la misura e reagire alla violazione dell'ordine. Si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative alle misure cautelari personali: all'interrogatorio di garanzia provvede il Presidente della Corte d'appello o un magistrato da lui delegato e ogni provvedimento adottato dovrà essere comunicato all'autorità competente dello Stato di emissione.

Il Capo IV (artt. 11-12) disciplina la validità e l'efficacia dell'ordine di protezione europeo e soprattutto chiarisce – rispetto alla formulazione dell'articolo 10 – il riparto di competenze tra Stato di emissione e Stato di riconoscimento della misura, in relazione alla violazione dell'ordine di protezione europeo.

In base all'articolo 11 spetta infatti all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di protezione decidere circa la sua proroga, l'eventuale riesame, l'annullamento o la sostituzione della misura, nonché eventualmente applicare più gravi misure cautelari.

Le modifiche all'ordine di protezione decise dall'autorità di emissione dovranno essere recepite dalla Corte d'appello (articolo 12), con lo stesso procedimento previsto per il riconoscimento della misura, ivi compreso l'eventuale ricorso in Cassazione.

Infine, il Capo V (artt. 13-16): disciplina la trasmissione delle informazioni relative all'attuazione della direttiva alla Commissione europea (articolo 13). In particolare, ogni anno, entro il 31 dicembre, il Ministero della giustizia dovrà inviare un rapporto circa il numero degli ordini di protezione emessi e riconosciuti; salvaguarda eventuali accordi diversi con Stati membri UE, rispondenti comunque agli obiettivi della direttiva, ovvero alla semplificazione delle modalità di riconoscimento reciproco delle misure di protezione (articolo 14); contiene la clausola di invarianza finanziaria (articolo 16).

L'articolo 15 detta disposizioni sulla tutela dei dati personali, richiamando il necessario rispetto del Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) per la parte riguardante la tutela dei dati in ambito giudiziario (artt. 46-52) e stabilendo che i dati trattati a norma del provvedimento sul reciproco riconoscimento dell'ordine di protezione devono essere utilizzati esclusivamente per tali finalità. Peraltro, lo schema ritiene compatibili con tali finalità il trattamento dei dati a fini di indagine o perseguimento di reati o a fini di prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica. Inoltre, lo schema riconosce all'interessato il diritto a ottenere che « i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 3 dicembre 2014, a pagina 25, prima colonna, quarantaduesima, le parole: «ed un'intensa ramificazione della mafia anche nell'ambito della politica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «e addirittura il fenomeno della cosiddetta Mafia Capitale».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04211 Grande: Sull'eventuale ricorso alla Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità perpetrati in Ucraina	38
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	42
5-04212 Locatelli: Sulle procedure elettorali per il rinnovo dei COMITES	39
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	44

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. C. 2515 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
ALLEGATO 3 (Emendamento)	46
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
ALLEGATO 4 (Emendamento)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
ALLEGATO 5 (Emendamento)	48

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.35.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità

delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04211 Grande: Sull'eventuale ricorso alla Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità perpetrati in Ucraina.

Marta GRANDE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, auspicando un ruolo

incisivo da parte del nostro Paese in coerenza con la presidenza semestrale di turno dell'Unione europea.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marta GRANDE (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta testé ricevuta, ritenendo che la tempestiva attivazione della Corte sia essenziale ai fini dell'accertamento delle responsabilità per le atrocità commesse in Ucraina.

5-04212 Locatelli: Sulle procedure elettorali per il rinnovo dei COMITES.

Alessio TACCONI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessio TACCONI (Misto), intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatto ritenendo che gli elementi di risposta forniti dal sottosegretario Della Vedova configurino un'informativa accurata e chiarificatrice che va a vantaggio dei connazionali all'estero.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

C. 2515 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 settembre scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Finanze e che la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole corredato di una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente il relatore, onorevole Rabino, ha presentato l'emendamento 3.1 (*vedi allegato 3*). Dà quindi conto delle sostituzioni.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, illustra l'emendamento a sua firma 3.1, di recepimento della condizione apposta al parere favorevole della Commissione Bilancio, e finalizzato, in particolare, ad adeguare la norma sulla copertura finanziaria alla prassi contabile, prevedendo l'esplicito riferimento alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla deliberazione relativa al conferimento del mandato al relatore ritenendo che l'eventuale perdita di gettito derivante

dall'attuazione dell'Accordo sarà ampiamente bilanciata dal rilancio della competitività delle nostre aziende e dalla loro maggiore proiezione sui mercati dei Paesi coinvolti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera altresì di conferire il mandato al relatore, onorevole Rabino, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

C. 2574 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 settembre scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Finanze, mentre le Commissioni Bilancio, Lavoro e Affari sociali hanno espresso parere favorevole con una condizione. Avverte inoltre che, poiché la condizione apposta al parere favorevole della Commissione Bilancio è finalizzata a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, la relatrice, onorevole Zampa, ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento della stessa condizione (*vedi allegato 4*). Dà quindi conto delle sostituzioni.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, illustra il proprio emendamento 3.1, finalizzato a fare decorrere dal 2015 gli oneri di attuazione della legge, in ragione dei tempi necessari all'entrata in vigore dell'Accordo.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 della relatrice.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla deliberazione relativa al conferimento del mandato al relatore, ritenendo che, in considerazione degli oneri connessi all'attuazione dell'Accordo, quantificati in oltre 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, la ratifica dell'Accordo, peraltro siglato nel 1995, non dovrebbe rappresentare una priorità del Governo in un momento di grave crisi economica come quella in atto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Zampa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

C. 2575 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 ottobre scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Finanze mentre le Commissioni Bilancio, Lavoro e Affari sociali hanno espresso parere favorevole con una condizione. Avverte inoltre che, poiché la condizione apposta al parere favorevole della Commissione Bilancio è finalizzata a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, il relatore, onorevole Rabino, ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento della stessa condizione (*vedi al-*

legato 5). Dà quindi conto delle sostituzioni.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, illustra il proprio emendamento 3.1 che, come nel caso del precedente provvedimento, è finalizzato a fare decorrere dal 2015 gli oneri di attuazione della legge, in ragione dei tempi necessari all'entrata in vigore dell'Accordo. Coglie l'occasione per segnalare che la condizione apposta ai pareri favorevoli delle Commissioni Lavoro e Affari sociali è, in entrambi i casi, volta ad ottenere la riformulazione della formula di copertura al fine di escludere *in toto* la possibilità di ridurre il Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, segnala che tale possibilità è contemplata dalla clausola di salvaguardia, operante soltanto in caso di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Inoltre, sempre entro tali limiti, ritiene che la scelta dei Fondi a cui attingere appare coerente con la materia oggetto dell'Accordo in esame.

Manlio DI STEFANO (M5S) manifesta concerto per quanto segnalato dal relatore, non essendo ad oggi prevedibile se vi saranno o meno scostamenti rispetto alla quantificazione degli oneri e, dunque, ritenendo che non possa essere esclusa la riduzione di due fondi destinati a sostenere fondamentali politiche nazionali. Ribadisce che il provvedimento in esame pone un problema politico di fondo, connesso alla questione dei coloni in Israele. Inoltre, ritiene che l'Accordo in titolo non offra certezze ai lavoratori italiani in Israele sul versante dei loro diritti previdenziali. In generale, ribadisce la contrarietà del suo gruppo al riconoscimento dei territori occupati da Israele che, grazie al

provvedimento in titolo, sembrano invece ricevere un avallo indiretto da parte del Governo italiano. Ritiene, peraltro, che lo stesso Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Federica Mogherini, si sia di recente espressa in termini favorevoli al riconoscimento dello Stato della Palestina e che l'Italia, cogliendo l'occasione della ratifica di questo provvedimento apparentemente secondario, potrebbe compiere un passo in avanti in tale direzione.

Vincenzo AMENDOLA (PD) interviene al fine di chiarire che le norme dell'Accordo in esame afferiscono al contratto di colonia e non anche alla questione del riconoscimento dei territori occupati da Israele o al ruolo svolto dai coloni israeliani. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo, che è finalizzato a tutelare i lavoratori italiani in Israele. Quanto al tema del riconoscimento dello Stato della Palestina, si tratta di una questione delicata e complessa, che è al centro della riflessione europea e alla quale il suo gruppo dedicherà un approfondimento specifico in occasione di una imminente missione nella regione mediorientale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Rabino, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione a risposta immediata n. 5-04211 Grande: Sull'eventuale ricorso alla Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità perpetrati in Ucraina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dall'onorevole Grande deve essere analizzata alla luce delle disposizioni dello Statuto di Roma relative alle condizioni di procedibilità della Corte penale internazionale (articoli 12 e seguenti).

In linea generale, la giurisdizione della Corte può essere attivata in tre casi:

da uno Stato parte che segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più crimini contemplati nello Statuto appaiono essere stati commessi;

dal Procuratore che può iniziare le indagini di propria iniziativa;

dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che, nell'ambito delle prerogative che gli vengono attribuite dalla Carta dell'ONU, può segnalare al Procuratore una situazione nella quale uno o più di crimini appaiono essere stati commessi.

Nei casi in cui il Procuratore agisce su iniziativa di uno Stato o *motu proprio*, esercizio della giurisdizione della Corte è subordinato al fatto che la giurisdizione della Corte sia stata accettata o dallo Stato sul cui territorio è stato commesso il crimine o dallo Stato di cittadinanza dell'accusato. L'accettazione della competenza della Corte è automatica per gli Stati che hanno ratificato lo Statuto. Gli Stati non parte dello Statuto possono accettare la giurisdizione della Corte con una dichiarazione *ad hoc*.

Nel caso di specie, l'Ucraina non è parte dello Statuto di Roma. L'Ucraina ha firmato lo Statuto della Corte penale in-

ternazionale il 20 gennaio 2000 ma non lo ha mai ratificato, anche in ragione della pronuncia, resa l'11 luglio 2001, dalla Corte Costituzionale ucraina, secondo cui lo Statuto di Roma, nella parte in cui riconosce alla Corte penale internazionale una giurisdizione complementare a quella dei tribunali nazionali, sarebbe in contrasto con le disposizioni della Costituzione ucraina per le quali l'amministrazione della giustizia è di esclusiva competenza dei tribunali interni.

Ne consegue che l'eventuale segnalazione, operata da uno Stato parte al Procuratore, di crimini commessi in uno Stato non parte dello Statuto impedirebbe l'attivazione delle indagini.

Vero è che lo scorso 17 aprile, l'Ucraina ha depositato presso il Cancelliere della Corte penale internazionale una dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte, che però è relativa ai soli crimini commessi sul territorio ucraino nell'ambito della repressione delle proteste di piazza da parte del Governo di Yanukovich. Più in particolare, l'accettazione della giurisdizione della Corte è limitata ai crimini commessi nel periodo ricompreso tra il 21 novembre 2013 – giorno in cui hanno avuto inizio le proteste contro il Governo di Yanukovich, in seguito alla decisione di quest'ultimo di non firmare l'accordo di associazione con l'Unione europea – e il 22 febbraio 2014 – giorno della destituzione di Yanukovich da parte del Parlamento e della sua fuga.

Così stando le cose, l'attivazione della Corte penale internazionale in relazione ai fatti di Ucraina potrebbe discendere uni-

camente da un'iniziativa del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite, poiché, solo in questo caso, la Corte penale potrebbe esercitare la propria giurisdizione anche nei confronti di soggetti appartenenti a Stati estranei al sistema (caso *al-Bashir* e caso *Gheddafi*). Ai sensi dello Statuto ONU l'eventuale Risoluzione del Consiglio di sicurezza dovrebbe incontrare il favore dei cinque membri permanenti del Consiglio.

Anche se la via del ricorso alla Corte Penale Internazionale è impedito dal sistema normativo vigente, l'Italia è stata fin dall'inizio della crisi impegnata perché fossero ripristinate condizioni di sicurezza e stabilità sul terreno, necessarie per evitare il prolungarsi di tensioni, violenze e destabilizzazione. In tale contesto, mirate pressioni sono state esercitate su Kiev affinché fossero avviate senza ritardi indagini effettive proprio sulle violenze commesse negli scontri prima a Kiev e poi nel resto del Paese, assicurando alla giustizia i responsabili. Va ricordato al riguardo che proprio in concomitanza con la fase più critica degli scontri a Maidan ed in reazione alla repressione delle manifestazioni, sono state decise sanzioni personali (*asset freeze*) da parte UE nei confronti dell'allora Presidente Yanukovich e di esponenti della dirigenza ucraina del tempo. Su tale direttrice continuiamo ad esercitare pressioni sull'attuale dirigenza,

affinché piena luce sia fatta su tutte le violenze perpetrate nel Paese, ad ovest, come ad est, anche attraverso commissioni d'inchiesta *ad hoc*.

Abbiamo sempre lavorato, sia bilateralmente (attraverso frequenti colloqui con le controparti russe ed ucraine a livello di Capi di Stato e di Governo, come a Milano lo scorso 17 ottobre, e a livello ministeriale, come in occasione del Consiglio Ministeriale dell'OSCE in corso a Basilea), sia nel quadro dell'azione portata avanti dall'Unione europea, sia sostenendo gli sforzi di mediazione dell'OSCE, perché fosse privilegiata la via del dialogo e di una soluzione negoziata e condivisa della crisi, così come anche ricordato l'altro ieri dal Ministro Gentiloni a margine delle ministeriali esteri della NATO. Riteniamo cruciale l'interlocuzione diretta fra Ucraina e Russia e l'assunzione di precise responsabilità di entrambe le dirigenze. Il dialogo diretto ha condotto a risultati incoraggianti in termini di cessazione delle ostilità, così come di accordo su questioni energetiche e sull'impatto dell'Accordo di Associazione tra UE ed Ucraina sull'economia russa. Continueremo dunque a perseguire con convinzione, assieme ai nostri *partner* europei, questo percorso costruttivo, esercitando opportune pressioni sulle parti per scelte responsabili e sostenibili, nell'interesse della pace e della stabilità in Europa.

ALLEGATO 2

Interrogazione a risposta immediata n. 5-04212 Locatelli: Sulle procedure elettorali per il rinnovo dei COMITES.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo scorso 19 settembre sono state indette le elezioni per il rinnovo dei Comites, il cui svolgimento era previsto per il 19 dicembre in ottemperanza al dettato normativo. Il decreto-legge n. 67 del 2012, dopo i rinvii già disposti nel 2008 e nel 2010, stabiliva infatti che le elezioni si sarebbero dovute tenere entro il 2014.

L'articolo 10 del decreto-legge 109, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, non ha autorizzato le elezioni, come premesso dagli Onorevoli Interroganti, ma ha stabilito nuove modalità per l'esercizio del diritto di voto limitatamente a tale tornata elettorale, prevedendo il voto per corrispondenza con l'invio del plico elettorale ai soli elettori che abbiano richiesto all'Ufficio consolare competente l'iscrizione nell'elenco elettorale. Il citato articolo 10 stabilisce che le domande debbano pervenire all'Ufficio consolare competente entro il trentesimo giorno antecedente la data del voto.

I termini e le condizioni per la presentazione delle liste di candidati sono invece rimasti immutati rispetto a quelli stabiliti dalla normativa precedente. Tali termini stabiliscono che la presentazione delle liste dei candidati avvenga entro il 30° giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Alla scadenza prevista, il 19 ottobre scorso risultano presentate 179 liste per l'elezione di 101 Comites.

Come è stato ricordato anche dal Ministro degli Esteri, On. Gentiloni, nel corso della sua audizione programmatica e del recente *question time* in Aula Camera, già dai primi giorni del suo mandato gli fu segnalata dai nostri uffici competenti una situazione caratterizzata da una scarsis-

sima partecipazione elettorale. All'approssimarsi della scadenza prevista del 19 novembre, infatti, gli elettori che avevano richiesto l'ammissione al voto erano intorno al 2 per cento degli aventi diritto. In questo quadro s'inseriva anche il parere sulla Stabilità di questa Commissione Esteri che ravvisava l'esigenza del rapido svolgimento da parte del Maeci di « accurate procedure di controllo e di fattibilità in vista delle prossime consultazioni elettorali del Comites ». Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2014 ha pertanto deciso di dare più tempo ai nostri elettori residenti all'estero per manifestare la volontà di votare per il rinnovo dei Comites, posticipando tale termine al 18 marzo 2015 e rinviando le elezioni al 17 aprile 2015 al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, senza modificare i termini per la presentazione delle liste dei candidati. Mi auguro che ciò favorisca una partecipazione più ampia e le prime informazioni che abbiamo vanno, almeno in parte, in questa direzione.

In questo quadro, è stato anche dato mandato agli uffici di approfondire le modalità con le quali risolvere la questione relativa alle 24 Sedi in cui al momento non è previsto lo svolgimento delle elezioni Comites a causa della mancata presentazione di alcuna lista di candidati valida.

Quanto alla campagna informativa, le nostre Sedi all'estero hanno assicurato fin dal mese di agosto scorso, attraverso tutti i mezzi a propria disposizione e anche con il diretto e attivo coinvolgimento di Comites e delle associazioni degli italiani all'estero, hanno diffusamente informato in

merito alla necessità di iscrizione nell'elenco elettorale per partecipare all'elezione dei Comites, Lo stanziamento previsto per le attività di informazione, pari a 2 milioni di euro, ha consentito l'invio di una comunicazione ad ogni nucleo familiare in cui, sulla base dei dati delle anagrafi consolari, risultava presente almeno un cittadino maggiorenne alla data delle elezioni. Sono state così inviate oltre 2,6 milioni di lettere ad altrettanti nuclei familiari. Ricordo infine che il MAECI ha concordato con la RAI la diffusione di *spot* informativi sulle elezioni, realizzati in due differenti versioni: l'una destinata alla trasmissione sulle reti generaliste (RAI 1, RAI

2 e RAI 3), visibili via satellite in Europa; l'altra per la diffusione su RAI Italia, visibile fuori Europa.

Vorrei concludere assicurando che anche del differimento dei termini disposti dal decreto-legge n. 168 del 18 novembre 2014 sarà assicurata la più ampia diffusione attraverso una campagna informativa sui canali televisivi (a breve saranno trasmessi dalla RAI i nuovi *spot* con le nuove scadenze stabilite dal decreto-legge), contatti regolari con i Comites e le associazioni; l'affissione di materiale presso le Sedi e l'utilizzo delle piattaforme informatiche.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (C. 2515 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Al comma 1 sostituire le parole: « della proiezione » con le seguenti: « delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016. ».

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 (C. 2574 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (C. 2575 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 490.000 per l'anno 2015 e in euro 1.719.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abbinate (Parere alla I Commissione) (*Esame del testo base e rinvio*) 49

ATTI DEL GOVERNO:

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 116 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 52

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 55

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 9.05.

Revisione della parte seconda della Costituzione.

C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame del testo base e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elio VITO, *presidente*, comunica che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, quindi, che il provvedimento in titolo è al momento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 16 dicembre e che la Commis-

sione dovrà pertanto esprimere il parere alla Commissione affari costituzionali la prossima settimana.

Ricorda quindi che oggi, 4 dicembre, si celebra la festa di Santa Barbara, patrona dell'artiglieria, ma anche dei Vigili del fuoco e dei Marinai. Coglie, quindi, l'occasione per testimoniare, anche a nome della Commissione, sentimenti di solidarietà ai nostri due fucilieri di Marina trattenuti in India da oltre 1000 giorni, ricordando, peraltro, che lo scorso anno, proprio in questo giorno l'Assemblea della Camera ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno 9/1670/A-R/1 che ha impegnato il Governo ad assicurare il loro celere e sicuro rientro in Patria.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che il disegno di legge del Governo di riforma costituzionale, presentato al Senato lo scorso 8 aprile ed attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione affari costituzionali della Camera, reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi

di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Rileva, preliminarmente, che l'esame da parte della Commissione difesa è limitato ai profili di competenza di questa Commissione e, pur tuttavia, ritiene opportuno richiamare i principi generali di questa importante riforma costituzionale.

In primo luogo osserva che l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale modifica l'articolo 55 della Costituzione in materia di «funzioni delle Camere», inserendo nuovi commi che rivisitano profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento. Viene così disposta la fine del bicameralismo paritario e perfetto nel nostro ordinamento e si configura un diverso assetto costituzionale, caratterizzato da un bicameralismo differenziato in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato, ma con i due organi che hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Il procedimento legislativo rimane infatti bicamerale, con un ruolo perfettamente paritario delle due Camere, solamente in limitati casi ed, in particolare, per le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolare, le leggi in materia di ordinamento, elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni; per le leggi recanti principi fondamentali sul sistema di elezione e sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, nonché per le leggi che stabiliscono la durata degli organi elettivi regionali e i relativi emolumenti. Una norma di chiusura aggiunge a tali ipotesi anche «gli altri casi previsti dalla Costituzione».

Tutte le altre leggi sono invece approvate dalla sola Camera dei deputati, con un procedimento legislativo monocamerale; il Senato, entro dieci giorni, su ri-

chiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento: le proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva.

Viene previsto poi un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, secondo il quale, in deroga a quello ordinario, la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato solamente a maggioranza assoluta. In particolare, per alcune categorie di leggi la Camera, se non intende adeguarsi al parere del Senato, deve pronunciarsi «nella votazione finale» a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Infine, viene attribuita al Senato la facoltà, secondo le norme che saranno previste dal suo regolamento, di svolgere attività conoscitive, nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati (sesto comma).

Osserva, inoltre, che il nuovo terzo comma dell'articolo 55 della Costituzione prevede che «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione». I senatori cessano dunque di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall'articolo 67 della Costituzione, il quale, nel testo vigente, fa di «ogni membro del Parlamento» il rappresentante della Nazione. Al riguardo, fa presente che l'articolo 2 del disegno di legge, come approvato dal Senato, definisce – modificando l'articolo 57 della Costituzione – una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica: in particolare, rispetto agli attuali 315 senatori elettivi previsti dal secondo comma dell'articolo 57, il Senato sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali. A questi si aggiungono 5 senatori che «possono essere nominati dal Presidente della Repubblica». Per il Senato, dunque, oltre a diminuire in maniera rilevante il numero dei componenti, l'elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un'elezione di secondo grado. Con-

seguentemente, per quanto riguarda la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, il nuovo quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione attribuisce tale potere alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la « funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo ».

A sua volta il Senato della Repubblica « rappresenta le Istituzioni territoriali » e concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, come si è detto, alla funzione legislativa. Inoltre, al Senato è espressamente attribuita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

Infine, in base al sesto comma dell'articolo 55 della Costituzione, non modificato in questa sede, il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla legge.

Passando ai profili di interesse della Commissione difesa, osserva che l'articolo 17 modifica l'articolo 78 della Costituzione che disciplina la deliberazione dello stato di guerra, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione ed a conferire al Governo i poteri necessari. Tale disposizione caratterizza il nuovo bicameralismo differenziato previsto dalla riforma in esame sancendo in Costituzione la necessità di collaborazione unicamente tra l'organo legislativo e l'Esecutivo collegati dal rapporto di fiducia. A questo proposito ricorda come la scelta operata dall'Assemblea costituente di individuare nel Parlamento, in quanto rappresentativo della intera nazione, l'organo costituzionale nel quale formare la volontà politica di deliberare lo stato di guerra si poneva in discontinuità con il precedente ordinamento liberale, nel quale la decisione spettava sostanzialmente al Governo e le Camere dovevano essere informate.

Resta immutata invece, la previsione di cui all'articolo 11 della Costituzione, in base alla quale l'Italia « ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione

delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ».

Tatiana BASILIO (M5S) ribadisce la posizione del proprio gruppo nettamente contraria ad ogni tipo di guerra, anche quella mascherata nella forma di missioni fuori dei confini nazionali per il mantenimento della pace. Infatti, di tutte le missioni militari cui l'Italia partecipa, solo la missione UNIFIL in Libano presenta le caratteristiche di un intervento pacificatore.

Ritiene, inoltre, che le criticità recentemente emerse con riguardo alle modalità di invio di armi e militari in Kuwait debbano far propendere per il mantenimento dell'attuale formulazione dell'articolo 78 della Costituzione, ravvisando l'opportunità di assicurare che la deliberazione dello stato di guerra avvenga con un pronunciamento di entrambe le Camere. Manifesta, infatti, preoccupazione per il fatto che le modifiche proposte possano assegnare decisioni così importanti, quale quella della deliberazione dello stato di guerra, ad una maggioranza parlamentare che discenda da una legge elettorale maggioritaria e non della volontà della maggioranza del Paese, soprattutto nel caso sia approvata la legge elettorale in discussione al Senato, che permette a una esigua minoranza del Paese di diventare maggioranza parlamentare.

Per tale ragione, ritiene che dovrebbe quantomeno prevedersi che tale decisione sia adottata da una maggioranza qualificata, in modo da poter rendere il più possibile condivisa una decisione così delicata.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.45.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa.

Atto n. 116.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del programma pluriennale in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Scanu, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e il deputato Frusone ha presentato una proposta alternativa di parere contrario.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Alfano per lo sforzo compiuto anche con sacrificio personale per essere presente alla seduta, riferisce che da ieri è stato fatto oggetto di continue pressioni, provenienti da parti diverse, miranti a indurlo a rivedere la sua proposta di parere. Dopo aver valutato attentamente ma serenamente i suggerimenti pervenutigli ed avere ulteriormente riflettuto, si è convinto, in piena autonomia e indipendenza di giudizio, dell'opportunità di apportare alla sua prima proposta qualche limitata riformulazione migliorativa, nello stesso spirito della proposta iniziale, che è quello di garantire il controllo del Parlamento sull'operato del Governo e la trasparenza della spesa pubblica.

Presenta quindi una nuova formulazione (*vedi allegato*) della sua proposta di parere favorevole con condizioni, chia-

rendo, in particolare, che la nuova condizione introdotta sotto il n. 5) recepisce la condivisibile indicazione venuta ieri dal deputato Causin. Quanto alla proposta alternativa di parere del deputato Frusone, che ha valutato attentamente, rileva che è basata su un'impostazione così radicalmente diversa rispetto alla sua proposta di parere che non ritiene possibile addivenire ad una proposta di parere unitaria.

Luca FRUSONE (M5S) ribadisce le perplessità e i dubbi già manifestati nella precedente seduta sul programma navale e conferma la contrarietà del gruppo del Movimento 5 Stelle anche con riferimento alla nuova proposta di parere appena illustrata dal relatore.

In particolare ritiene non condivisibile la pratica di stanziare le risorse finanziarie necessarie per i programmi pluriennali d'armamento della Difesa nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico, scardinando in questa maniera l'impianto della legge di riforma dello strumento militare che ha individuato nel paradigma 50, 25, 25, il rapporto percentuale ideale di spesa da ripartire tra i tre principali settori, ossia personale, esercizio e investimenti.

Osserva, peraltro, che i nuovi pattugliatori polivalenti d'altura assomigliano per caratteristiche tecniche più alle fregate FREMM, il cui programma di acquisizione non si è ancora del tutto concluso, che alle vecchie unità navali da sostituire. Quanto, poi, alla nave anfibia, se si considera la stazza, la nuova unità navale è più simile per tonnellaggio alla portaerei Cavour che non alle analoghe unità francesi. Si tratta di navi di cui il Paese non ha bisogno e lancia un monito affinché non si sprechino inutilmente risorse finanziarie importanti.

Infine, rileva che nella Tabella E della legge di stabilità per il 2015, i contributi ventennali relativi al programma navale autorizzati dalla precedente legge di stabilità sembrano essere concentrati in un arco temporale più limitato e per tale ragione sottolinea la necessità di maggiori chiarimenti da parte del Governo.

Tutto ciò considerato, non ravvisando elementi di novità nelle modifiche apportate dal relatore alla proposta di parere, mantiene la proposta alternativa di parere contrario presentata nella precedente seduta.

Massimo ARTINI (Misto) preannuncia che voterà contro la proposta di parere del relatore e a favore, invece, della proposta alternativa presentata dal collega del Movimento 5 Stelle.

Evidenzia, infatti, che né la documentazione sul programma navale trasmessa in allegato allo schema di decreto, né gli elementi di informazione forniti nelle audizioni riescono a chiarire per quale motivo il nostro Paese si stia dotando di una siffatta nave anfibia e di unità navali così sovradimensionate.

Infine, ricorda che in occasione dell'audizione svolta ad inizio della legislatura il Capo di stato maggiore della Marina, Ammiraglio De Giorgi, ad una sua precisa domanda rispose che la nave anfibia avrebbe potuto alloggiare anche mezzi francesi di cui l'Italia non è attualmente in grado di dotarsi e, pertanto, si domanda quale possa essere il braccio di mare dove potrebbero svolgersi le operazioni congiunte dei due citati Stati.

Elio VITO, *presidente*, rilevato che sono state presentate una proposta di parere favorevole con condizioni e una proposta alternativa di parere contrario, ricorda alla Commissione – anche in considerazione del fatto che questa è la prima volta che la stessa Commissione esamina un programma d'armamento ai sensi dell'articolo 536, comma 2, lett. *b*), del codice dell'ordinamento militare – che in base al citato articolo il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, deve trasmettere nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che devono essere espressi entro trenta giorni dalla loro

assegnazione. In tal caso, qualora sugli schemi nuovamente inviati le Commissioni competenti esprimano parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale, il programma d'armamento non può essere adottato. In ogni altro caso il Governo può procedere all'adozione del decreto.

Reputa pertanto opportuno che il Governo chiarisca fin d'ora, nell'ipotesi che sia approvata la proposta di parere del relatore, se intenda conformarsi alle condizioni poste in essa.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, premesso che il Governo si riserva di valutare con attenzione le condizioni poste dal parere che la Commissione si accinge ad approvare, rileva fin d'ora che le più impegnative sembrano essere quelle di cui ai numeri 2) e 3) e soprattutto 4). Quanto a quest'ultima condizione, reputa opportuno che la Commissione precisi che la volontà non è quella di impedire l'avvio del programma d'armamento fino al momento in cui il Governo avrà reso alla Commissione i chiarimenti da questa richiesti e che pertanto anche prima di allora il Governo può procedere alla realizzazione del programma stesso. Osserva infatti che il limite del 25 per cento massimo di spesa per investimenti deve essere rispettato nei termini di legge e come obiettivo, ma non può, per il Governo, arrestare la realizzazione del programma in esame.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, osserva che la condizione n. 4) non si presta a dubbi interpretativi: essa chiede che il Governo, all'interno del prossimo Documento programmatico pluriennale, chiarisca in che modo intenda garantire, nell'intero arco temporale di riferimento del programma d'armamento in esame, il rispetto di un vincolo che non è posto in questo momento dalla Commissione, ma è stato stabilito in sede di esame della legge Di Paola, ossia di un provvedimento che, anche sotto questo profilo specifico, è stato pensato e voluto da un ministro

proveniente dagli stessi ranghi delle Forze armate e che non è suscettibile di interpretazioni.

Elio VITO, *presidente*, prende atto delle dichiarazioni di voto contrarie dei gruppi del Movimento 5 Stelle, di SEL e del deputato Artini. Non essendovi altre richieste di intervento, ricorda che sarà posta in votazione per prima la proposta

di parere del relatore, nella nuova formulazione presentata oggi, e che la proposta di parere alternativa sarà posta in votazione solo qualora sia respinta la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (Atto n. 116).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa, unitamente alle schede illustrative allegate dal Governo, relative ai singoli programmi,

premessi che:

ulteriori elementi informativi – la cui richiesta si è resa necessaria per la complessità e l'ampiezza del programma in esame – sono stati acquisiti attraverso audizioni che hanno avuto luogo presso la Commissione Difesa del Senato (Capo di Stato maggiore della Marina, Ammiraglio De Giorgi) e presso la Commissione Difesa della Camera (Capo di Stato maggiore della Difesa, Ammiraglio Binelli Mantelli);

il « Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa » è presentato nei documenti in esame come scelta indispensabile con la seguente motivazione: « per arrestare il processo di rapida scomparsa della flotta, è necessario avviare con la massima urgenza un programma navale di emergenza finalizzato alla salvaguardia della capacità dello strumento militare, mediante l'acquisizione di nuove piattaforme performanti e all'avanguardia, con equipaggiamento contenuto e modulare, di adeguate dimensioni, con elevata autonomia logistica e rapidità di dislocazione e d'intervento, versatili, flessibili e sostenibili, proiettabili e interoperabili »;

nelle schede illustrative, le caratteristiche delle diverse classi di unità navali

da realizzare vengono individuate, per alcune, come caratteristiche operative e, per altre, come caratteristiche tecniche e progettuali, non consentendo una valutazione complessiva dei costi rispetto ai benefici;

le schede illustrative per le diverse classi di unità navali previste dal programma chiariscono che il Governo si propone di ottimizzare le caratteristiche operative, tecniche e progettuali e gli aspetti logistici delle unità navali che la Marina intende acquisire: al riguardo appare necessario che tali caratteristiche siano definite nel dettaglio in sede contrattuale;

le schede illustrative dei singoli programmi precisano che questi saranno sviluppati « in accordo con i moderni criteri di *procurement*, assicurando già nella fase di acquisizione, senza soluzione di continuità, l'implementazione di un sistema logistico integrato (SLI) per il supporto in servizio non inferiore a 10 anni, il mantenimento e miglioramento del livello di efficienza e prontezza operativa, il progressivo rinnovamento tecnologico di sistemi/apparati, la prevenzione delle obsolescenze e l'accrescimento della capacità di supporto *in house* tramite convergenza sinergica tra industria e stabilimenti di lavoro della Marina militare »;

secondo quanto riportato nello schema in esame « nel prossimo decennio è prevista la dismissione di 51 unità navali (senza considerare il naviglio minore) che, per l'avvenuto superamento della vita ope-

rativa, risultano già oggi parzialmente non più impiegabili in maniera efficace e sicura »;

al riguardo appare opportuno che il Governo trasmetta alla Commissione un elenco delle singole unità da dismettere, precisando per ognuna la data di entrata in linea operativa e la data della prevista cessazione;

è sicuramente opportuno avviare il programma con tempestività e trasparenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il Governo trasmetta alla Commissione l'elenco delle singole unità navali da dismettere nel prossimo decennio, precisando per ognuna di esse la data di entrata in linea operativa e la data della prevista cessazione;

2) il Governo assicuri che le imprese che risulteranno assegnatarie dei programmi oggetto del parere parlamentare si impegnino contrattualmente con il committente a fornire tutto ciò che riguarda il supporto logistico integrato e l'accrescimento delle capacità di supporto *in house*;

3) il Governo trasmetta alla Commissione, non appena disponibili, i contenuti essenziali degli accordi negoziali tra il Ministero della difesa e le imprese assegnatarie dei programmi oggetto del parere parlamentare, comprensivi delle eventuali varianti apportabili in corso d'opera e delle eventuali penali, nonché i relativi capitolati tecnici, corredati dei costi unitari previsti e dei tempi di consegna;

4) posto che, secondo quanto previsto, da ultimo, dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, la spesa per investimenti su sistemi d'arma, comprensiva degli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, deve essere contenuta nella misura del 25 per cento della spesa complessiva per la funzione Difesa, il Governo chiarisca all'interno del prossimo Documento programmatico pluriennale in che modo intenda garantire tale obiettivo, nell'intero arco temporale di riferimento del programma stesso;

5) considerato che le nostre Forze armate partecipano all'estero ad operazioni congiunte con le Forze armate di Paesi alleati, nell'ambito delle missioni internazionali, si garantisca che le unità navali che la Marina intende acquisire siano in grado di operare integrandosi con i mezzi delle Forze armate dei principali Paesi alleati.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. Nuovo testo C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	57
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo unificato C. 348 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Nuovo testo C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Nota della Ragioneria generale dello Stato</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	64
ALLEGATO 2 (<i>Nota della Ragioneria generale dello Stato</i>)	68

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati

degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.

Nuovo testo C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame,

corredato di relazione tecnica, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione, reca la conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168, disciplinando la proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti adempimenti in materia di armi per uso scenico ed armi ad aria compressa o gas compresso destinate ad attività amatoriale e agonistica.

Al riguardo, fa in particolare presente che la Commissione di merito ha approvato una proposta emendativa interamente soppressiva dell'articolo 1 del testo originario del decreto-legge in titolo, concernente il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ricordando tuttavia come una norma di analogo contenuto sia stata nel frattempo introdotta nel disegno di legge di stabilità per il 2015 durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati.

In merito all'articolo 2, recante disposizioni in materia di armi ad uso scenico, armi ad aria compressa o gas compresso, ritiene di non avere osservazioni da formulare, stante il carattere procedurale della disposizione. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Nuovo testo unificato C. 348 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni

in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare e che la Commissione esaminerà il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 348 e C. 1162, elaborato dalla Commissione di merito nelle sedute del 24 settembre e del 21 ottobre 2014. Con riferimento agli articoli da 1 a 9, 16 e 17, relativi al sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, osserva che il testo reca una quantificazione degli oneri connessi all'istituzione dell'Anagrafe nazionale della biodiversità, di cui all'articolo 3, e del Portale nazionale della biodiversità, di cui all'articolo 5. Inoltre, esso prevede che il funzionamento del Comitato permanente per la biodiversità avvenga utilizzando le risorse già disponibili e in assenza di emolumenti e rimborsi per i componenti, ai sensi dell'articolo 8. Infine, il testo in esame non prevede oneri, né un esplicito obbligo di neutralità finanziaria, in relazione all'istituzione della Rete nazionale della biodiversità, di cui all'articolo 4.

Riguardo al primo aspetto – concernente gli oneri connessi all'istituzione dell'Anagrafe e del Portale – osserva che il testo indica l'entità di tale maggiore spesa, ma non il suo ambito temporale. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se l'onere debba essere inteso come annuale, pluriennale o permanente e andrebbero, inoltre, acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione, con la precisazione delle diverse tipologie di spesa – connesse a personale, strutture, attività – e della relativa tempistica, con riguardo agli oneri iniziali ed alle attività a regime.

Riguardo al secondo aspetto, concernente il Comitato permanente per la biodiversità, rileva che l'organismo è chiamato a svolgere, oltre alle funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche, di cui si prevede la soppressione, una serie di ulteriori attività nel campo della tutela della biodiversità agraria e alimentare. Al fine di verificare la coerenza fra le previsioni del testo e la clausola di neutralità finanziaria, fa presente che andrebbe chiarito se il nuovo organismo debba utilizzare le risorse già

destinate al Comitato permanente per le risorse genetiche e se, in tal caso, dette risorse siano sufficienti per finanziare lo svolgimento anche degli ulteriori compiti previsti dal testo.

Riguardo al terzo aspetto, concernente la Rete nazionale della biodiversità coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi informativi circa gli eventuali fabbisogni finanziari ascrivibili alla gestione della Rete e circa le risorse già disponibili a normativa vigente per l'espletamento delle relative funzioni.

Con riferimento agli articoli 6, 7 e 16, che prevedono l'affidamento a soggetti pubblici e privati, nonché a centri specializzati, di compiti attinenti alla conservazione delle risorse genetiche, ritiene che andrebbe chiarito se da tali attività possano derivare effetti onerosi non considerati dal testo.

In merito, infine, alle ulteriori iniziative affidate a soggetti pubblici – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, regioni, province autonome, università – in base all'articolo 1, commi 5 e 6, prende atto che le previsioni del testo hanno carattere facoltativo: pertanto i compiti previsti – sviluppo di sistemi sementieri, recupero delle risorse genetiche vegetali locali, prevenzione sul territorio, formazione in materia di biodiversità – potranno essere svolti, presumibilmente, a condizione che sussistano le necessarie disponibilità finanziarie. Sul punto ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo.

In merito all'articolo 10, in materia di Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, fa presente come andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine all'entità e all'effettiva disponibilità delle somme destinate all'alimentazione del Fondo. In proposito osserva, infatti, che la formulazione di una parte del testo, in particolare le parole « quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali », sembrerebbe non consentire una compiuta defi-

nizione delle risorse a valere sulle quali il Fondo dovrebbe essere alimentato; in via di principio, le entrate connesse all'applicazione di sanzioni già previste a normativa vigente non appaiono idonee ad essere utilizzate a fini di copertura per nuovi interventi, tenuto conto che tali introiti sono in parte già destinati a specifiche finalità previste dalla vigente normativa e, per la rimanente parte, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica e che gli stessi sono, per loro natura, caratterizzati da incertezza e discontinuità, tenuto anche conto che le sanzioni sono finalizzate a disincentivare i comportamenti ai quali vengono associate.

In ordine al funzionamento del Fondo, da disciplinare, secondo il testo, con apposito decreto ministeriale, andrebbe considerato, a suo avviso, che – per evitare effetti finanziari negativi connessi all'utilizzo delle sue risorse – dovrebbe essere garantito l'allineamento temporale fra l'effettivo conseguimento delle somme, consistenti negli introiti da sanzioni, e il loro impiego. In proposito, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Con riferimento all'utilizzo del Fondo per la corresponsione di indennizzi, osserva che tale previsione sembrerebbe presupporre la sussistenza di un diritto da parte dei soggetti danneggiati per contaminazioni da OGM a ricevere dallo Stato una specifica forma di risarcimento. Rileva che, nel caso in cui la disposizione dovesse essere così interpretata, le prestazioni a carico del Fondo risulterebbero non comprimibili in ragione delle disponibilità del Fondo medesimo: andrebbe pertanto chiarito in base a quale criteri e parametri siano state quantificate le risorse da destinare a tale finalità per evitare la necessità di ulteriori futuri finanziamenti.

In merito agli articoli da 11 a 15, in materia di promozione e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, osserva che l'articolo 15 prevede l'integrazione, con ricerche sulla biodiversità, del piano triennale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Ritiene che andrebbe chiarito se da tale

integrazione possano derivare effetti onerosi, considerato che la normativa vigente mette in relazione i contenuti del piano triennale e le risorse umane e finanziarie necessarie per l'attuazione dei relativi obiettivi. Quanto alla destinazione a progetti sulla biodiversità, come stabilito dallo stesso articolo 15, di una quota degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, andrebbe precisato, a suo avviso, a quali risorse la norma faccia riferimento e andrebbe inoltre verificata la loro effettiva disponibilità alla luce delle finalizzazioni già disposte dalla legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 12 rileva che la previsione di campagne promozionali effettuate da Stato, regioni e province autonome sembra avere carattere facoltativo. Le relative attività potranno quindi essere svolte a condizione che sussistano le necessarie disponibilità e che non si determinino oneri per la finanza pubblica. Anche a tale proposito ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo.

In relazione all'articolo 13, concernente l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità, andrebbero precisati, a suo avviso, taluni profili applicativi della norma, con particolare riguardo al reperimento delle risorse, anche finanziarie, necessarie per consentire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle regioni e alle province autonome di realizzare le diverse attività previste dal testo, quali studio e trasmissione di conoscenze, realizzazione di forme di filiera corta, studio e diffusione di pratiche dell'agricoltura biologica, recupero e trasmissione delle conoscenze agrarie tradizionali.

Riguardo, infine, all'articolo 14, concernente l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare, prende atto che il testo esclude il riconoscimento della festività ai fini civili. Ciò premesso, fa presente come andrebbe acquisita una conferma dal Governo che le iniziative previste dal testo – incontri, seminari, cerimonie – siano realizzate in assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 17, recante disposizioni finanziarie, segnala che la clausola di copertura si limita ad indicare l'ammontare complessivo delle spese derivanti dagli articoli 3 e 5, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rispettivamente dell'Anagrafe nazionale e del Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, ma non indica distintamente la quota degli oneri relativi ai singoli interventi sopra citati.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, ricorda che nel capitolo 1502 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 440.000 euro, sono iscritte, come spese rimodulabili relative a fattore legislativo, le risorse relative al finanziamento delle attività di implementazione nazionale del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Osserva come sarebbe per altro opportuno modificare, in conformità alla legge n. 196 del 2009, la clausola di copertura, prevedendo espressamente l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 101 del 2004, ed indicando esplicitamente la decorrenza degli oneri.

Ritiene comunque necessario che il Governo confermi la sussistenza delle necessarie risorse e che il loro impiego non pregiudichi gli eventuali altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime. A questo riguardo, ricorda che sulla base del rendiconto relativo all'anno 2013 le risorse relative al suddetto capitolo 1502 sono risultate pari a euro 1.797.532 e sono state utilizzate pressoché totalmente nella misura di euro 1.737.062. Ricorda, infine, che il disegno di legge di bilancio per il triennio 2015-2017, come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, prevede uno stanziamento per tale capitolo pari a euro 988.292 per l'anno 2015, a euro 942.485 per l'anno 2016 e a euro 928.988 per l'anno 2017.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti

dal relatore in merito ai profili di carattere finanziario delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

Nuovo testo C. 2515 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti sulle questioni evidenziate dal relatore.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'Accordo prevedono l'applicazione ai redditi immobiliari della disciplina fiscale dello Stato contraente in cui è situato il bene immobile anche nel caso in cui il beneficiario del reddito risieda nell'altro Stato contraente, fermo restando l'obbligo per l'Italia, qualora essa risulti il Paese di residenza del beneficiario, di eliminare la doppia imposizione attraverso la concessione di un credito per l'imposta pagata dal contribuente nell'altro Stato contraente, conformemente a quanto previsto dal modello di Convenzione OCSE. Osserva inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'Accordo, in materia di utili delle

imprese, non determinano perdita di gettito alla luce dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta anche delle due ultime annualità, da cui non emergono somme concernenti redditi di lavoro autonomo svolti sotto forma di impresa senza ausilio di base fissa. Rileva che l'esclusione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, ai fini del calcolo del reddito d'impresa di tutti quei redditi per i quali è prevista una specifica disciplina dalle disposizioni dell'Accordo, non comporta effetti negativi in termini di gettito, poiché tale esclusione è meramente volta a circoscrivere gli ambiti applicativi delle varie tipologie di reddito interessate dal medesimo Accordo. Fa, altresì, presente che l'articolo 8 dell'Accordo, che stabilisce che gli utili d'impresa derivanti dal traffico internazionale di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto nel Paese contraente a cui fa capo l'impresa, non determina apprezzabili effetti di gettito, posto che, anche in tal caso, come già indicato nella relazione tecnica, deve ritenersi applicabile il principio della tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione, conformemente al modello di Convenzione OCSE. Rileva, inoltre, che l'incremento previsto dalla Commissione di merito degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di dividendi e di utili di capitale, di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 dell'Accordo, è riconducibile all'aumento delle aliquote di tassazione delle rendite finanziarie, previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che comporta una maggiore perdita di gettito rispetto agli introiti incorporati nelle previsioni a legislazione vigente. Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 16 dell'Accordo in materia di compensi degli amministratori non determinano effetti negativi in termini di gettito, posto che esse non circoscrivono la potestà impositiva esclusivamente a favore dello Stato di residenza della società erogante e pertanto non escludono l'esercizio di tale potestà nei confronti

degli amministratori che risultino fiscalmente residenti in Italia, poiché presenti sul territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Evidenzia, inoltre, che le disposizioni in materia di compensi degli artisti e degli sportivi nonché di trattamenti pensionistici, di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 dell'Accordo, non determinano effetti negativi in termini di gettito, posto che, in base al principio della tassazione concorrente, l'Italia può assoggettare ad imposta gli artisti e gli sportivi fiscalmente residenti sul territorio nazionale, fermo restando l'obbligo di eliminare la doppia imposizione attraverso la concessione di un credito per l'imposta pagata dal contribuente nell'altro Stato contraente, conformemente al modello di Convenzione OCSE. Rileva, infine, che gli effetti connessi all'eventuale disallineamento temporale tra effetti negativi, legati alla maggiore deducibilità di oneri e spese relativi ad operazioni effettuate con Hong Kong, ed effetti positivi, connessi all'emersione di base imponibile, potranno essere stimati solo in seguito al completamento delle procedure che porteranno all'inserimento di Hong Kong nelle giurisdizioni della cosiddetta *white list*.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, nell'esprimere soddisfazione per gli elementi di risposta testé forniti dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2515 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'Accordo prevedono l'applicazione ai redditi immobiliari della disciplina fiscale dello Stato contraente in cui è situato il bene immobile anche nel caso in cui il beneficiario del reddito risieda nell'altro Stato contraente, fermo restando l'obbligo per l'Italia, qualora essa risulti il Paese di residenza del beneficiario, di eliminare la doppia imposizione attraverso la concessione di un credito per l'imposta pagata dal contribuente nell'altro Stato contraente, conformemente a quanto previsto dal modello di Convenzione OCSE;

le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'Accordo, in materia di utili delle imprese, non determinano perdita di gettito alla luce dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta anche delle due ultime annualità, da cui non emergono somme concernenti redditi di lavoro autonomo svolti sotto forma di impresa senza ausilio di base fissa;

l'esclusione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, ai fini del calcolo del reddito d'impresa di tutti quei redditi per i quali è prevista una specifica disciplina dalle disposizioni dell'Accordo, non comporta effetti negativi in termini di gettito, poiché tale esclusione è meramente volta a circoscrivere gli ambiti applicativi delle varie tipologie di reddito interessate dal medesimo Accordo;

l'articolo 8 dell'Accordo, che stabilisce che gli utili d'impresa derivanti dal traffico internazionale di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto nel Paese contraente a cui fa capo l'impresa, non determina apprezzabili effetti di gettito, posto che, anche in tal caso, come già indicato nella relazione tecnica, deve ritenersi applicabile il principio della tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione, conformemente al modello di Convenzione OCSE;

l'incremento previsto dalla Commissione di merito degli oneri derivanti

dalle disposizioni in materia di dividendi e di utili di capitale, di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 dell'Accordo, è riconducibile all'aumento delle aliquote di tassazione delle rendite finanziarie, previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che comporta una maggiore perdita di gettito rispetto agli introiti incorporati nelle previsioni a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 16 dell'Accordo in materia di compensi degli amministratori non determinano effetti negativi in termini di gettito, posto che esse non circoscrivono la potestà impositiva esclusivamente a favore dello Stato di residenza della società erogante e pertanto non escludono l'esercizio di tale potestà nei confronti degli amministratori che risultino fiscalmente residenti in Italia, poiché presenti sul territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno;

le disposizioni in materia di compensi degli artisti e degli sportivi nonché di trattamenti pensionistici, di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 dell'Accordo, non determinano effetti negativi in termini di gettito, posto che, in base al principio della tassazione concorrente, l'Italia può assoggettare ad imposta gli artisti e gli sportivi fiscalmente residenti sul territorio nazionale, fermo restando l'obbligo di eliminare la doppia imposizione attraverso la concessione di un credito per l'imposta pagata dal contribuente nell'altro Stato contraente, conformemente al modello di Convenzione OCSE;

gli effetti connessi all'eventuale disallineamento temporale tra effetti negativi, legati alla maggiore deducibilità di oneri e spese relativi ad operazioni effettuate con Hong Kong, ed effetti positivi, connessi all'emersione di base imponibile, potranno essere stimati solo in seguito al completamento delle procedure che porteranno all'inserimento di Hong Kong nelle giurisdizioni della cosiddetta *white list*;

rilevata l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 3, comma 1, del

provvedimento in oggetto, in maniera conforme alla prassi contabile, prevedendo l'esplicito riferimento alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: della proiezione con le seguenti: delle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in conformità peraltro alle valutazioni

contenute in una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato 1*), fa presente che la quantificazione degli oneri per l'anno 2014, risultante dalla relazione tecnica, può considerarsi ormai superata, in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo. Alla luce di ciò, osserva come occorra pertanto aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, imputando al medesimo anno, in via prudenziale, l'intero onere indicato per tale anno dalla relazione tecnica. Precisa, inoltre, che l'eventuale utilizzo in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali e, in subordine, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, non appare suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2574 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri per l'anno 2014, risultante dalla relazione tecnica, può considerarsi ormai superata, in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo;

occorre pertanto aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, imputando al medesimo anno, in via prudenziale, l'intero onere indicato per tale anno dalla relazione tecnica;

l'eventuale utilizzo in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche

sociali e, in subordine, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, non appare suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

C. 2575 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in conformità peraltro alle valutazioni contenute in una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato 2*), fa presente che la quantificazione degli oneri per l'anno 2014, risultante dalla relazione tecnica, può considerarsi ormai superata, in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo. Alla luce di ciò, osserva come occorra pertanto aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, imputando al medesimo anno, in via prudenziale, l'intero onere indicato per tale anno dalla relazione tecnica. Evidenzia, infine, che l'eventuale utilizzo in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali e, in subordine, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, non appare suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2575 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri per l'anno 2014, risultante dalla relazione tecnica, può considerarsi ormai superata, in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo;

occorre pertanto aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, imputando al medesimo anno, in via prudenziale, l'intero onere indicato per tale anno dalla relazione tecnica;

l'eventuale utilizzo in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali e, in subordine, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, non appare suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 490.000 per l'anno 2015 e in euro 1.719.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO IV

Roma, 4 DIC. 2014

Prot. Nr. 95430
Rif. Prot. Entrata Nr. 94922
Allegati:
Risposta a nota n.

All' MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze	Ufficio Legislativo - Economia <u>Sede</u>
- 4 DIC. 2014 All'	Ufficio del Coordinamento Legislativo <u>Sede</u>
Prot. n. 1-7360	

OGGETTO: A.C. 2574 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. DOSSIER.

È stato esaminato il dossier inerente la verifica delle quantificazioni relative al provvedimento in oggetto.

Si evidenzia preliminarmente la richiesta, contenuta nel dossier, finalizzata alla verifica della attualità della stima degli oneri riferiti agli esercizi 2014 e 2015.

Al riguardo premesso che, in considerazione del fatto che l'Accordo entra in vigore 4 mesi dopo la ratifica, la richiesta di valutazione della attualità degli oneri stimati per il 2014 può ritenersi superata, per quanto concerne il 2015 si ritiene che detta valutazione, pur riferita agli oneri previsti per l'intero anno, possa essere confermata in via prudenziale. In ogni caso, la relazione tecnica contiene le valutazioni riferite all'intero decennio 2015-2024, rispettando quindi l'arco temporale previsto dall'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge n. 196 del 2009.

Il dossier rileva, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce elementi circa la congruità dell'incremento del 5% annuo delle prestazioni in regime di totalizzazione, in seguito alle condizioni più favorevoli previste dalla Convenzione.

A tale proposito, si fa presente che la modifica più rilevante al regime delle prestazioni in regime di totalizzazione è costituita dalla possibilità di totalizzazione multipla (totalizzazione dei periodi assicurativi maturati anche in altri stati, oltre all'Italia ed al Canada). Poiché la totalizzazione era già prevista dalla vigente Convenzione nel caso di gran lunga più frequente (la totalizzazione tra periodi assicurativi in Italia, Canada e Québec), ne consegue che l'estensione si riferisce a casi di entità residuale, per i quali la previsione dell'incremento del 5% annuo appare sufficientemente prudentiale.

Per quanto concerne i profili di copertura finanziaria e, in particolare, in relazione alla clausola di salvaguardia, si segnala quanto segue:

- a) il Fondo nazionale per le politiche sociali, eventualmente utilizzato in via prioritaria per la copertura dei maggiori oneri che dovessero verificarsi rispetto a quelli originariamente valutati, come previsto dalla citata clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 2, non ha natura di capitolo non rimodulabile bensì trattasi di fattore legislativo (capitolo n. 3671 peraltro esposto in tabella C della legge di stabilità) che ha natura rimodulabile. Il predetto capitolo è stato peraltro integrato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 118, del disegno di legge di stabilità 2015-2017, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1658);
- b) l'eventuale utilizzo in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali e, in subordine, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, non pregiudica le relative finalità.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

 <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i> DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE UFFICIO IV	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
	- 4 DIC. 2014
	Roma, - 4 DIC. 2014 Prot. n. 17361

Prot. Nr. 95464
 Rif. Prot. Entrata Nr. 94948
 Allegati:
 Risposta a nota n.

All' Ufficio Legislativo – Economia
Sede
 E, p.c.
 All' Ufficio del Coordinamento
 Legislativo
Sede

OGGETTO: AC 2575 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 – DOSSIER.

È stato esaminato il dossier inerente la verifica delle quantificazioni relative al provvedimento in oggetto.

Si evidenzia preliminarmente la richiesta, contenuta nel dossier, finalizzata alla verifica della attualità della stima degli oneri riferiti agli esercizi 2014 e 2015.

Al riguardo premesso che, in considerazione del fatto che l'Accordo entra in vigore 3 mesi dopo la ratifica, la richiesta di valutazione della attualità degli oneri stimati per il 2014 può ritenersi superata, per quanto concerne il 2015 si ritiene che detta valutazione, pur riferita agli oneri previsti per l'intero anno, possa essere confermata in via prudenziale. In ogni caso, la relazione tecnica contiene le valutazioni riferite al periodo 2015-2028, rispettando quindi l'arco temporale previsto dall'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne la richiesta relativa ad ulteriori dati circa i parametri e gli elementi di quantificazione adottati, si fa presente quanto segue:

- a) gli oneri riportati nella RT derivano dagli articoli 13-16, che introducono il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, attualmente non previsto dalla normativa vigente;
- b) per quanto riguarda gli incrementi annui degli oneri, gli stessi derivano dall'incremento delle prestazioni in pagamento, sulla base dati relativi alla collettività degli assicurati presenti negli archivi dell'INPS, dalla distribuzione per età e sesso degli iscritti all'AIRE, nonché dalle ipotesi esplicitamente indicate nella relazione tecnica (in particolare, il 20% degli iscritti all'AIRE usufruisce della Convenzione, con un'anzianità media in Italia di 5 anni per i maschi e 3 per le femmine);
- c) gli effetti relativi all'applicazione della legge 189 del 2002 sono stati calcolati sulla base dei dati relativi all'età e anzianità contributiva dei cittadini israeliani con contributi versati all'INPS, rilevati dagli archivi amministrativi dell'Istituto, e il cui numero complessivo è riportato nella RT (770 lavoratori contribuenti nel 2011).

In ordine ai profili di copertura finanziaria e, in particolare, in relazione alla clausola di salvaguardia, si segnala quanto segue:

- a) il Fondo nazionale per le politiche sociali, eventualmente utilizzato in via prioritaria per la copertura dei maggiori oneri che dovessero verificarsi rispetto a quelli originariamente valutati, come previsto dalla citata clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 2, non ha natura di capitolo non rimodulabile bensì trattasi di fattore legislativo (capitolo n. 3671 peraltro esposto in tabella C della legge di stabilità) che ha natura rimodulabile. Il predetto capitolo è stato peraltro integrato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 118, del disegno di legge di stabilità 2015-2017, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1658);
- b) l'eventuale utilizzo in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali e, in subordine, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, non pregiudica le relative finalità.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati (<i>Deliberazione</i>)	70
ALLEGATO (<i>Programma deliberato dalla Commissione</i>)	72
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	70
AVVERTENZA	71

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati.

(*Deliberazione*).

Michele PELILLO, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 26 novembre scorso, è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO.

La seduta comincia alle 14.45.

Michele PELILLO, *presidente*, avverte che per le vie brevi è stata comunicata l'impossibilità dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze a partecipare alla seduta odierna. Pertanto lo svolgimento delle interrogazioni previste all'ordine del giorno di oggi è rinviato ad altra seduta.

Segnala, peraltro, che il Sottosegretario Pier Paolo Baretta ha fatto pervenire, in merito alle interrogazioni a risposta immediata Causi 5-04202, Busin 5-04204 e Pagano 5-04207, concernenti l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli ubicati nei comuni montani, una lettera a sua firma, del seguente tenore: « Con riferimento alle interrogazioni degli onorevoli

Causi, Busin e Pagano, il Governo informa che sta provvedendo ad una modifica delle modalità relative all'applicazione del decreto-legge n. 66 del 2014, relative all'IMU agricola, con l'obiettivo di rinviarne il pagamento stabilito per il 16 dicembre 2014, anche al fine di rivedere i criteri applicativi.

La soluzione tecnica sarà predisposta a breve e verrà adottata dal Consiglio dei Ministri con le modalità più opportune ».

Daniele PESCO (M5S) esprime apprezzamento per l'indicazione fornita dal Sottosegretario Baretta, al fine di venire incontro alle difficoltà dei contribuenti interessati dall'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli situati nei comuni montani.

Auspica pertanto che il Governo riveda in tale materia la decisione di ridurre l'ambito dell'esenzione IMU per i terreni agricoli montani operata attraverso l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, alleviando invece il più possibile il carico tributario gravante sugli agricoltori operanti in tali aree del Paese.

Guido GUIDESI (LNA), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione a risposta immediata Busin 5-04204, evidenzia come le modifiche al regime dell'IMU agricola introdotte con l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, e con il relativo decreto interministeriale attuativo, abbiano suscitato notevoli preoccupazioni

e discussioni, sia da parte dei contribuenti interessati, sia da parte delle amministrazioni comunali.

Con riferimento alla comunicazione scritta in materia trasmessa dal Sottosegretario Baretta, sottolinea la necessità di valutare gli effetti di tale vicenda sui bilanci, già approvati, degli enti locali, rilevando come il maggior gettito dell'IMU agricola sui terreni montani previsto dal predetto articolo 22, comma 2, sia già stato scontato attraverso una riduzione dei trasferimenti statali ai comuni. Ritiene quindi che il Governo debba porre particolare attenzione anche a tale aspetto.

Michele PELILLO, *presidente*, in merito ai rilievi del deputato Guidesi, ritiene che la soluzione tecnica a cui fa riferimento la comunicazione scritta del Sottosegretario Baretta riguarderà anche i profili di copertura attinenti ai bilanci dei comuni.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-04156 *Pesco: Controlli sulla gestione della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.*

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati.**PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

Negli ultimi due decenni il mercato dei capitali è stato caratterizzato da fenomeni innovativi spesso tumultuosi, legati all'incremento vertiginoso dell'ammontare delle risorse in gioco, al forte aumento della velocità nella circolazione delle stesse, alla globalizzazione, al moltiplicarsi degli strumenti finanziari disponibili, nonché, da ultimo, alle gravissime crisi che hanno rischiato di distruggere i sistemi economici e finanziari dei Paesi più avanzati, determinando pericolose turbolenze sui debiti sovrani di molti Stati, e che ancora fanno sentire le loro conseguenze negative sulle economie europee e italiana.

In tale contesto si situa il fenomeno, complesso e controverso, degli strumenti finanziari derivati, i quali presentano una duplice valenza, in quanto, se, da un lato, svolgono una funzione positiva al fine di minimizzare gli effetti delle fluttuazioni proprie della dinamica dei mercati, rappresentando ad esempio un mezzo efficace per assicurare protezione contro i rischi delle oscillazioni dei cambi e dei tassi, dall'altro pongono una serie di problemi relativi alla loro gestione ed utilizzazione, sia per la complessità dei meccanismi contrattuali con cui sono costruiti, sia per il carattere speculativo caratterizzante alcuni di tali strumenti, sia per le dimensioni della leva finanziaria ad essi sottostante.

La consapevolezza di tale stato di cose ha indotto negli ultimi anni le autorità pubbliche ad assumere numerose iniziative in materia. In primo luogo a livello europeo è stata definita una cornice comune in materia di regolamentazione del mercato dei derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati, allo scopo di ri-

durre i rischi sistemici che vi sono connessi, imponendo a tal fine nuovi e stringenti obblighi in materia agli operatori del settore. Inoltre il legislatore nazionale ha adottato una serie di misure normative e regolamentari volte a regolare e limitare fortemente l'utilizzo di siffatti strumenti da parte degli enti territoriali, il quale ha anche costituito oggetto di molteplici pronunce giurisdizionali e di una specifica attività di monitoraggio da parte della Corte dei conti. Alla tematica è altresì dedicata particolare attenzione dalle autorità di vigilanza nazionali e comunitarie, sia sotto il profilo regolatorio sia sotto quello dell'educazione finanziaria.

In tale contesto la Commissione Finanze intende svolgere, attraverso un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati, un monitoraggio a vasto raggio, sia con riferimento al comparto pubblico, sia con riferimento al comparto privato, su tutte le questioni sottese a tale settore, che consenta di evidenziarne le evoluzioni recenti e le prospettive future, nonché i nodi problematici esistenti, così da delineare eventuali ipotesi migliorative e correttive.

Tale esigenza di approfondimento è motivata, oltre che dalle note considerazioni circa l'insoddisfacente sviluppo dei mercati dei capitali in Italia, e circa i rischi che un utilizzo non corretto di tali strumenti può determinare rispetto agli equilibri finanziari ed economici del Paese, anche dalla volontà di valutare le dinamiche registratesi in quest'ambito nel corso degli ultimi dieci anni, alla luce della grave crisi economica e finanziaria in atto.

In tal modo la Commissione riprenderebbe un filone di analisi già affrontato da una specifica indagine conoscitiva avviata dalla Commissione nel corso della XIV Legislatura, che tuttavia non era stata portata a conclusione.

In particolare, le problematiche che si ritiene di approfondire riguardano le dimensioni del fenomeno nell'ambito del mercato finanziario nazionale, le modalità di strutturazione, utilizzo e collocamento dei titoli, l'analisi in dettaglio dei contratti derivati in essere con la pubblica amministrazione, con specifico riguardo al Ministero dell'economia e delle finanze, l'adeguatezza professionale e organizzativa degli intermediari che operano professionalmente sul mercato di tali strumenti, il rispetto, da parte dei medesimi soggetti, degli obblighi di correttezza e trasparenza, il livello di tutela e di informazione assicurata alle controparti, con particolare riferimento a tutti i soggetti pubblici, agli investitori non professionali nonché alle piccole e medie imprese, i rimedi contro eventuali conflitti di interesse, le modalità di contabilizzazione dei predetti strumenti, l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare, a livello nazionale, europeo e internazionale, e gli eventuali correttivi auspicabili, nonché l'efficacia dell'attività di vigilanza.

L'indagine conoscitiva, che dovrebbe avere una durata di 4 mesi, si articolerebbe secondo il seguente programma di audizioni:

Ministero dell'economia e delle finanze;

Corte dei conti;

Banca d'Italia;

CONSOB;

Rappresentanti delle autorità di vigilanza a livello europeo e internazionale sui settori creditizio e finanziario (EBA, ESMA, CESR);

Rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI;

Cassa depositi e prestiti;

Associazione bancaria italiana;

organismi operanti nel settore della contabilità;

rappresentanti di alcuni tra le principali banche e intermediari finanziari operanti nel settore del collocamento dei prodotti derivati;

Confindustria;

Assogestioni;

associazioni di tutela dei consumatori;

esperti e studiosi della materia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03587 Manzi: Sulla nomina del direttore regionale delle Marche del MIBACT	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	78
5-03886 Carnevali: Sulla nomina di taluni membri nei consigli di amministrazione delle Istituzioni ad alta formazione artistica, musicale e coreutica	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	80
5-03857 Simone Valente: Sul progetto « Sport di classe ».	
5-03982 Coccia: Sul progetto « Sport di classe »	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	81
5-04013 Vezzali: Sul progetto sperimentale di alfabetizzazione motoria	76
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	83

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	76
7-00448 Manzi: Sulla realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale (<i>Seguito della discussione e conclusione</i>)	76

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	77
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva (C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello).

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)	77
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e

il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.05.

5-03587 Manzi: Sulla nomina del direttore regionale delle Marche del MIBACT.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Irene MANZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta esaustiva fornita dal rappresentante del Governo, che dà conto dell'avvenuta pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'atteso regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ritene comunque necessario e urgente che, non essendo ancora stato conferito il nuovo incarico di direttore regionale delle Marche, il Ministero provveda celermente a sanare tale situazione transitoria, al fine di garantire al territorio la piena continuità e certezza nell'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

5-03886 Carnevali: Sulla nomina di taluni membri nei consigli di amministrazione delle Istituzioni ad alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta per la risposta resa dal sottosegretario Borletti Dell'Acqua, che in parte si limita a riprodurre il contenuto del suo atto di sindacato ispettivo. Pur ringraziando il rappresentante del Governo per la celerità con cui ha affrontato la questione da lei prospettata, auspica, quindi, che il Ministero proceda con sollecitudine alla nomina dei rappresentanti legali delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in assenza della quale ritiene possano essere pregiudicati il regolare svolgimento e la continuità dell'attività di tali istituzioni.

5-03857 Simone Valente: Sul progetto « Sport di classe ».**5-03982 Coccia: Sul progetto « Sport di classe ».**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, dalla quale ritiene che emerga una scarsa attenzione da parte del Ministero nei confronti della salvaguardia del livello qualitativo e di sicurezza negli ambienti in cui gli alunni praticano l'attività sportiva. Esprime, quindi, una valutazione negativa sul progetto « Sport di classe », la cui peculiarità consiste nella previsione di una figura, quella del *tutor* sportivo, che appare assai « nebulosa »: considera infatti singolare che tale professionista debba limitarsi a svolgere un ruolo formativo di supporto, istruendo i docenti, sulla base di una lezione frontale al mese, con apposita attività di formazione sul campo. Pur prendendo atto che il citato progetto rappresenta un « ponte » verso l'attuazione delle linee guida del piano sulla « Buona scuola », ritiene che solo figure specializzate in discipline sportive o di educazione motoria possono contribuire a promuovere una sana ed equilibrata crescita degli alunni.

Laura COCCIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario D'Onghia. Prende comunque atto, innanzitutto, che il Ministero, con il progetto « Sport in classe », di recente esteso anche alle classi prima e seconda degli istituti che abbiano fatto richiesta, abbia perseguito obiettivi di gestione « isti-

tuzionale » dello sport scolastico e di coinvolgimento di tutte le istituzioni scolastiche sede di scuola primaria, ponendo un freno alla frammentazione dell'offerta nel settore. Esprime, tuttavia, una valutazione negativa nei confronti di tale progetto, che relega professionisti laureati in scienze motorie o diplomati ISEF a svolgere una mera attività di tutoraggio e di supporto nei confronti dell'insegnante titolare della classe. Pur giudicando positiva la collaborazione sinergica e l'interazione tra tale professionista e l'insegnante titolare, esprime rammarico per la mancata menzione, nella risposta del Governo, del comitato paralimpico e degli alunni con disabilità, essendo prevista unicamente la partecipazione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali. Ritiene quindi necessario che il Ministero dia il giusto riconoscimento, anche in termini economici, a tali professionisti specializzati.

5-04013 Vezzali: Sul progetto sperimentale di alfabetizzazione motoria.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, non essendo stata ancora disposta dal MIUR l'erogazione dei compensi spettanti agli esperti coinvolti nel progetto, relativi al periodo settembre-dicembre 2014. In particolare, rende noto che il CONI, con delibera adottata il 18 novembre scorso, ha provveduto all'erogazione anche di tali compensi, rimanendo tuttora in attesa della corresponsione, da parte del MIUR, della quota di sua spettanza.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

RISOLUZIONI

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 9.25.

Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno della Commissione, al fine di passare subito all'esame della risoluzione 7-00448 Manzi.

La Commissione concorda.

7-00448 Manzi: Sulla realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale.

(Seguito della discussione e conclusione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA condivide il contenuto e lo spirito della risoluzione in esame, auspicando che l'apposita struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri approfondisca taluni aspetti, principalmente in relazione all'esigenza di delineare un quadro organico dei soggetti istituzionali coinvolti nelle celebrazioni, nonché alla necessità di dare organicità alle iniziative volte a favorire la memoria e la conoscenza della prima guerra mondiale.

Irene MANZI (PD) condivide le indicazioni testé fornite dal sottosegretario Borletti Dell'Acqua, auspicando che la citata struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio si adoperi al fine di favorire un coordinamento tra le iniziative di commemorazione degli eventi legati alla prima guerra mondiale e di portare a compimento il progetto di censimento e di catalogazione dei monumenti, delle lapidi e delle iscrizioni con i quali le comunità locali hanno inteso tramandare il ricordo delle proprie vittime del conflitto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, reputa opportuno che, trattandosi di una risoluzione sulla quale si registra la totale convergenza di tutti i gruppi politici presenti in Commissione, i colleghi svolgano i necessari approfondimenti al riguardo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Umberto D'OTTAVIO (PD) *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, auspicando che la Commissione possa svolgere approfondimenti in ordine al tema, sollevato nella seduta di ieri dall'onorevole Rampi, dell'utilizzo delle armi per attività amatoriale e sportiva.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 dicembre 2014.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva (C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello).

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-03587 Manzi: Sulla nomina del direttore regionale delle Marche del MIBACT.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla interrogazione parlamentare con la quale l'onorevole Manzi chiede quali iniziative questa Amministrazione intenda assumere per procedere a nominare il responsabile della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche si comunica preliminarmente che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre scorso è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Regolamento entrerà in vigore dal prossimo 10 dicembre.

Nel frattempo l'Amministrazione sta procedendo agli adempimenti previsti al fine dell'avvio della procedura di interpellato volta al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di direzione delle strutture organizzative individuate, in linea con quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, che recita: «In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

Con circolare n. 373, prot. n. 43712 del 1° dicembre 2014, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 27 novembre 2014, in corso di registrazione, recante disciplina

dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali e il decreto ministeriale in pari data, anch'esso in corso di registrazione, con cui è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale.

Con ulteriore decreto ministeriale, in data 27 novembre 2014, è stata definita l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero.

Ho brevemente riassunto la suddetta attività per significare come il Ministero abbia dettato disposizioni volte ad assicurare in maniera tempestiva il buon andamento dell'Amministrazione. In riferimento allo specifico quesito posto dall'Onorevole interrogante, riferisco quanto segue.

A seguito del collocamento a riposo, il 26 febbraio 2014, della dottoressa Lorenza Mochi Onori, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche è rimasta priva di titolare.

Il Segretario generale, con nota prot. n. 2770 del 5 marzo 2014, nella fase di rideterminazione degli assetti organizzativi, ha disposto che le funzioni di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche fossero esercitate interinalmente dall'arch. Stefano Gizzi, dirigente di seconda fascia, con incarico di Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche.

Con circolare n. 179 del 5 giugno 2014, sono state pubblicate le sedi disponibili per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale prive di direttore. Per quanto concerne la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle

Marche, nessuna istanza è pervenuta entro il termine stabilito del 9 giugno 2014.

Il Segretario generale con circolare n. 43 prot. n. 13162 del 26 novembre 2014 ha dettato disposizioni volte ad assicurare, nelle more della riorganizzazione delineata dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la continuità dell'azione amministrativa per tutte le funzioni esercitate a qualsiasi titolo e a tutti i livelli dirigenziali. Sulla base delle disposizioni transitorie del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri che introducono una ultra-vigenza temporanea degli organi del vecchio ordinamento, la circolare specifica che i detti organi proseguono con pienezza di poteri nell'esercizio delle funzioni pregresse, esercitate a qualsiasi titolo e a tutti i livelli dirigenziali, titolarità, *interim*, supplenza. In sostanza, quindi, fino al conferimento del nuovo incarico di segretario regionale, in luogo del preesistente ufficio di direttore regionale, l'arch. Gizzi permane nell'esercizio delle funzioni finora svolte.

ALLEGATO 2

5-03886 Carnevali: Sulla nomina di taluni membri nei consigli di amministrazione delle Istituzioni ad alta formazione artistica, musicale e coreutica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono notizie in ordine alla nomina dei presidenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, attualmente vacanti, nonché riguardo il conferimento degli incarichi, di nomina ministeriale, di membro esperto dei relativi consigli di amministrazione.

Con specifico riferimento a quanto chiesto dall'onorevole interrogante, si ricorda che la materia è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 concernente «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508» che all'articolo 5, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 295 del 2006, individua le modalità di nomina del Presidente delle predette istituzioni e all'articolo 7 la composizione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 5 recita: «Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale».

Con il successivo articolo 7, inoltre, vengono definiti i componenti del Consiglio di amministrazione. Di esso fanno

parte: il Presidente, il direttore, un docente dell'istituzione, uno studente della stessa e un «esperto di amministrazione, nominato dal ministro, scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati».

Si rammenta, poi, che sia il Presidente che il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta, così come previsto dall'articolo 4 comma 2 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 132.

Al riguardo, si precisa che attualmente risultano nominati tutti i Presidenti delle 80 Istituzioni Afam il cui incarico risultava scaduto ad eccezione di 6 che sono all'attenzione del Ministro. Va inoltre precisato che la recente previsione normativa di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha previsto il divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di Governo «a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza», consentendo tuttavia il conferimento di soli incarichi a titolo gratuito e per la durata non superiore ad un anno, non prorogabili né rinnovabili.

Anche ciò è stato oggetto di valutazione ai fini della scelta nell'ambito delle teme proposte, nell'ottica di favorire l'efficacia e la continuità di governo di tali istituzioni, evitando più brevi incarichi annuali rispetto alla più ampia prospettiva del triennio.

ALLEGATO 3

5-03857 Simone Valente: Sul progetto « Sport di classe ».

5-03982 Coccia: Sul progetto « Sport di classe ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti pongono alcuni quesiti relativi alla realizzazione del Progetto « Sport di classe ». In generale chiedono come si concilierà l'iniziativa con l'attuazione delle Linee-guida de « La Buona scuola » ed, in particolare, domandano qual'è il ruolo esercitato, in tale ambito, dai cosiddetti *tutor*.

Si evidenzia, anzitutto, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il CONI e il Comitato italiano paralimpico, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo Sport, per la prima volta hanno voluto integrare, con un nuovo sistema di *governance*, le competenze dei singoli enti per una gestione « istituzionale » dello sport scolastico, al fine di porre rimedio alla frammentazione delle proposte offerte agli alunni da diversi enti e associazioni che operano sul territorio. Ciò nella considerazione che le pregresse sperimentazioni relative alla Alfabetizzazione motoria e al Progetto per l'educazione fisica nella scuola primaria, pur avendo sicuramente costituito un importante bagaglio di esperienze, hanno evidenziato talune criticità, prima tra tutte quella di non essere riusciti a coinvolgere tutte le istituzioni scolastiche sede di scuola primaria.

L'istituzione dell'Organismo nazionale sport a scuola, e degli altri organismi a livello territoriale, ha l'obiettivo di rendere efficaci gli interventi sull'attività fisica, di promuovere la diffusione tra i giovani del messaggio che lo sport è una sana abitudine quotidiana che favorisce un corretto stile di vita. Tutto ciò in coerenza con

l'ottica trasversale dell'educazione alla convivenza civile, finalità irrinunciabile delle indicazioni nazionali del primo ciclo d'istruzione.

Si evidenzia che il progetto non ha come priorità di far acquisire ai docenti curricolari la competenza in educazione fisica, ma di fornire loro gli strumenti per co-progettare un piano dell'offerta formativa per competenze trasversali, facendo emergere in tal modo l'apporto fondamentale di questa disciplina nello sviluppo della personalità e rendendo abitudine permanente negli alunni uno stile di vita attiva e salutare, secondo le direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità.

In definitiva, il progetto Sport di classe rappresenta un « ponte » verso l'attuazione delle Linee guida de « La buona scuola » ovvero raffigura un ulteriore passo verso l'introduzione dell'educazione fisica nella scuola primaria come disciplina curricolare, insegnata da specialisti. A tal fine, è utile sottolineare che proprio in questi giorni il progetto, proposto inizialmente per le classi terze, quarte e quinte, è stato esteso anche alle classi prime e seconde degli istituti scolastici che hanno fatto richiesta.

La figura del *tutor* sportivo scolastico, elemento cardine del progetto, offre un concreto supporto alle scuole primarie, per quanto concerne le ore di educazione fisica, attraverso una strategia di co-costruzione e interazione che consentirà di accrescere le capacità dei docenti titolari della classe in questa specifica disciplina. È di tutta evidenza che presupposto essenziale per il raggiungimento delle fina-

lità del progetto è la stretta sinergia didattica tra lo specialista della disciplina (*tutor*) e l'insegnante titolare della classe.

A differenza delle precedenti sperimentazioni, il *tutor* assume un ruolo più significativo. Infatti, oltre a garantire esemplificazioni operative in orario curricolare per un'ora al mese per ciascuna classe assegnata, il *tutor* collabora con il dirigente scolastico e con il docente alla progettazione delle attività didattiche, alla programmazione e realizzazione delle attività motorie e sportive scolastiche, individua strategie per la partecipazione attiva degli alunni con bisogni educativi speciali. In poche parole, agevola lo scambio di competenze e di esperienze tra i soggetti corresponsabili dello sviluppo dei ragazzi, in una prospettiva unitaria, conformemente alle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Relativamente agli ulteriori aspetti evidenziati dagli Onorevoli interroganti, si precisa quanto segue.

Circa la tempistica di emanazione della nota ministeriale del 3 novembre 2014, è stato possibile dare corso all'attività solo dopo aver acquisito la certezza della disponibilità delle necessarie risorse economiche da parte di tutti gli enti coinvolti.

Ad oggi, la partecipazione al citato progetto non costituisce titolo di preferenza ai fini di un inserimento del docente di attività motoria in seno alla scuola primaria.

L'inquadramento contrattuale dei *tutor* ha le stesse caratteristiche previste per la figura di esperto delle precedenti edizioni progettuali di Alfabetizzazione motoria e Progetto per l'educazione fisica nella scuola primaria. I *tutor* sottoscriveranno

un contratto di prestazione d'opera con il presidente del CONI regionale competente, secondo le modalità che la specifica normativa consente. Al *tutor* potranno essere assegnate fino ad un massimo di 30 classi, con priorità all'interno della stessa istituzione scolastica ed educativa. Il corrispettivo annuo per le prestazioni richieste, descritte sull'avviso pubblico per candidature di *tutor* sportivo scolastico, è pari a euro 150 onnicomprensivi per ogni classe assegnata, a fronte di un impegno di 10 ore per ciascuna classe per l'intera durata del contratto.

Gli ambienti in cui si svolgerà l'attività progettuale sono quelli destinati allo svolgimento delle ore di educazione fisica curricolari. Altri spazi, ritenuti idonei dai dirigenti delle istituzioni scolastiche coinvolte, potranno essere individuati e messi a disposizione da enti che operano sul territorio, grazie alla collaborazione che l'attività vuole promuovere e incentivare.

Tra i titoli preferenziali previsti per l'inserimento nel progetto, è stato attribuito uno specifico punteggio in favore di coloro che hanno partecipato ai precedenti progetti di Alfabetizzazione motoria e Progetto per l'educazione fisica nella scuola primaria, come da tabella dedicata inserita all'interno dell'avviso pubblico per le candidature dei *tutor* previsto dalla citata nota ministeriale del 3 novembre scorso.

In merito alla spesa relativa alla fornitura del kit di materiale sportivo, essa rientra nei costi previsti per il progetto e non costituisce onere aggiuntivo rispetto ai fondi stanziati. Le procedure di individuazione delle ditte fornitrici sono demandate al CONI.

ALLEGATO 4

5-04013 Vezzali: Sul progetto sperimentale di alfabetizzazione motoria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione si chiedono notizie circa i tempi di erogazione dei compensi al personale esperto coinvolto nei progetti di attività sportive svoltesi nelle scuole primarie nell'anno scolastico 2013/2014.

L'attività motoria e sportiva nella scuola primaria è stata promossa, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 e fino al 2012/2013, attraverso il Progetto Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria, realizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel successivo anno scolastico 2013/2014 è stato avviato il Progetto nazionale per l'educazione fisica nella scuola primaria, in esecuzione del Protocollo d'intesa stipulato in data 4 dicembre 2013 tra il MIUR e il CONI e sulla base delle indicazioni diramate dalla competente direzione generale del Ministero con nota n. 304 del 17 gennaio 2013. Tali indicazioni prevedevano, in particolare, l'affiancamento all'insegnate di scuola primaria di un esperto laureato in scienze motorie o diplomato ISEF per due ore a settimana e la selezione di 150 *tutor*. Le risorse destinate al Progetto afferenti al MIUR ammontano ad euro 2.500.000.

Dal corrente anno scolastico, si è intrapresa la nuova iniziativa Sport di classe che rappresenta un ulteriore passo verso

l'introduzione dell'educazione fisica nella scuola primaria come disciplina curricolare.

Venendo alla specifica questione posta dall'interrogante, che fa riferimento al Progetto nazionale per l'educazione fisica nella scuola primaria per l'anno scolastico 2013/2014, si informa che questo Ministero ha sottoscritto in data 7 marzo 2014 un'apposita Convenzione con il CONI. Con questo atto il MIUR si è impegnato a versare al CONI il succitato finanziamento, pari a 2.500.000 euro, previa acquisizione dallo stesso Comitato della necessaria rendicontazione. La Convenzione ha stabilito che sia la rendicontazione che la successiva erogazione del finanziamento avvenissero in due fasi: la prima, a copertura del periodo da febbraio a giugno 2014, la seconda per il periodo da settembre a dicembre 2014.

Per quanto riguarda l'erogazione della prima quota, la procedura è giunta a conclusione, ovvero il MIUR ha corrisposto al CONI la somma di propria spettanza sulla base della relativa rendicontazione.

Per quanto riguarda la seconda fase, relativa al periodo settembre-dicembre 2014, la citata Convenzione stabilisce che il CONI presenti al MIUR la rendicontazione entro il 15 gennaio 2015. Una volta acquisita tale documentazione, il Ministero provvederà agli adempimenti finalizzati alla corresponsione dei restanti fondi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04216 Pellegrino: Sull'operato della Sogesid Spa e sui criteri di nomina del suo presidente ..	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	87
5-04213 Dorina Bianchi: Sulla messa in sicurezza del porto della città di Crotone	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-04214 Mariastella Bianchi: Sulla situazione di inquinamento ambientale delle aree di Fregene e Maccarese del Comune di Fiumicino	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	91
5-04215 Pastorelli: Sulla situazione di grave inquinamento ambientale dell'area industriale di Priolo Gargallo	85
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	93
5-04217 De Rosa: Sull'affidamento di funzioni alla società Sogesid Spa.	85
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	98
INTERROGAZIONI:	
5-02347 Gallinella: Sulla centrale elettrica Tirreno Power di Vado Ligure	86
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	100

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.30.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la

pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04216 Pellegrino: Sull'operato della Sogesid Spa e sui criteri di nomina del suo presidente.

Giovanni PAGLIA (SEL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarla.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, manifestando, in particolare, perplessità sui criteri di nomina del direttore della Sogesid Spa.

5-04213 Dorina Bianchi: Sulla messa in sicurezza del porto della città di Crotona.

Dorina BIANCHI (NCD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dorina BIANCHI (NCD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta testé resa, sottolinea che, secondo quanto appreso dall'Autorità portuale, la competente Direzione del Ministero dell'ambiente deve ancora esprimere il prescritto parere di assoggettabilità ambientale.

5-04214 Mariastella Bianchi: Sulla situazione di inquinamento ambientale delle aree di Fregene e Maccarese del Comune di Fiumicino.

Mariastella BIANCHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mariastella BIANCHI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatta della risposta. Richiama quindi l'attenzione sulla necessità che il Governo adotti urgenti iniziative, anche nei confronti dei competenti enti locali, perché sia tempestivamente messo in atto il ripristino dello stato naturale dei luoghi.

5-04215 Pastorelli: Sulla situazione di grave inquinamento ambientale dell'area industriale di Priolo Gargallo.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, auspica tuttavia che possano essere messe in atto misure ancora più incisive per risolvere la situazione di grave inquinamento ambientale, in cui versa il sito industriale di Priolo Gargallo.

5-04217 De Rosa: Sull'affidamento di funzioni alla società Sogesid Spa.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta del Governo che, a suo avviso, fornisce un quadro troppo ampio e vago della situazione, lasciando spazio a diverse ambiguità. Esprimendo, in particolare, perplessità sul fatto che alcuni dipendenti del Ministero dell'ambiente svolgano funzioni di consulenza nei confronti della Sogesid s.p.a., sottolinea la necessità che il Governo monitori più attentamente l'operato della predetta società e adotti nei confronti della stessa misure più incisive.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara, pertanto, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'am-

biente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.

5-02347 Gallinella: Sulla centrale elettrica Tirreno Power di Vado Ligure.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Matteo MANTERO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, esprime per-

plexità sulla risposta testé resa dal rappresentante del Governo, ritenendo non realizzabile la concessione di una nuova area alla Tirreno Power s.p.a e manifestando, inoltre, preoccupazione per la possibilità che si verifichi un altro caso simile a quello dell'ILVA. Auspica, pertanto, che il Ministero dell'ambiente non rinnovi alla Tirreno Power s.p.a. l'autorizzazione integrata ambientale.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-04216 Pellegrino: Sull'operato della Sogesid Spa e sui criteri di nomina del suo presidente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta ad una precedente interrogazione, nello scorso mese di luglio, presentata dall'onorevole Pellegrino, e altri, concernente l'operato della Sogesid e il suo futuro, nonché le bonifiche dei SIN, il Ministero dell'ambiente aveva riferito in Commissione che le segnalate problematiche erano tra le priorità poste alla propria attenzione, e che si proponeva, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di comune interesse, di rafforzare il « controllo analogo » nei confronti della società *in house* e di revisionare i rapporti convenzionali con essa posti in essere.

Si dava anche conto che l'indirizzo ministeriale rivolto alla struttura era stato quello di dare impulso alle attività amministrative volte alla velocizzazione degli interventi di bonifica.

E su tale fronte, infatti, è possibile riferire che ad oggi sono stati predisposti 70 decreti per progetti di bonifica delle aree SIN: 51 di approvazione, 8 di autorizzazione di avvio dei lavori, 3 di approvazione dei progetti di dragaggio. Oltre il doppio, dunque, rispetto all'intero 2013, in cui i decreti erano stati complessivamente 26.

Dal punto di vista operativo si sono tenute 112 Conferenze dei Servizi, della quali 47 decisorie, nel corso delle quali sono stati esaminati progetti di interventi di bonifica per circa 600 ettari di territorio compromesso. L'attività svolta ha consentito, poi, di completare le caratterizzazioni in alcuni SIN, di incrementare le percentuali sia delle aree a terra per le quali

sono stati approvati progetti di bonifica sia delle aree liberate e restituite agli usi legittimi.

È stato avviato un confronto « trasparente » con le aziende con un calendario di audizioni pubblicato sul sito *web* del Ministero all'indirizzo www.bonifiche.minambiente.it. Nell'ambito delle audizioni vengono forniti chiarimenti tecnici e amministrativi sui procedimenti di interesse.

Gli enti locali e territoriali vengono coinvolti in tutte le fasi del procedimento. In particolare alle regioni, che partecipano alle Conferenze di Servizi decisorie, vengono affidati ruoli di coordinamento tecnico locale su tematiche specifiche al fine di agevolare la condivisione delle decisioni assunte in sede di Conferenza di Servizi.

Allo stesso tempo, si è operato per rinsaldare e rendere più efficiente i collegamenti sinergici con Sogesid.

Il primo passo che si è ritenuti di dover affrontare, tenuto conto della scadenza del mandato conferito agli amministratori della società, è consistito nella individuazione del soggetto più idoneo a rappresentare in seno al nuovo Consiglio di amministrazione le istanze ministeriali volte a realizzare quell'incremento di efficienza che si reputa necessario per una maggiore razionalizzazione della spesa, specialmente in un contesto come quello attuale caratterizzato da una perdurante crisi, e un efficientamento degli interventi da realizzare per tramite della stessa Sogesid.

Efficientamento che si ritiene non possa che passare attraverso un rafforzamento del « controllo analogo », che non può più limitarsi al semplice eser-

cizio degli strumenti di vigilanza e controllo proprie del diritto societario, ma deve estendersi in una attività più incisiva di controllo da parte del Ministero di tipo maggiormente pubblicistico, una sorta di amministrazione indiretta, un potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto *in house* che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione posti in essere dal medesimo.

In tale ottica si sta quindi predisponendo la direttiva ministeriale per il prossimo esercizio 2015, e in coerenza con tale impostazione verranno ricondotti gli atti convenzionali da formalizzare tra le parti. La predisposizione di uno di essi, in particolare, è in corso di conclusione, e sarà finalizzato a regolamentare in un quadro generale d'insieme, e nell'ambito delle funzioni assegnate alla Sogesid ai sensi dell'articolo 4 del proprio statuto, le prestazioni di supporto tecnico-professionale alle varie esigenze delle strutture ministeriali, anche mediante ricorso all'impiego di professionalità esterne. Ma di questo si tratterà più nello specifico in un diverso contesto.

Viene, poi, chiesto di conoscere in base a quali criteri e competenze sia stato nominato il nuovo presidente della Sogesid nella persona dell'ingegner Marco Stadellini.

Sul punto, appare opportuno chiarire preliminarmente che ai sensi del proprio statuto, Sogesid è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre componenti, scelti tra soggetti in possesso di determinati requisiti tutti puntualmente indicati nell'articolo 14 dello stesso statuto. Più nello specifico, la loro scelta deve essere effettuata secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una pluriennale esperienza in concrete attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; in attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa; in funzioni amministrative o diri-

genziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, i tre componenti, nominati dall'Assemblea, sono designati, rispettivamente, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

È inoltre previsto che il componente nominato su designazione del Ministero dell'ambiente svolga le funzioni di amministratore delegato.

Il presidente del consiglio di amministrazione, a sua volta, è previsto nello statuto che venga eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, qualora non vi provveda direttamente l'assemblea.

Per quanto riguarda l'assemblea, poiché allo stato l'intero capitale sociale della Sogesid a norma di legge è interamente pubblico ed è detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, è previsto all'articolo 6, comma 3, del ripetuto statuto, che il medesimo Ministero eserciti i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Premesso tutto quanto sopra, appare evidente la forzatura di voler ricondurre al solo Ministero dell'ambiente la scelta del presidente della Sogesid.

È vero, invece, che alla cessazione naturale del precedente mandato, e una volta ridotto il numero dei suoi componenti in attuazione di specifiche disposizioni normative, il Ministero dell'ambiente ha designato il componente del consiglio di amministrazione di sua spettanza, il quale, una volta nominato ad opera dell'azionista unico, il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato pronto ad assumere le funzioni di amministratore delegato ai sensi della specifica norma statutaria in precedenza richiamata.

In più, per le dinamiche relazionali intercorrenti tra la società e la sua pro-

prietà, il medesimo componente è stato anche nominato presidente del consiglio di amministrazione, cumulando le due funzioni come, del resto, già praticato nel corso del precedente mandato.

Per quanto attiene alla scelta operata, tenuto conto della rilevanza istituzionale dei compiti e delle attività demandate per legge alla Sogesid, la scelta si è indirizzata

verso un *manager* di alto profilo che proprio in relazione alla elevata professionalità posseduta e dalla esperienza maturata nello svolgimento di numerosi incarichi di amministrazione di alto livello presso strutture pubbliche e private, quale oggettivamente risultante dal pertinente *curriculum*, è stato ritenuto idoneo per l'incarico affidato.

ALLEGATO 2

5-04213 Dorina Bianchi: Sulla messa in sicurezza del porto della città di Crotone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Dorina Bianchi, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'intervento oggetto dell'interrogazione parlamentare è finalizzato alla riduzione dell'agitazione ondosa nel bacino portuale del cosiddetto « porto vecchio » di Crotone mediante l'adeguamento dei moli esistenti e consiste nel prolungamento del Molo Sopraflutto di circa 120 metri, e del Molo Sanità di circa 119 metri.

Il relativo progetto è stato approvato dal Comitato tecnico amministrativo del provveditorato interregionale alle opere pubbliche Sicilia-Calabria nella seduta del 22 giugno 2012, classificando l'intervento come « Adeguamento Tecnico Funzionale » in quanto non previsto nel vigente piano regolatore portuale e quindi soggetto al parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Poiché nell'apposita conferenza di servizio la soprintendenza per i beni archeologici della Calabria aveva evidenziato la

necessità dell'effettuazione di uno studio di indagini archeologiche preventive al fine dell'emissione del nulla-osta per l'esecuzione dei lavori. Lo studio, una volta ultimato, nel maggio 2013 è stato trasmesso alla soprintendenza, che di conseguenza ha rilasciato un « Parere favorevole subordinato al rispetto di alcune prescrizioni obbligatorie ».

Per dare seguito alle ulteriori prescrizioni quindi nel luglio scorso è stata effettuata un'ulteriore gara di appalto.

Anche se per tale opera così come comunicato dal Ministero delle infrastrutture sono state avviate le procedure per il parere di assoggettabilità ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, presso la direzione competente del Ministero dell'ambiente nulla risulta ancora agli atti.

È chiaro che una volta sottoposto a parere della Commissione VIA, saranno posti in essere tutti gli aspetti di competenza per una rapida e celere soluzione della problematica.

ALLEGATO 3

5-04214 Mariastella Bianchi: Sulla situazione di inquinamento ambientale delle aree di Fregene e Maccarese del Comune di Fiumicino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla situazione di inquinamento ambientale verificatasi a causa di dispersione di cherosene nell'area compresa tra Maccarese e Palidoro, del comune di Fiumicino, si è già avuto modo di riferire in questo consesso con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-04021 dell'onorevole Daga, pertanto, l'occasione è gradita per aggiornare sulla vicenda.

A seguito dei furti di cherosene verificatisi ai danni dell'oleodotto ENI, tratta Civitavecchia Pantano, le operazioni di monitoraggio sono continuate anche nei giorni successivi e continuano ancora oggi. In particolare, il 14 novembre scorso sono state verificate e controllate dalla guardia costiera le acque interessate dallo sversamento di cherosene dalla condotta che collega i depositi dell'Eni di Civitavecchia all'aeroporto di Fiumicino, con l'impiego di personale specializzato, mezzi navali e laboratorio ambientale mobile. La stessa guardia costiera, unitamente all'Eni e al consorzio Castalia, ha predisposto panne galleggianti oleoassorbenti, riuscendo così a circoscrivere il prodotto all'interno dei reticolati del consorzio di bonifica nella zona del fosso Tre Cannelle, evitando così che il cherosene arrivasse alla foce e, di conseguenza, al mare.

Anche il comune di Fiumicino, attraverso la polizia locale e proprio dipendente specializzato, effettuava ulteriori sopralluoghi nei corsi d'acqua Rio Palidoro e Fosso Tre Cannelle, all'esito dei quali hanno ritenuto insufficienti le misure adottate sino ad allora dall'Eni e, per tale motivo, il sindaco ordinava all'Eni di procedere urgentemente al picchettaggio e alla recinzione con rete, delle aree conta-

minate e dell'intera asta dei corsi d'acqua in cui esso è confluito, nonché di realizzare, previa acquisizione di parere da parte del consorzio di bonifica del Tevere e dell'Agro Romano, appositi fossi di scolo provvisori ai lati dei siti di effrazione, in modo da impedire che gli apporti meteorici potessero raggiungere i canali interconnessi. Nella stessa ordinanza è stata prevista anche l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale, per decidere in contraddittorio con l'Eni, gli interventi da effettuare ai fini della bonifica di tutti gli habitat contaminati.

Lo stesso comune, attualmente, è in attesa di ricevere da parte dell'ENI le proposte relative ai piani di caratterizzazione da sottoporre alla conferenza dei servizi ai fini della programmazione degli interventi di bonifica dei corsi d'acqua, delle sponde, dei terreni contaminati, della falda acquifera, onde giungere al ripristino delle condizioni ambientali precedenti all'inquinamento e per il ripopolamento della fauna ittica e selvatica della riserva naturale Litorale Romano compromessa e sui quali l'Arpa Lazio provvederà ad effettuare i controlli di competenza.

In particolare, per i siti di « Palidoro » e « Palina 20 » (oggetto del terzo tentativo di effrazione) è previsto proprio oggi, un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi e delle attività di messa in sicurezza già poste in essere. Nel frattempo, dalle relazioni prodotte dall'Eni a seguito delle prime indagini preliminari effettuate in tali siti, si evince che gli eventi non hanno determinato significativi impatti nel sottosuolo.

I terreni scavati nell'ambito dei lavori di emergenza sono stati temporaneamente depositati in sito, in condizioni protette, e saranno smaltiti come rifiuti, ai sensi di legge.

Come già detto in occasione della precedente risposta fornita sul medesimo

argomento, il Ministero dell'ambiente segue con attenzione l'evolversi della vicenda anche attraverso il supporto dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), affinché si possa al più presto ripristinare lo stato naturale dei luoghi.

ALLEGATO 4

5-04215 Pastorelli: Sulla situazione di grave inquinamento ambientale dell'area industriale di Priolo Gargallo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il sito di interesse nazionale di Priolo si estende sul territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Augusta e Siracusa e comprende circa 5.815 ettari di aree « a terra » e 10.185 ettari di aree « a mare », e vede coinvolte numerose aziende (le principali sono: le 3 raffinerie « ESSO, ISAB Nord e Sud », un deposito di idrocarburi della Maxcom Petroli, i 3 stabilimenti petrolchimici « Sasol, Versalis e Syndial che è dismesso », tre centrali di produzione di energia « ENEL Priolo, ENEL Augusta, ISAB Energy », la cementeria di Augusta e l'impianto di depurazione consortile « LAS », numerose discariche di rifiuti anche pericolosi, lo stabilimento ex Eternit di Siracusa dove si producevano manufatti in cemento-amianto).

La linea di costa fino alla metà degli anni '70 è stata avanzata di 80-150 metri, mediante l'utilizzo di materiali di riporto vari, tra i quali ceneri di pirite, peci idrocarburiche, laterizi.

Tutte le principali aree industriali (Syndial, Polimeri, ISAB Impianti Nord e Sud, Enel Centrali di Augusta e Priolo, Esso, Sasol, Buzzi, LAS, eccetera) sono state caratterizzate permettendo di conoscere lo stato qualitativo delle matrici ambientali indagate (terreni e acque di falda).

Per quanto concerne l'area marina sono stati, inoltre, trasmessi i risultati dei piani di caratterizzazione delle aree marine contermini ai pontili e sono state completate le caratterizzazioni della Rada di Augusta, del Porto Grande e Piccolo di Siracusa e la caratterizzazione del tratto di mare compreso tra la Rada di Augusta e il Porto di Siracusa; per quanto riguarda le acque superficiali/aree umide è stata

ultimata la caratterizzazione dei fiumi Ciane e Anapo, delle Saline di Siracusa e Priolo ed è in fase di ultimazione la caratterizzazione delle Saline di Augusta.

La contaminazione dei suoli è ascrivibile alla presenza di metalli pesanti, diversi idrocarburi, diossine e altro, mentre nelle acque di falda sottostanti gli impianti di raffinazione del petrolio e gli impianti chimici e petrolchimici, nonché i parchi serbatoi dei prodotti idrocarburici è stata riscontrata presenza di prodotto idrocarburico surnatante e, talora, anche sottonatante.

La presenza dei predetti metalli e idrocarburi è stata confermata anche dalle analisi di caratterizzazione dei sedimenti marini della Rada di Augusta.

Nel Porto Grande e Piccolo di Siracusa, oltre a riscontrare la presenza degli stessi inquinanti, è stata riscontrata una contaminazione di origine fecale lungo la fascia costiera, soprattutto in corrispondenza degli scarichi civili.

Nelle aree a terra che si affacciano sulla Rada di Augusta sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda, consistenti nel recupero di prodotto petrolifero in fase libera, nell'emungimento delle acque di falda contaminate e nella creazione di uno sbarramento delle acque di falda, in parte fisico e in parte idraulico.

Diverse aree interne al sito sono state bonificate e riavviate alla reindustrializzazione (impianti fotovoltaici). Non sono mancati neanche gli interventi per le aree private, sempre interne al sito, per le quali

sono stati approvati n. 17 progetti di bonifica, per i suoli e le acque di falda dei principali insediamenti industriali. È stato approvato anche il progetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera prospiciente la Rada di Augusta della parte nord del SIN di Priolo. Nella stessa rada, così come nel porto di Siracusa, sono stati rimossi anche numerosi relitti sommersi e semisommersi.

Per quanto riguarda le aree a terra di competenza pubblica sono stati realizzati o in fase di completamento diversi interventi di messa in sicurezza/bonifica dei suoli, tra i quali la rimozione di amianto nello stabilimento Ex Eternit e di ceneri di pirite dai campi sportivi del comune di Priolo e nella Penisola Magnisi, nonché interventi di caratterizzazione e di messa in sicurezza di emergenza di discariche pubbliche.

Relativamente alle opere, vi è da evidenziare che l'accordo di programma del 2008 (Interventi di riqualificazione ambientali funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Priolo), integrato successivamente nel 2009, prevedeva un fabbisogno finanziario per gli interventi di riqualificazione ambientale che ammontava a euro 774.500.000,00, di cui euro 106.800.000,00 (FASE 1) coperti con risorse immediatamente disponibili e euro 667.700.000,00 (FASE 2) coperti con risorse programmatiche, come specificato nella tabella allegata a disposizione della Commissione.

In particolare, rispetto alle risorse attuative di cui alla FASE 1 si evidenzia che le risorse stanziare dal Ministero dell'ambiente di cui alla delibera CIPE del 22 marzo 2006, n. 1, pari a euro 50 milioni, sono state interamente trasferite sulla contabilità speciale a favore del commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque della regione Sicilia (Decreti di trasferimento n. 8534 del 14 ottobre 2009, n. 145 del 20 aprile 2010 e n. 2009 del 24 novembre 2011). Rispetto a tali risorse, il commissario delegato ha assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di ISPRA, Istituto superiore di sa-

nità, Sogesid e Sviluppo Italia, quali soggetti attuatori previsti nell'accordo di programma del 7 novembre 2008, per un importo di euro 3.709.429,74.

Ne consegue, che le risorse residue a valere sulla predetta delibera CIPE n. 1/2006 ammontano a euro 46.290.570,26.

Le economie dall'accordo di programma quadro dell'11 giugno 2004 e dal 1° atto integrativo del 3 dicembre 2005, pari a euro 6.800.000,00, cadute in perenzione amministrativa, saranno trasferite dal Ministero dell'ambiente alla regione Sicilia subordinatamente alla loro reinscrizione in bilancio.

Le risorse della programmazione unitaria 2007/2013 della regione Sicilia sono risultate indisponibili, atteso il blocco dei fondi disposto dal CIPE per la riprogrammazione delle risorse regionali, fino al 3 agosto 2012 quando, con propria delibera n. 87, il medesimo comitato ha disposto, nell'ambito della citata attività di riprogrammazione, l'assegnazione definitiva dei previsti euro 50 milioni in favore della regione Sicilia, per il finanziamento dell'intervento sul sito di interesse nazionale di Priolo-Augusta, «... finalizzato principalmente alla messa in sicurezza della falda acquifera». La stessa delibera CIPE prescrive, per tutti i finanziamenti assegnati, la disciplina degli interventi mediante la stipula di appositi accordi di programma quadro «rafforzati» tra le regioni e le amministrazioni centrali competenti per settore, nonché l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2013. Tale data è stata prorogata dal CIPE al 30 giugno 2014 e, permanendo la mancata assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, la giunta della regione Sicilia con delibera del 20 giugno 2014 ha approvato la riprogrammazione delle suddette risorse, che per il SIN di Priolo sono state decurtate fino all'importo di 25 milioni di euro.

Pertanto il CIPE, con ulteriore delibera (n. 21/2014), ha posticipato al 31 dicembre 2014 la data per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Oltre alle suddette risorse, il Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale del

1° dicembre 2011 ha stanziato ulteriori 4 milioni di euro « per la bonifica dell'area industriale di Priolo ».

Le soprarichiamate risorse, per un importo complessivo di euro 82.090.570,26 (euro 46.290.570,26 + euro 6.800.000,00 + euro 25.000.000,00 + euro 4.000.000,00), sono state inserite nella bozza di accordo di programma quadro « rafforzato » per il SIN di Priolo, rispetto al quale il Ministero dell'ambiente ha fornito le proprie proposte di integrazione in data 9 settembre 2014.

Tuttavia, ai fini della stipula, la regione Sicilia non ha ancora implementato il

testo con le schede di intervento, richieste dal Ministero dell'ambiente il primo agosto 2014 e dal Ministero dello sviluppo economico il 5 settembre 2014.

Infine, si evidenzia che con nota del 29 ottobre 2014 il dipartimento della programmazione della regione Sicilia ha comunicato al dipartimento regionale acque e rifiuti che le risorse della delibera CIPE n. 87/2012 « ... sono a forte rischio di disimpegno. Ne consegue che ... non esisterebbero le condizioni per la sottoscrizione di un APQR Rafforzato, venendo meno le risorse di cui alla delibera CIPE 87/2012 ».

ATTIVITÀ FASE 1 - RISORSE ATTUATIVE	Costo (€)
1) Caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli arenili	100.000,00
2) Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera	150.000,00
3) Progettazione e realizzazione di un primo stralcio funzionale dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera attraverso la realizzazione di un barrieramento di lunghezza pari a circa 7,5 Km localizzata lungo la fascia costiera antistante le aree industriali prospicienti la Rada di Augusta a completamento del barrieramento già realizzato, nonché di idoneo impianto modulare di trattamento delle acque di falda (<i>fase 1</i>)	73.800.000,00
4) Progettazione esecutiva e realizzazione dei progetti prioritari di bonifica dei sedimenti e riqualificazione ambientale relativi al Porto di Siracusa (<i>fase 1</i>): - Riqualificazione delle aree a terra per miticoltura; - Interventi di messa in sicurezza e bonifica del Porto Grande.	30.500.000,00
5) Caratterizzazione dell'area marina antistante l'area industriale di Priolo	1.500.000,00
6) Caratterizzazione delle Saline di Augusta	340.000,00
7) Monitoraggio scientifico e controllo delle attività di bonifica dei sedimenti della fase 1	160.000,00
8) Predisposizione del documento di Consensus Report per il SIN e progettazione dello studio epidemiologico su una coorte di popolazione da selezionare in base alle caratteristiche sito specifiche ambientali e sanitarie	250.000,00
TOTALE FASE 1	106.800.000,00
ATTIVITÀ FASE 2 – RISORSE PROGRAMMATICHE	Costo (€)
9) Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera all'esterno della Rada di Augusta anche a seguito dei risultati della caratterizzazione di cui al punto 5) (<i>fase 2</i>)	119.950.000,00
10) Progettazione esecutiva e realizzazione dei progetti di bonifica dei sedimenti e riqualificazione ambientale relativi al Porto di Siracusa (<i>fase 2</i>)	48.000.000,00
11) Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica della Rada di Augusta	453.660.000,00
12) Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area marina antistante l'area industriale di Priolo	40.000.000,00
13) Monitoraggio scientifico e controllo delle attività di bonifica dei sedimenti della fase 2	2.340.000,00
14) Realizzazione dello studio epidemiologico progettato nella fase 1 e valutazione dei risultati	1.750.000,00
15) Ripristino struttura demaniale Ex-Lazzaretto	2.000.000,00
TOTALE FASE 2	667.700.000,00
TOTALE GENERALE	774.500.000,00

Il fabbisogno finanziario per gli interventi di cui alla precedente tabella veniva coperto, per gli tutti gli interventi sia di FASE 1 che FASE 2 con le risorse riportate nella tabella seguente:

FONTI FINANZIARIE ATTUATIVE (Copertura finanziaria degli interventi di FASE 1)	Importo (€)
<i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</i> Delibera CIPE del 22 marzo 2006, n. 1 Capitolo 7503 – PG 08 Esercizio finanziario 2008	50.000.000,00
<i>Regione Siciliana</i> Programmazione Unitaria 2007/2013	50.000.000,00
<i>Economie</i> APQ dell'11.06.2004 e del 1° Atto Integrativo del 23.12.2005	6.800.000,00
TOTALE RISORSE ATTUATIVE	106.800.000,00
FONTI FINANZIARIE PROGRAMMATICHE (Copertura finanziaria degli interventi di FASE 2)	Importo (€)
<i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</i>	224.000.000,00

Programmazione Unitaria 2007/2013	
<i>Regione Siciliana</i>	
Programmazione Unitaria 2007/2013	224.000.000,00
Quota risorse rinvenenti da transazioni con soggetti privati presenti nel sito	219.700.000,00
TOTALE RISORSE PROGRAMMATICHE	667.700.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	774.500.000,00

ALLEGATO 5

5-04217 De Rosa: Sull'affidamento di funzioni alla società Sogesid Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la precedente risposta alla interrogazione presentata dai colleghi onorevoli Zaratti e Pellegrino, ho già avuto modo di introdurre l'argomento che andrò a trattare adesso più nello specifico.

Per una migliore comprensione della questione, tuttavia, ritengo indispensabile fare un passo indietro.

La Sogesid è una società per azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al fine di favorire il processo di industrializzazione nel settore delle risorse idriche ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La Sogesid spa, per via dell'attività svolta, della natura pubblica e dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di « organismo di diritto pubblico » introdotta dall'articolo 3, punto 26 e seguenti, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale.

Pertanto, nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti, la Sogesid espleta la funzione di « amministrazione aggiudicatrice » non partecipando a procedure ad evidenza pubblica.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid spa ha adeguato il proprio statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze e attribuzioni istituzionali del Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al dicastero, così riconosciuta anche dalla Commissione europea con nota del 17 dicembre 2009.

Di conseguenza, il Ministero dell'ambiente esercita sulla Sogesid un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi.

Ciò premesso, intendo innanzitutto confermare l'intenzione di procedere alla sottoscrizione da parte del Ministero dell'ambiente di una convenzione quadro con la Sogesid; ma l'obiettivo non è certamente quello ipotizzato dagli interroganti, e cioè volto a privare il Ministero delle sue funzioni e della sua struttura per affidare all'esterno le delicatissime attività di competenza. Tutt'altro. L'obiettivo è proprio il contrario di questo.

Per prima cosa, c'è da considerare l'esigenza di stabilire un quadro di riferimento generale che declini le modalità di erogazione del supporto tecnico-specialistico e strumentale richiesto a Sogesid, con particolare riferimento alla *governance* procedurale, amministrativa e finanziaria tra le due parti, nonché all'ambito e alle caratteristiche del controllo tecnico, gestionale e finanziario da parte dell'amministrazione nei confronti della società, rinviando alla direttiva del Ministro gli ambiti settoriali di intervento ritenuti prioritari per l'annualità di competenza.

Il nuovo disciplinate trae diretta esperienza, naturalmente, dall'esperienza maturata nel corso degli anni dalla Sogesid nelle attività di supporto tecnico specialistico e operativo fornite al Ministero dell'ambiente, disciplinate in specifici atti convenzionali settoriali.

Tale necessità, peraltro, trova ragione e fondamento da una oggettiva e conclamata carenza di risorse professionali che ha caratterizzato la storia del Ministero dell'ambiente sin dalla sua istituzione ad opera della legge 8 luglio 1986, n. 349, quando succedette al Ministero dell'ecologia allora istituito presso la Presidenza del Consiglio del Ministero durante il Governo Craxi 1984-1986.

Da allora la storia del Ministero disegna un percorso assai poco lineare che ha inciso pesantemente sulla continuità delle politiche ambientali e sulla stessa capacità di *governance* dei processi. Sicuramente il clima di costante instabilità politica, di avvicendamenti repentini e continui *stop and go* (dalla sua istituzione ad oggi i Ministri che si sono avvicendati sono stati 14) ne può aver minato pesantemente l'efficacia, ma soprattutto, per dirla come qualche addetto ai lavori, si è sofferta la mancanza di una visione « a lunga distanza ».

In parallelo, analoghe problematiche hanno interessato la stessa struttura del Ministero. In disparte le numerose riorganizzazioni che hanno costretto a modifiche anche rilevanti nella strutturazione degli uffici, si è soprattutto assistito ad una costante crescita delle competenze istituzionali che man mano venivano attribuite al Ministero dell'ambiente senza che questo processo venisse accompagnato da un contestuale ed effettivo rafforzamento delle professionalità necessarie al perseguimento dei sempre nuovi obiettivi.

Invero, qualche tentativo di rafforzamento della pianta organica veniva pure fatto, in parallelo all'aumentare delle competenze, ma ad esso non conseguiva la reale ed effettiva implementazione del personale di ruolo, vuoi per l'esigenza di consentire nel corso degli anni di acquisire personale proveniente da diverse realtà lavorative nell'ambito dei processi di ra-

zionalizzazione delle strutture pubbliche – con la conseguenza di inquadrare personale il più delle volte non formato per i compiti specifici che il Ministero richiede, vuoi per effetto del blocco delle assunzioni che da un certo periodo in avanti non ha consentito l'espletamento di nuovi concorsi.

Si consideri che a fronte di una pianta organica determinata nel 2003 in complessive 928 unità lavorative, progressivamente ridotta a 945 unità nel 2008, a 826 unità nel 2009, a 741 unità nel 2011, a 669 unità nel 2012, l'attuale dotazione organica di 600 unità lavorative rideterminata nel 2013, allo stato non risulta neanche totalmente coperta dal personale di ruolo in servizio.

Tale oggettiva situazione ha comportato il consolidarsi, nel corso del tempo, della necessità di fare ricorso a professionalità esterne, sino a pervenire a quel fenomeno apparentemente abnorme richiamato dagli interroganti che ha visto la Sogesid quale principale fornitore di attività tecnico-specialistiche e operative in assenza delle quali il Ministero non avrebbe potuto oggettivamente svolgere le proprie funzioni istituzionali.

È questo il motivo per il quale il Ministero dell'ambiente ha ritenuto indispensabile proporre un aumento della pianta organica di oltre 230 unità, come hanno ben ricordato gli interroganti.

Nelle more che tale proposta si realizzi concretamente, e considerando realisticamente i tempi affinché ciò possa avverarsi, si è ritenuto che l'unica strada percorribile sia quella di continuare a fare ricorso, per il tempo strettamente necessario, all'indispensabile – per adesso – supporto fornito dalla Sogesid, seppure in un contesto maggiormente regolamentato, trasparente ed efficiente, quale, appunto, quello a cui si vuole pervenire con la convenzione quadro di cui si tratta.

ALLEGATO 6

5-02347 Gallinella: Sulla centrale elettrica Tirreno Power di Vado Ligure.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I fatti citati nell'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Gallinella e altri si riferisce ad una situazione che nel corso degli ultimi mesi è profondamente mutata.

È noto che in data 4 febbraio 2014 il giudice per le indagini preliminari di Savona, su richiesta dell'omonima procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo dei gruppi VL3 e VL4 della centrale termoelettrica Tirreno Power spa di Vado Ligure ipotizzando, per alcuni dirigenti della stessa, i reati di cui agli articoli 110 e 434 del codice penale « in concorso fra loro dirigevano e gestivano la centrale termoelettrica a combustibili fossili "Tirreno Power" » utilizzando i gruppi a carbone VL3 e VL4, in violazione delle prescrizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi e con valori emissivi nettamente superiori a quelli resi possibili dalle migliori tecniche disponibili, sia prima che dopo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nonostante i dati in possesso della società documentassero già un diffuso danno all'ambiente circostante. L'adozione della misura cautelare reale, trova fondamento sulle risultanze di uno studio epidemiologico commissionato dalla procura predetta, a consulenti specializzati.

Presso la direzione distrettuale antimafia di Genova, pervenuto per competenza dalla procura di Savona, pende il procedimento penale n. 12/5253/21 per il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) che vede imputati anche alcuni responsabili della centrale di Vado Ligure.

Si sottolinea che ad oggi, risulta essere attiva l'unità a ciclo combinato denominato VL5, alimentata a gas naturale.

Ciò posto, l'installazione del nuovo gruppo VL6 è già dotata di autorizzazione integrata ambientale, che ne disciplina l'esercizio attraverso una serie di esercizi transitori, traguardando infine eccellenti prestazioni ambientali anche in virtù di un assetto finale con un gruppo a carbone del tutto nuovo.

Tuttavia il gestore non ha rispettato tali condizioni poiché ha deciso di non effettuare gli interventi migliorativi che lui stesso aveva proposto in sede di istanza di autorizzazione, e conseguentemente il Ministero dell'ambiente, previa diffida, ha dovuto procedere a sospendere la validità dell'autorizzazione.

Preso atto della situazione, il gestore ha chiesto il rinnovo anticipato dell'autorizzazione, prospettando una diversa articolazione degli esercizi provvisori, dell'assetto finale a regime (che non prevede più la realizzazione del nuovo gruppo) e delle prestazioni da traguardare.

Tale richiesta, poiché dal punto di vista ambientale prevede sostanziali variazioni rispetto al quadro prestazionale ed emissivo già autorizzato, è tuttora oggetto di una approfondita istruttoria tecnica ed in particolare, il 18 novembre 2014, sulla base di una proposta formulata dalla competente Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC, si è tenuta la conferenza di servizi che proseguirà nella giornata odierna (4 dicembre).

Nel caso in specie, l'istruttoria considererà attentamente le temute criticità sanitarie e della qualità dell'aria, nelle

misure che saranno rispettivamente delineate in conferenza di servizi dalle autorità sanitarie, ossia dal Ministero della salute e dai sindaci nonché dalle autorità regionali preposte alle rilevazioni della qualità dell'aria, in relazione al particolare

assetto impiantistico e alla pregressa vicenda autorizzativa.

Non si può pertanto escludere che tali elementi specifici possano determinare la fissazione di condizioni autorizzative particolarmente rigorose.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sull'ordine dei lavori	102
Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, sulle principali linee di intervento in materia di politica dei trasporti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	102

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo del MoVimento 5 Stelle</i>)	106

AUDIZIONI

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, in considerazione del ritardo nell'avvio dei lavori della Commissione, dovuto all'andamento dei lavori dell'Assemblea, e degli impegni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti successivi all'audizione, di invertire l'ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima all'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi.

La Commissione concorda.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, sulle principali linee di intervento in materia di politica dei trasporti.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio LUPU svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Mario TULLO (PD), Diego DE LORENZIS (M5S), Settimo NIZZI (FI-PdL), Vincenzo GAROFALO (NCD), Michele PIRAS (SEL), Ivan CATA-

LANO (Misto-PSI-PLI), Roberta OLIARO (SCpI), Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA) e il presidente Michele Pompeo META.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio LUPI fornisce ulteriori precisazioni.

Ivan CATALANO, *presidente*, ringrazia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 16.40.

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Diego DE LORENZIS (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel preannunciare la presentazione da parte del proprio Gruppo di una proposta alternativa di parere, chiede che non si proceda alla votazione delle proposte di parere, anche al fine di permettere ai colleghi che lo desiderino un approfondimento sulle citate proposte, essendo quello delle riforme costituzionale un tema centrale e particolarmente delicato e complesso.

Roberta OLIARO (SCpI) manifesta la disponibilità del proprio Gruppo a procedere alla votazione in una successiva seduta, qualora la Commissione ritenga necessario un approfondimento delle proposte di parere che saranno presentate.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra, sottolineando che essa tiene conto delle considerazioni svolte nella relazione e degli ulteriori elementi emersi nel corso del dibattito.

Nicola BIANCHI (M5S) presenta, a nome del proprio Gruppo, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), che illustra.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 16.55.

ALLEGATO 1

**Revisione della parte seconda della Costituzione.
(C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.).**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale recante « Revisione della parte seconda della Costituzione » (C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinati);

premessi che:

con riferimento all'articolo 30, che sostituisce interamente il testo dell'articolo 117 della Costituzione, si ritiene condivisibile l'abrogazione delle disposizioni del vigente testo costituzionale con cui si individuano materie di legislazione concorrente e l'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato delle materie « ordinamento della comunicazione » (lettera *t*) del comma secondo dell'articolo 117), « infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza » e « porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale » (lettera *z*) del medesimo comma), proprio in considerazione della rilevanza nazionale degli interventi relativi alle suddette materie;

un compiuto inquadramento costituzionale del tema del trasporto pubblico richiede, contestualmente alla previsione della competenza regionale per quanto attiene alla mobilità all'interno del territorio della regione (articolo 117, comma terzo), il riconoscimento dell'esigenza dell'intervento dello Stato per determinare e assicurare livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla mobilità, quale diritto che deve essere garantito su

tutto il territorio nazionale attraverso un adeguato sistema di trasporto pubblico;

sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, si segnala che occorre prevedere, nell'ambito delle materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, anche le seguenti: « disposizioni generali e comuni sui trasporti e sulla navigazione, sulla circolazione stradale e sulla mobilità »; tale competenza si giustifica, da un lato, con l'esigenza di garantire una disciplina comune per quanto concerne l'ordinamento delle suddette materie e, dall'altro, con l'opportunità di mantenere in capo allo Stato gli indirizzi generali e il coordinamento delle politiche della mobilità, in ambito sia urbano sia extraurbano;

nelle materie riportate alla competenza esclusiva dello Stato, quali le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, risulta comunque opportuno prevedere un adeguato coinvolgimento operativo delle regioni per i profili di interesse regionale, sulla base del principio di leale collaborazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 30, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera *m*), sostituire

le parole: « e per la tutela e sicurezza del lavoro » con le seguenti: « , per la tutela e sicurezza del lavoro e per garantire il diritto alla mobilità mediante il servizio di trasporto pubblico »;

2) all'articolo 30, capoverso articolo 117, secondo comma, dopo la lettera *t*), inserire la seguente: « *t*-bis) disposizioni generali e comuni sui trasporti e sulla navigazione, sulla circolazione stradale e sulla mobilità »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare, nelle materie riportate alla competenza esclusiva dello Stato, come le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, modalità adeguate ad assicurare, sulla base del principio di leale collaborazione, il coinvolgimento operativo delle regioni, in relazione ai profili di interesse regionale.

ALLEGATO 2

**Revisione della parte seconda della Costituzione.
(C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.).**

PARERE ALTERNATIVO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La IX Commissione (Trasporti),

esaminato il disegno di legge costituzionale recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione »,

premesso che:

l'articolo 30 sostituisce interamente l'articolo 117 della Costituzione che definisce il riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Nella nuova formulazione vengono eliminate le materie interessate dalla legislazione concorrente e vengono elencate le materie di competenza statale e quelle di competenza regionale;

la vecchia formulazione, ovvero quella attualmente in vigore, presenta delle grandi lacune e ha richiesto a fini interpretativi, più volte, l'intervento della Corte costituzionale. Il trasporto pubblico locale, infatti, non risulta ad oggi, come nemmeno nella attuale proposta di modifica, espressamente considerato, non figurando né tra le materie rimesse alla competenza esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente;

una delle principali modifiche introdotte riguarda le grandi reti di trasporto e di navigazione espressamente citate sia nell'attuale dettato costituzionale, sia nella proposta di modifica. Reintroducendo il concetto di « interesse nazionale » e introducendo *ex novo* quello di « inte-

resse internazionale » suddette reti vengono fatte rientrare tra le materie di competenza esclusiva dello Stato;

per quanto attiene il concetto di « interesse nazionale » si segnala come quest'ultimo fosse stato espressamente e volutamente eliminato dal dettato costituzionale nel 2002 per via dell'ampio margine di discrezionalità e indecisione che tale locuzione comportava. Appare dunque difficile comprendere la logica e la motivazione che oggi induce il proponente a reintrodurre suddetto concetto;

l'articolo 30 presenta alcune imprecisioni. Poiché si provvede, mediante l'eliminazione delle materie interessate dalla legislazione concorrente, ad elencare puntualmente le materie di competenza esclusiva statale, non si ravvisa la necessità di elencare anche quelle di competenza regionale. Necessità ancor meno ravvisabile se si tiene conto di quanto sancito nella parte finale del terzo comma, ovvero laddove si legge: « nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato »;

ulteriore confusione viene destata dall'introduzione, nel quarto comma, della c.d. « clausola di supremazia » in favore dello Stato che consente a quest'ultimo di legiferare anche nelle materie non espressamente di propria competenza. Viene dunque meno il ragionamento che indurrebbe, ad una lettura dei primi tre commi, a ritenere il trasporto pubblico locale una materia di competenza regionale;

di fronte al nuovo testo così confuso, e ben consapevoli dei limiti già insiti nell'attuale dettato costituzionale, viene spontaneo chiedersi cosa accadrà a quel precario e prezioso equilibrio trovato soprattutto grazie alle numerose sentenze della Corte costituzionale ed appare evi-

dente come i proponenti dell'attuale modifica non abbiano tenuto conto dei rilevi mossi dalla giurisprudenza e dalle difficoltà emerse negli anni,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02232 Mariano: Revoca delle autorizzazioni relative alla realizzazione di un rigassificatore da parte della società Brindisi Lng	108
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	111
5-02397 Gallinella: Sperimentazione di produzione di energia da processi di fissione piezonucleare	109
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	113
5-02929 Ventricelli: Continuità produttiva della società Saem Energie Alternative e problematiche connesse all'utilizzo degli incentivi alle energie da fonti rinnovabili	109
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	114
5-03197 Fedriga: Processo di riorganizzazione di Fincantieri con particolare attenzione allo stabilimento di Monfalcone	109
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	115
5-03409 Prodani: Questioni connesse alla vendita della Ferriera di Servola a Trieste	109
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	116

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	117

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei sindaci del comune di Campochiaro e del comune di Venafro, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00412 Folino, in materia di riconoscimento della situazione di crisi industriale complessa per il territorio dei comuni di Campochiaro e Venafro in Molise	110
--	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 8.50.

5-02232 Mariano: Revoca delle autorizzazioni relative alla realizzazione di un rigassificatore da parte della società Brindisi Lng.

Liliana VENTRICELLI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Liliana VENTRICELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Governo.

5-02397 Gallinella: Sperimentazione di produzione di energia da processi di fissione piezonucleare.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Ricorda che lo scorso 18 marzo, il sottosegretario alla difesa, Domenico Rossi, in risposta al suo atto ispettivo n. 5-01813 di analogo contenuto, aveva dichiarato la sostanziale incompetenza del Ministero della difesa sulla materia. Preso atto che anche il Ministero dello sviluppo economico dichiara la medesima incompetenza, chiede al viceministro a quale Dicastero debba rivolgere la propria interrogazione.

5-02929 Ventricelli: Continuità produttiva della società Saem Energie Alternative e problematiche connesse all'utilizzo degli incentivi alle energie da fonti rinnovabili.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Liliana VENTRICELLI (PD), replicando, sottolinea preliminarmente che rivolgerà ad altri ministeri i quesiti di natura lavoristica o penalistica. Si dichiara quindi soddisfatta della risposta, sollecitando al Governo una costante attenzione alle attività e ai lavoratori della società Saem Energie Alternative.

5-03197 Fedriga: Processo di riorganizzazione di Fincantieri con particolare attenzione allo stabilimento di Monfalcone.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Aggiunge che la riorganizzazione della società sta dando risultati importanti rispetto alla situazione determinatasi qualche anno fa. Fincantieri è attualmente una delle aziende leader a livello mondiale e lo stabilimento di Monfalcone ha recentemente varato alcuni unità navali di grande dimensione che sono tra le più avanzate dal punto di vista tecnologico nel panorama delle navi da crociera.

Stefano ALLASIA (LNA) replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta. Ribadisce la necessità che il Governo continui a monitorare la situazione dei carichi di lavoro degli stabilimenti di Fincantieri, non solo di quello di Monfalcone, e che verifichi le modalità di riorganizzazione aziendale con particolare riferimento al ricorso al lavoro straordinario. Ricorda in proposito che il proprio gruppo ha presentato altre interrogazioni sulla medesima questione.

5-03409 Prodani: Questioni connesse alla vendita della Ferriera di Servola a Trieste.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Aris PRODANI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, innanzitutto perché giunge intempestiva rispetto al verificarsi degli eventi richiamati dal rappresentante del Governo che sono ormai noti e pubblicati sugli organi di stampa. Si chiede in proposito l'utilità di svolgere oggi, a distanza di quattro mesi dalla presentazione, l'interrogazione in titolo. Ribadisce nel merito come sussistano numerose criticità rispetto alle garanzie e alle prescrizioni contenute nell'AIA. Manifesta perplessità sull'ultimo accordo di programma che non ritiene sufficientemente chiaro sulle prospettive industriali e sugli aspetti ambientali. Nello scorso mese di ottobre si sono verificati gravi episodi di

sforamento dei livelli massimi consentiti di benzene, benzoapirene e PM10.

Invita pertanto il Governo a monitorare la situazione affinché quanto previsto nell'accordo di programma sia rispettato al fine di scongiurare l'ulteriore aggravarsi della situazione ambientale dell'area della Ferriera di Servola che negli ultimi venti giorni è gravemente peggiorata.

Davide CRIPPA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 168/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere (*vedi allegato 6*). Sottolinea che vi è necessità di una soluzione complessiva in merito agli adempimenti relativi alle armi ad uso scenico e a quelle tipo *paintball* che consenta ai settori produttivi interessati (armerie, industria cinematografica ed esercizi in cui si utilizzano armi tipo

paintball a fini amatoriali e sportivi) di rispettare le disposizioni in materia. Auspica infine il rinnovo della *governance* del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco e per le munizioni commerciali che attualmente impiega più di cinquanta dipendenti e svolge un'importante funzione. Il BNP è infatti il «controllore tecnico» della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme tecniche e di legge e può essere considerato «l'ufficio anagrafe» di tutte le armi prodotte in Italia e buona parte di quelle importate.

Marco DA VILLA (M5S), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, stigmatizza il frequente ricorso allo strumento delle proroghe per «tamponare» le emergenze delle realtà produttive del Paese.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiara voto favorevole, lamentando il consueto costume italiano di ricorrere a soluzioni contingenti e non strutturali per risolvere le problematiche delle imprese.

Angelo SENALDI dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 dicembre 2014.

Audizione dei sindaci del comune di Campochiaro e del comune di Venafro, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00412 Folino, in materia di riconoscimento della situazione di crisi industriale complessa per il territorio dei comuni di Campochiaro e Venafro in Molise.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02232 Mariano: Revoca delle autorizzazioni relative alla realizzazione di un rigassificatore da parte della società Brindisi Lng.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo parlamentare in titolo, si chiarisce innanzitutto che l'autorizzazione rilasciata e sospesa nel 2003 non è comunque utilizzabile, date le modifiche intervenute al progetto originario.

Nell'ambito del procedimento di revisione dell'autorizzazione per il rigassificatore di GNL a Brindisi, rilasciata in data 21 gennaio 2003 dal Ministero per lo sviluppo economico e successivamente sospesa; in data 5 ottobre 2007, si è in attesa del completamento della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni disposte nel provvedimento di VIA del 1° luglio 2010, adottato con il Decreto ministeriale n. 366 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il suddetto provvedimento di VIA è stato impugnato dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Brindisi e dal Comune di Brindisi, nonché dalla stessa società Brindisi LNG presso il TAR e si è tutt'ora in attesa della sentenza di merito.

A seguito del completamento della fase istruttoria, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà comunque provvedere alla conclusione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del terminale di rigassificazione della Brindisi LNG, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2006, (convertito in legge n. 222 del 2007, modificato dalla legge n. 99/2009), sentiti i pareri delle amministrazioni centrali e locali interessate.

In ogni caso, la nuova autorizzazione non sarebbe rilasciabile senza l'intesa della Regione Puglia, a meno di non giungere a una specifica delibera del Consiglio dei Ministri secondo le procedure di legge.

Né si può procedere ad una revoca, prima della conclusione dei connessi procedimenti ambientali, senza una espressa rinuncia della società proponente, la quale, sebbene abbia rappresentato sulla stampa la volontà di ritirare l'investimento del rigassificatore dalla costa pugliese, ha espressamente confermato, con propria nota del 4 aprile scorso, il permanere del proprio interesse alla prosecuzione dell'articolato procedimento di revisione dell'autorizzazione unica rilasciata con Decreto interministeriale del 21 gennaio 2003.

Con nota del 27 marzo 2014, *ex* articolo 10-*bis* della legge 231 del 90, si è provveduto ad inoltrare alla società un preavviso di provvedimento negativo.

Tale comunicazione si è resa necessaria, tra l'altro, sulla base della rilevata rinuncia alla concessione demaniale da parte della società, formalizzata con Delibera n. 32 del 19 novembre del 2013, con la quale il Comitato portuale ha preso atto del recesso unilaterale della Brindisi LNG S.p.A. dall'accordo sostitutivo della concessione demaniale sottoscritto con l'Autorità portuale di Brindisi.

Si segnala, infine, che il procedimento sopra descritto è, comunque, condizionato dagli esiti del contenzioso presso il TAR e dalla confisca di parte del sito (colmata di Capobianco).

Infine, con riferimento al quesito circa la pronuncia di compatibilità ambientale del rigassificatore di GNL nell'area di Capobianco del porto di Brindisi, per quanto di competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fa presente che le motivazioni che

hanno condotto alla confisca dell'area demaniale destinata alla realizzazione del progetto de quo, per quanto risulta alla stessa Amministrazione, non riguardano questioni e condizioni di natura ambientale alla base del provvedimento di VIA di cui al decreto ministeriale n. 366/2010.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02397 Gallinella: Sperimentazione di produzione di energia da processi di fissione piezonucleare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico non è a conoscenza di attività di sperimentazione svolte o in corso di svolgimento da parte di Ansaldo nucleare sulle reazioni piezonucleari.

L'attività di ricerca e sperimentazione in parola è infatti, come noto all'Onorevole interrogante, gestita dal Ministero della difesa.

In riferimento al citato brevetto posso solo affermare che lo stesso è stato depositato presso la Direzione Generale competente per i brevetti e i marchi il 2

ottobre del 2006 con il titolo «apparecchiature e procedimento per la produzione di neutroni mediante ultrasuoni e cavitazione di sostanze», concesso in data 29 marzo 2010 e risulta, come noto, titolare il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Evidenzio, infine, sull'eventuale rinnovo del brevetto sopracitato, che lo stesso dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata, così come previsto dall'articolo 60 del Codice della proprietà industriale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02929 Ventricelli: Continuità produttiva della società Saem Energie Alternative e problematiche connesse all'utilizzo degli incentivi alle energie da fonti rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante segnala la situazione creatasi nel nostro Paese a causa della presenza di « spregiudicati attori finanziari che hanno approfittato del Conto Energia, drenando risorse economiche pubbliche, a discapito delle imprese e dei lavoratori sul territorio ».

In particolare nell'atto di cui si tratta, si segnala la situazione concernente un'azienda costituitasi nel 2006 e con sede in Bari, la « Saem Energie Alternative », progettista e sviluppatrice di impianti fotovoltaici, alla quale erano stati commissionati (da una società controllata indirettamente da investitori russi, la Aion) 50 parchi fotovoltaici della potenza di circa 1 MW (e dal valore, in media, di 1,5 milioni di euro ognuno).

Secondo quanto riportato però la Saem non è stata pagata. L'Aion, infatti, dopo aver ceduto tutti i campi ha dichiarato fallimento e la Saem è stata ammessa allo stato passivo del fallimento « Aion » per circa 57 milioni di euro.

Ciò premesso, devo evidenziare che le problematiche esposte investono soprattutto profili di natura strettamente lavoristica e penalistica esulando, di conseguenza, da quanto può fare a riguardo il Ministero dello Sviluppo Economico.

Devo precisare, infatti, che anche se non è possibile ipotizzare la sospensione momentanea di erogazione dei contributi statali a tutte le società committenti che abbiano omesso di pagare i propri appaltatori e subappaltatori, è pur vero che il nostro ordinamento presta una tutela nei confronti del soggetto che abbia, previo

accertamento del giudice, un credito « certo, liquido ed esigibile » (cfr. articolo 633 c.p.c.). Tutela che, quando non vi siano procedure fallimentari in corso, può essere attivata per mezzo del pignoramento presso terzi (ndr. GSE) degli incentivi spettanti al soggetto debitore.

Infine, rilevano che non è possibile « seppur latamente », qualificare le convenzioni tra il GSE e i soggetti beneficiari d'incentivo come contratti pubblici, ragion per cui il normatore non ha previsto gli stessi meccanismi di tutela approntati per i contratti pubblici che sono qualificati come tali dal D.lgs. n. 163/2006.

Per completezza di informazione, si aggiunge che il Ministero del Lavoro segnala per quanto di sua competenza, che la Saem ha presentato in data 15 maggio 2014 una istanza per l'accesso al trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 223 del 1991, per fallimento in favore di 48 lavoratori, costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015.

Allo stato è in corso la valutazione istruttoria, ma più in particolare, il citato Ministero è in attesa della definizione della situazione aziendale e delle conseguenti determinazioni del tribunale di Bari, atteso che è stato prodotto da ultimo un decreto della Corte d'appello di Bari del 1° luglio 2014, con cui è stato revocato il fallimento della Saem Energie Alternative e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale per una nuova valutazione della proposta concordataria.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03197 Fedriga: Processo di riorganizzazione di Fincantieri con particolare attenzione allo stabilimento di Monfalcone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare in discussione relativo alla Fincantieri Spa di Monfalcone, rappresento quanto segue.

Il Ministero dello Sviluppo economico è impegnato da tempo nel monitoraggio della situazione produttiva dell'azienda Fincantieri. Ad oggi non risulta attivo alcun tavolo riguardo al sito in questione, anche se il Ministero ha da tempo avviato un tavolo per la verifica del piano generale del Gruppo.

Circa la specifica situazione occupazionale del cantiere giuliano, è stato sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, come è noto, è competente per l'autorizzazione al ricorso agli ammortizzatori strumenti sociali riferiti nell'atto.

Il richiamato Ministero ha informato che la società Fincantieri ha ottenuto l'approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale per le unità produttive di Trieste, Genova, Monfalcone, Castellammare di Stabia, Sestri Levante, Ancona, Genova, La Spezia, Venezia e Palermo per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 (decreto direttoriale n. 66073 del 31 maggio 2012).

È stata autorizzata un'ulteriore corresponsione del trattamento per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 18 agosto 2013 (decreto direttoriale n. 77338 del 5 dicembre 2013).

Fincantieri ha poi ottenuto, in favore dei dipendenti di tutte le unità produttive citate, una proroga del programma di riorganizzazione aziendale sul periodo dal 19 agosto 2013 al 18 agosto 2014 (decreto direttoriale n. 83615 dell'11 agosto 2014).

Da ultimo, lo scorso 22 settembre 2014 Fincantieri Spa ha presentato istanza per un ulteriore periodo di proroga dal 19 agosto 2014 al 18 agosto 2015 ai sensi della legge 223 del 1991.

L'istanza, allo stato, è in corso di lavorazione presso i competenti uffici poiché la sua definizione dipende in ultima analisi dagli accertamenti posti in essere dalla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Quest'ultima verificherà altresì anche le ragioni dell'eventuale ricorso a ore di lavoro straordinario.

ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-03409 Prodani: Questioni connesse
alla vendita della Ferriera di Servola a Trieste.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda il ramo di Trieste facente capo a Lucchini e Servola, dopo che è stato autorizzato il programma di Servola, integrativo di quello della Lucchini, in data 26 marzo scorso è stata rilasciata l'autorizzazione all'avvio della procedura di vendita a evidenza pubblica per tale ramo d'azienda.

All'esito delle varie fasi della procedura di gara, solo la società Siderurgica Triestina (facente parte del Gruppo Arvedi) ha fatto pervenire nel termine fissato dal Commissario un'offerta vincolante per l'acquisto del Ramo di Trieste.

Tale offerta è stata positivamente valutata alla luce dei criteri di legge (articolo 63 del d.lgs. 270/99) e di conseguenza sia all'ammontare del prezzo offerto, all'affidabilità dell'offerente anche con riferimento al piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali e sia alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali.

Nel caso specifico, è stata altresì tenuta in considerazione anche la rispondenza del piano industriale e finanziario, con i requisiti previsti dall'Accordo di Programma di Trieste.

L'autorizzazione ad accettare l'offerta irrevocabile di acquisto presentata da Siderurgica Triestina è stata rilasciata in data 8 agosto 2014, e la sua efficacia, come

tutti gli atti attuati in esecuzione della stessa da parte del Commissario straordinario, è stata risolutivamente condizionata alla sottoscrizione da parte dell'acquirente dell'accordo ex articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come previsto all'articolo 6 dell'Accordo di Programma di Trieste.

Con riguardo, in particolare, agli impegni occupazionali l'offerta prevede il trasferimento alle dipendenze di Siderurgica Triestina di 380 lavoratori dipendenti del Ramo Lucchini Trieste a fronte di un organico attuale di circa 440 persone.

L'acquirente si è impegnato, ai sensi di legge, a garantire per un biennio la prosecuzione dell'attività e il mantenimento degli indicati livelli occupazionali. In caso di inadempimento di tali obblighi sono contrattualmente previste penali e relative garanzie. In particolare le obbligazioni assunte contrattualmente da Siderurgica Triestina, controllata interamente dal Gruppo Arvedi (Finarvedi), sono da quest'ultimo garantite con proprie fidejussioni.

La definitiva sottoscrizione dell'accordo ex articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 è avvenuta a fine novembre scorso. Anche per il rispetto di tale Accordo è previsto il rilascio di garanzie.

ALLEGATO 6

DL 168/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2014, n. 198, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica (C. 2727. Governo), nel testo modificato dalla Commissione di merito;

preso atto e concordando con la necessità di prevedere una proroga del

termine entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (cosiddetto *paintball*) devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova;

preso altresì atto della soppressione dell'articolo 1, relativo al rinvio del rinnovo dei Comites, disposizione che è confluita nel disegno di legge di stabilità in corso di approvazione presso il Senato della Repubblica,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03822 Gnechi: Interventi in materia di penalizzazioni per l'accesso anticipato al pensionamento	118
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	121
5-04026 Grillo: Iniziative per evitare il licenziamento di lavoratori della Aviation Services negli aeroporti di Napoli Capodichino e Catania Fontanarossa	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	124
SEDE CONSULTIVA:	
Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.40.

5-03822 Gnechi: Interventi in materia di penalizzazioni per l'accesso anticipato al pensionamento.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD), nel replicare, ricorda che il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha disposto nuovi requisiti per l'accesso alla pensione anticipata, prevedendo, tra l'al-

tro, l'introduzione di un sistema di penalizzazioni per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Ricorda, quindi, che il successivo articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, ha stabilito la non applicabilità delle predette penalizzazioni ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora questa derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, prevedendo a tale ultimo riguardo alcune deroghe, successivamente ampliate da ulteriori disposizioni di legge. Rileva, quindi, che tale quadro normativo ha finito per sfavorire diverse categorie di soggetti, tra cui cita, soprattutto, le donne, che rischiano di subire gli effetti più pesanti di tale meccanismo di decurtazione dell'assegno pensionistico. Proprio per sanare tale situazione, ricorda che durante l'esame in prima lettura alla

Camera del disegno di legge di stabilità, è stato approvato uno specifico emendamento, che dispone la non applicazione delle penalizzazioni per i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata entro il 2017, eliminando il requisito della prestazione effettiva di lavoro ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva. Osserva, tuttavia, che nel testo approvato si prevede che l'esclusione dalle penalizzazioni si applichi solo ai soggetti che accederanno al pensionamento dal 1° gennaio 2015, escludendo dalla tutela quei soggetti nel frattempo usciti dal lavoro, o che andranno in pensione entro il 1° gennaio 2015, per i quali siano state applicate o saranno applicate le penalizzazioni vigenti.

Osservato che, secondo i dati forniti dal rappresentante del Governo, le pensioni già erogate nei confronti di tali soggetti sarebbero un numero relativamente esiguo, ritiene comunque che debbano approfondirsi le ragioni per cui le tabelle depositate indicano che nell'anno 2012 si sarebbero realizzati 183 pensionamenti con penalizzazioni di lavoratrici, mentre a suo giudizio, le prime donne che hanno subito penalizzazioni possono essere andate in pensione solo dal luglio del 2013. In questo senso, ritiene necessario un chiarimento circa la portata dell'affermazione, contenuta nella risposta, secondo cui per le donne la prima decorrenza utile con i requisiti della pensione anticipata poteva essere antecedente all'apertura della finestra mobile di diciotto mesi per la decorrenza della pensione di anzianità con quaranta anni di contribuzione. Parimenti, reputa necessario un approfondimento sui dati contenuti nelle tabelle che danno conto di pensionamenti con anzianità anagrafiche particolarmente contenute.

Auspica, quindi, che, già nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità presso il Senato, possa realizzarsi un intervento correttivo volto a eliminare le penalizzazioni per i lavoratori che abbiano avuto accesso al pensionamento prima del 1° gennaio 2015, sottolineando come, al-

trimenti, potrebbero determinarsi odiose disparità di trattamento prive di ragionevoli giustificazioni.

5-04026 Grillo: Iniziative per evitare il licenziamento di lavoratori della Aviation Services negli aeroporti di Napoli Capodichino e Catania Fontanarossa.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che, sulla base delle informazioni in suo possesso, le procedure di licenziamento avviate dall'azienda Aviation Services e il conseguente godimento degli ammortizzatori sociali non sarebbero giustificate, a fronte del grande incremento dei voli e delle ore lavorate, che non farebbero certo pensare a una crisi aziendale. Chiede, quindi al Governo di svolgere le necessarie verifiche, riservandosi di valutarne in seguito gli esiti, affinché sia fatta piena luce sulle vicende illustrate nella sua interrogazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.

Revisione della parte seconda della Costituzione.

C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento. Constatato che nessuno intende intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la deliberazione di competenza avrà luogo nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 dicembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-03822 Gneccchi: Interventi in materia di penalizzazioni per l'accesso anticipato al pensionamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in esame, l'onorevole Gneccchi chiede un intervento del Governo finalizzato a trovare una specifica soluzione al tema delle penalizzazioni previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta « riforma Fornero »).

Al riguardo, voglio sottolineare il costante interesse del Governo alla questione sollevata dall'onorevole interrogante, dimostrato dai recenti interventi legislativi volti ad attenuare gli effetti di tali penalizzazioni anche se limitatamente ad un certo periodo temporale.

Infatti con il decreto-legge n. 101 del 2013 il legislatore ha aggiunto tra le cause di assenza che consentono di maturare la pensione anticipata senza penalizzazioni, le assenze per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Inoltre dal 1° gennaio 2014, con la legge n. 147 del 2013, sono state incluse tra le predette assenze anche quelle legate ai permessi e ai congedi previsti dalla legge n. 104 del 1992.

Faccio presente, altresì, che sull'argomento è stata avviata dal Governo una riflessione sulla possibilità di operare un'ulteriore estensione delle tutele attraverso la verifica delle coperture necessarie per garantire una modifica normativa sulla materia in esame.

A tal proposito, voglio evidenziare che un emendamento al disegno di legge di stabilità 2015, proposto proprio dall'onorevole interrogante e approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei

deputati con il parere favorevole del Governo, ha previsto l'eliminazione delle penalizzazioni per coloro che matureranno la pensione entro la data del 31 dicembre 2017.

Posso, pertanto, affermare che la questione segnalata è all'attenzione del Governo che certamente è intenzionato a trovare una soluzione adeguata alle problematiche prospettate.

Con specifico riferimento al secondo e al terzo quesito formulati nel presente atto parlamentare, fornisco – nelle due tabelle che metto a disposizione della Commissione – i dati oggetto dell'interrogazione.

Le tabelle, elaborate dall'INPS, mostrano i dati distinti fra gestioni previdenziali private e gestioni previdenziali pubbliche.

L'importo medio delle pensioni liquidate dalla Gestione privata con l'applicazione delle penalizzazioni è pari a 1.666,89 euro; l'importo complessivo delle riduzioni applicate è pari a 9.549.380,65 euro.

L'importo medio delle penalizzazioni applicate alle pensioni liquidate dalla gestione pubblica è pari a 525,70 euro; l'importo complessivo delle riduzioni applicate è pari a 5.364.797,90 euro.

Sulla base delle informazioni fornite dall'INPS, voglio precisare che la presenza di alcune pensioni con decorrenza 2012, tutte liquidate a carico delle gestioni speciali, è determinata dal fatto che per le donne la prima decorrenza utile con i requisiti della pensione anticipata poteva essere antecedente all'apertura della finestra mobile di diciotto mesi per la decorrenza della pensione di anzianità con quaranta anni di contribuzione.

TABELLA n.1
GESTIONI PRIVATE

anno nascita	donne	NUMERO PENSIONI PER ANNO DECORRENZA			uomini	NUMERO PENSIONI PER ANNO DECORRENZA
		2012	2013	2014		2014
1950	0	0	0	0	0	0
1951	30	24	6	0	0	0
1952	987	43	477	467	180	180
1953	1.761	38	559	1.164	631	631
1954	2.173	35	713	1.425	744	744
1955	2.416	26	728	1.662	690	690
1956	2.444	13	805	1.626	754	754
1957	1.609	3	262	1.344	212	212
1958	363	0	23	340	36	36
1959	22	0	4	18	24	24
1960	8	1	1	6	31	31
1961	6	0	0	6	23	23
1962	2	0	1	1	8	8
1963	4	0	1	3	5	5
	11.825	183	3.580	8.062	3.338	3.338
TOTALE	15.163					

quote di pensione retributive - fasce di importo in euro	NUMERO	fasce di importo di penalizzazione in euro	NUMERO
fino a 14.999,99	3.550	fino a 99,99	2.564
da 15.000,00 a 24.999,99	8.320	da 100,00 a 299,99	4.348
da 25.000,00 a 29.999,99	1.461	da 300,00 a 599,99	2.260
da 30.000,00 a 59.999,99	1.728	da 600,00 a 999,99	2.527
da 60.000,00 a 89.999,99	87	da 1.000,00 a 2.999,99	3.275
da 90.000,00 in poi	17	da 3.000,00 a 5.999,99	180
		da 6.000,00 in poi	9
TOTALE	15.163		15.163

TABELLA n.2
GESTIONI PUBBLICHE

anno nascita	donne	NUMERO PENSIONI PER ANNO DECORRENZA		uomini	NUMERO PENSIONI PER ANNO DECORRENZA	
		2013	2014		2014	
1952	2.041	1.092	949	79	79	
1953	3.424	565	2.859	258	258	
1954	2.316	347	1.969	154	154	
1955	942	160	782	144	144	
1956	373	88	285	85	85	
1957	178	27	151	28	28	
1958	54	11	43	14	14	
1959	41	13	28	6	6	
1960	47	10	37	1	1	
1961	12	0	12	2	2	
1962	0	0	0	1	1	
1963	2	0	2	0	0	
1964	2	0	2	0	0	
	9.432	2.313	7.119	772	772	
TOTALE	10.204					

quote di pensione retributive - fasce di importo in euro	NUMERO	fasce di importo di penalizzazione in euro	NUMERO
fino a 14.999,99	90	fino a 99,99	1.114
da 15.000,00 a 24.999,99	3.334	da 100,00 a 299,99	3.199
da 25.000,00 a 29.999,99	5.079	da 300,00 a 599,99	3.010
da 30.000,00 a 59.999,99	1.305	da 600,00 a 999,99	1.482
da 60.000,00 a 89.999,99	380	da 1.000,00 a 2.999,99	1.308
da 90.000,00 in poi	16	da 3.000,00 a 5.999,99	90
		da 6.000,00 in poi	1
TOTALE	10.204		10.204

ALLEGATO 2

5-04026 Grillo: Iniziative per evitare il licenziamento di lavoratori della Aviation Services negli aeroporti di Napoli Capodichino e Catania Fontanarossa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentate dalle onorevoli Grillo e Ciprini, inerente alla situazione occupazionale dell'impresa Aviation Services Spa, con particolare riferimento alle sedi di Catania e di Napoli, seguendo che la medesima società – avente sede legale in Roma – svolge sul territorio nazionale attività di assistenza a terra nei confronti di compagnie aeree, annoverando tra i propri clienti anche alcune note compagnie di volo internazionali.

In data 24 gennaio 2011, la predetta società ha dato avvio – ai sensi della legge n. 223 del 1991 – ad una procedura di mobilità collettiva, dichiarando un esubero pari a 42 unità lavorative impiegate presso lo scalo di Catania Fontanarossa, su un totale di 87 lavoratori.

Le ragioni di tale scelta erano da ascrivere principalmente, da un lato, alla persistente crisi economico-finanziaria che ha colpito anche il settore aeroportuale, con conseguente riduzione del numero dei voli, nonché, dall'altro lato, alla prossima scadenza del contratto di appalto con la compagnia Meridiana Fly spa.

La predetta procedura di mobilità si è, tuttavia, conclusa in data 31 marzo 2011, con la sottoscrizione – presso i competenti uffici del Ministero che rappresento – di un accordo con il quale Aviation Services Spa, si impegnava a presentare – ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge n. 203 del 2008 – istanza per la concessione del trattamento di Cigs, il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2013, nei confronti di un numero massimo di 42 unità lavorative, dichiarate in esubero,

impiegate presso lo scalo di Catania Fontanarossa. Il predetto trattamento veniva concesso dai competenti dal Ministero che rappresento con successivi decreti direttoriali della competente Direzione generale.

Per quanto riguarda, invece, lo scalo di Napoli-Capodichino, la Aviation Services Spa, in data 18 febbraio 2011, ha informato le rappresentanze sindacali della necessità di effettuare un ridimensionamento dell'organico a causa della forte diminuzione di voli e della perdita di rilevanti commesse tra cui, anche in questo caso, Meridiana Fly Spa.

Conseguentemente, in data 19 aprile 2011, le Parti sociali hanno sottoscritto – presso i competenti uffici del Ministero che rappresento – un accordo con il quale è stata prevista la concessione – ai sensi dell'articolo 2 comma, 37 della legge n. 203 del 2008 – della trattamento di Cigs, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2013, nei confronti di un numero massimo di 15 lavoratori su un organico complessivo pari a 75 unità ubicate presso il predetto scalo. Anche in questo caso, il trattamento di Cigs è stato autorizzato dalla competente Direzione generale del Ministero che rappresento con successivi decreti direttoriali.

La situazione fin qui delineata ha subito un mutamento nel corso dell'estate 2012 allorquando – a seguito di un incremento della propria attività – la Aviation Services Spa ha provveduto a richiamare in servizio il personale a suo tempo posto in Cigs.

Più segnatamente, nell'agosto 2012, la compagnia aerea Meridiana ripristinava

tutti i voli in partenza da Catania, in precedenza soppressi, aggiungendo una nuova destinazione, con la conseguenza che l'intero personale posto in Cigs, veniva richiamato in servizio al fine di evadere il nuovo lavoro.

Successivamente, a causa della sopravvenuta perdita dei contratti di servizio in favore di importanti compagnie aeree nazionali, operanti a Catania ed a Napoli, nonché della conseguente diminuzione dei volumi di attività, la Società ha ritenuto necessario avviare nelle predette sedi un processo di organizzazione aziendale.

Pertanto, in data 28 ottobre 2013, presso i competenti uffici del Ministero che rappresento, i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto un accordo in forza del quale la Società si è impegnata a presentare istanza per la concessione – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 1, lettera e), del decreto ministeriale 18 dicembre 2002 – del trattamento di Cigs per crisi aziendale per vento improvviso ed imprevisto, relativamente al periodo dal 4 novembre 2013 al 31 ottobre 2014, in favore di un numero massimo di 119 unità lavorative pari al totale dei lavoratori presenti presso le sedi di Napoli-Capodichino e di Catania Fontanarossa.

In attuazione al predetto accordo, la Società ha presentato istanza di accesso al trattamento di Cigs per crisi aziendale, per evento improvviso ed imprevisto – relativamente al periodo dal 4 novembre 2013 al 31 ottobre 2014 – in favore di 61 lavoratori della sede di Catania e 58 di quella di Napoli.

Informo, al riguardo, che nel corso della relativa istruttoria, i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno fatto presente alla società che – a causa della tardi a presentazione dell'istanza per l'ammissione al trattamento di Cigs – lo stesso avrebbe potuto essere autorizzato solo a decorrere dal 24 marzo 2014 – anziché dal 4 novembre 2014 – in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000.

Al termine dell'istruttoria, i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno provveduto a predisporre una bozza di decreto direttoriale con cui si autorizza la concessione del trattamento di Cigs per il periodo dal 24 marzo al 31 ottobre 2014. Informo, al riguardo, che la Aviation Services Spa ha chiesto la sospensione del predetto decreto in quanto la stessa sta valutando la possibilità di adottare soluzioni alternative.

In siffatto contesto, non posso che assicurare la massima attenzione da parte del Governo in ordine alla vicenda evidenziata dall'Onorevole interrogante, garantendo, nel contempo, la più ampia disponibilità a valutare – qualora richiesto – ogni possibile soluzione volta a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

Da ultimo, con specifico riferimento al secondo quesito, faccio presente che sono in corso di attivazione – da parte dei competenti organi ispettivi – accertamenti volti ad appurare i fatti evidenziati nel presente atto parlamentare.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di docenti universitari ed esperti della materia nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, dei progetti di legge C. 2613 cost. e abbinati, recanti « Revisione della Parte seconda della Costituzione » 126

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Nuovo testo C. 1803 Beni (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 126

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 127

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 dicembre 2014.

Audizione di docenti universitari ed esperti della materia nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, dei progetti di legge C. 2613 cost. e abbinati, recanti « Revisione della Parte seconda della Costituzione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.50.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.

Nuovo testo C. 1803 Beni.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, on. Beni, ha svolto la relazione. Chiede, pertanto, se ci sono colleghi che intendono intervenire, altrimenti darà la parola al relatore per illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Marco RONDINI (LNA) ritiene superfluo dire che il provvedimento in esame trova il suo gruppo assolutamente contrario. Le vittime dell'immigrazione sono l'ef-

fetto collaterale di un fenomeno emergenziale creato da chi l'emergenza l'ha provocata non volendo gestire l'immigrazione che ha assunto le dimensioni di una vera e propria invasione.

Sebbene sia doveroso accogliere coloro i quali risultano avere i requisiti per il riconoscimento dello *status* di profugo è altrettanto vero che da un lato buona parte di coloro che sono stati scaricati sul nostro territorio non hanno questi requisiti, e dall'altro occorre aver il coraggio di pianificare una politica europea dell'immigrazione tesa a prevenire il fenomeno anche alla luce del fatto che l'Italia non è in grado di ospitare tutti i profughi del mondo. È questo solo uno dei motivi che fanno rigettare con determinazione questa iniziativa *spot*, utile per qualche passerella televisiva.

Evidenzia che il provvedimento ha, ancora una volta, l'obiettivo di disarmare la capacità di reazione della nostra popolazione che continuerà a subire un « lavaggio del cervello » quotidiano ad opera di quei personaggi dei circoli antirazzisti in servizio permanente effettivo che spesso, lungi dallo svolgere un'azione tesa a prevenire scontri motivati da xenofobia, in realtà ne sono la causa, in quanto rappresentano il megafono di quella filosofia che si potrebbe definire « etnomasochismo ».

Il provvedimento, quindi, propone che in occasione di questa giornata gli alunni e gli studenti di tutte le scuole si dovranno sorbire prediche su quanto arricchisce una immigrazione senza regole che questo Governo impone con le sue scelte presentate come un fatto inevitabile. Conclude, osservando che è proprio la cattiva gestione del fenomeno da parte del Governo ad essere responsabile delle vittime che si intende ricordare.

Marisa NICCHI (SEL) manifesta a nome del suo gruppo la piena condivisione del provvedimento in esame, rilevando che in tal modo si contribuisce ad evitare che cali il silenzio sull'immensa tragedia costituita dagli oltre ventimila decessi di migranti che cercavano di attraversare il Mediterraneo. Sollecita, in ogni caso, oltre ad una opportuna riflessione, l'adozione di politiche che scongiurino il ripetersi di tali eventi luttuosi.

Paola BINETTI (PI) nel dichiararsi a favore dello spirito del provvedimento in esame, auspica che si possa diffondere un atteggiamento inclusivo e che ci si concentri su misure concrete senza indugiare in esercizi retorici, qualunque sia la visione che si ha dei recenti fenomeni migratori.

Paolo BENI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) precisando, rispetto a quanto affermato dal collega Rondini, che il provvedimento in esame intende fornire una occasione di riflessione sul rispetto della vita umana e sulla solidarietà, a prescindere dalle visioni differenti che le singole forze politiche possono avere rispetto al tema dell'immigrazione e delle politiche di accoglienza.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ALLEGATO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Nuovo testo C. 1803 Beni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1803 Beni, recante « Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione »;

considerata l'ampia eco che la tragedia consumatasi il 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa ebbe nell'opinione pubblica del Paese suscitando unanime moto di cordoglio e solidarietà;

considerata la grande attualità del tema dell'immigrazione e la sua rilevanza

nella evoluzione sociale e culturale del Paese;

rilevata l'opportunità di promuovere da parte delle istituzioni pubbliche il ricordo di quella tragedia anche allo scopo di favorire una più diffusa consapevolezza delle problematiche relative all'immigrazione, nonché dei valori dell'accoglienza e della convivenza,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 122 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	129
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014)180 final).	
Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014)179 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale</i>)	133
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	137

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori nel settore agricolo. C. 301 Fiorio e C. 474 Oliverio	135
Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon	135
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio	135

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
AVVERTENZA	136
ERRATA CORRIGE	136

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 122.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Atto del Governo n. 122, dispone il riparto dei fondi stanziati a bilancio dello Stato per l'anno 2014 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sul capitolo 2200, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

Lo schema è stato adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed è sottoposto al parere parlamentare sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto delle risorse che lo Stato assegna agli enti ed organismi indicati dalla legge medesima.

La citata norma dispone che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto è effettuato annualmente da ciascun Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono anche inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti.

Il riparto delle risorse deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e dunque entro il 31 gennaio, (termine questo considerato non vincolante nella prassi) intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Ai sensi del successivo comma 43, la

dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente in Tabella C della legge di stabilità.

La Tabella C della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) ha previsto per l'anno 2014 uno stanziamento di 614.150 euro. Nel corso dell'anno, a valere su predetto capitolo sono state accantonate e rese indisponibili somme pari a 27.110 euro.

Gli accantonamenti sono stati disposti ai sensi: della clausola di salvaguardia finanziaria contenuta nell'articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2013, finalizzata ad assicurare la copertura delle misure contenute nel medesimo decreto-legge; dell'ulteriore clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 1, comma 428 della legge n. 147 del 2013 e all'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2014, finalizzata ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di risparmio della cosiddetta *spending review*.

Pertanto, le somme ammesse a riparto per il 2014 dallo schema di Decreto sono pari a 587.040 euro.

Relativamente agli anni successivi a quelli in corso, segnalo in questa sede che il bilancio a legislazione vigente 2015-2017 espone sul capitolo 2200 uno stanziamento pari a 471.945 euro per il 2015, a 430.881 euro per il 2016 e a 429.631 euro per il 2017. La tabella C del disegno di legge di stabilità 2015 opera una riduzione delle risorse del capitolo di 50.000 euro per ciascun anno del triennio considerato. Pertanto, le somme iscritte sul capitolo 2200/Mipaaf, come risultanti a seguito dell'approvazione della Prima nota di variazione al bilancio 2015-2017, sono pari a 421.945 euro per il 2015, a 380.881 euro per il 2016 e a 379.631 euro per il 2017.

Il quadro delle risorse destinate in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi iscritte sul capitolo 2200 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ammesse a riparto negli ultimi anni ha subito una evoluzione in diminuzione. Infatti, nel 2011 a fronte di uno stanziamento iniziale di 2 milioni 453 mila euro sono stati ripartiti 2 milioni 203 mila euro;

nel 2012, lo stanziamento iniziale e quello effettivamente ripartito è stato pari a 2 milioni e 500 mila euro; nel 2013 l'importo è stato circa di 632 mila euro (con uno stanziamento iniziale di 639 mila euro) mentre per il 2014, come già detto a fronte di uno stanziamento iniziale di 614 mila euro vengono ripartiti 587 mila euro.

Quanto all'effettiva destinazione delle risorse, 466,9 mila euro vengono destinati all'INEA, 120,1 mila euro al funzionamento di Enti ed Uffici internazionali, ai quali, si precisa nella relazione illustrativa, si è vincolati per la sussistenza di impegni assunti, in attuazione di apposite disposizioni legislative e/o convenzioni internazionali. In particolare, all'OEPP (o EPPO – *European Plant Protection Organization*) è assegnata la somma di 97.080 euro, alla FEZ (*Federation européenne de zootechnie*) è assegnata la somma di 14.641 euro e all'ITAL-ICID è assegnata la somma di 8.409,73 euro.

Ricordo che l'OEPP è l'organizzazione intergovernativa responsabile della cooperazione fitosanitaria internazionale nelle regioni europee e mediterranee, responsabile per l'Europa in base all'articolo IX della Convenzione internazionale FAO per la protezione delle piante. È stata fondata nel 1951 da 15 Stati membri mentre ad oggi ne annovera 50. Le funzioni cui è chiamata prevedono: la protezione della salute delle piante in agricoltura, nelle foreste o in ambienti non coltivati; lo sviluppo di una strategia internazionale contro il diffondersi di parassiti; l'armonizzazione della normativa fitosanitaria; la promozione di metodi e strategie per il controllo dei parassiti. In particolare, l'OEPP coopera con il Segretariato dell'IPPC della FAO per sviluppare gli *standard* internazionali sulle misure fitosanitarie e coopera inoltre con la Commissione UE a supporto della risoluzione delle problematiche fitosanitarie internazionali e la predisposizione dei *Pest risk analysis*. L'organizzazione è finanziata tramite i contributi annuali degli Stati membri.

FEZ (*Federation européenne de zootechnie*) è una federazione internazionale di organizzazioni nazionali del comparto

zootecnico, provenienti da 35 Paesi europei; nata nel 1949 a Parigi dietro gli auspici della FAO, nel 1954 ha avuto il riconoscimento quale organizzazione non governativa che gode di un particolare status consultivo. L'Italia vi ha aderito nel 1995 ed è l'unico paese ad avere un rappresentante permanente (il rappresentante per l'Italia è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) nel CDA. Scopi principali della federazione sono: promuovere la ricerca scientifica avanzata, sviluppare sistemi di produzione sostenibili, migliorare le condizioni tecniche ed economiche nel settore del bestiame, promuovere il benessere degli animali, preservando l'ambiente rurale ed ottimizzando l'utilizzo delle risorse genetiche. La FEZ ha anche il ruolo di sostenere tecnicamente le decisioni e le politiche zootecniche europee. La quota associativa permette di avere diritto di accesso al *network* della ricerca e dell'industria zootecnica.

ITAL-ICID è il Comitato nazionale italiano dell'ICID, la Commissione internazionale per l'irrigazione ed il drenaggio, fondata nel 1950 da undici Paesi fondatori tra cui l'Italia ed è composta da 63 Paesi membri presso i quali opera attraverso i rispettivi Comitati nazionali. Organo direttivo è il Consiglio esecutivo internazionale (CEI) composto dai rappresentanti dei 63 Comitati nazionali. L'ICID è un'organizzazione non governativa, a carattere tecnico scientifico che svolge ricerca in materia di irrigazione e gestione delle acque. Sin dalla sua istituzione l'Ital-ICID è destinataria da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di una quota pari associativa 5.641,75 euro. Per l'anno 2014 l'Organismo ha richiesto una ulteriore quota pari a 2.767,98 euro ad integrazione di quella relativa all'anno 2013, avanzata successivamente dal predetto organismo.

L'evoluzione degli stanziamenti di spesa a favore di enti, istituti e altri organismi è stata condizionata, nel corso del tempo, da un lato, dalla soppressione di taluni enti che, in passato, erano i maggiori beneficiari dei contributi a valere sulle risorse

del capitolo 2200/Mipaaf (in particolare, l'INRAN, il Centro Portici) e dall'altro dai tagli lineari che, in via generale, in corso d'anno, hanno inciso sui trasferimenti correnti agli enti.

Per ciò che attiene agli interventi sugli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricorda in primo luogo il decreto legislativo n. 454 del 99 che ha provveduto ad una riorganizzazione degli enti operanti nel settore della ricerca in agricoltura, disponendo tra l'altro l'istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agro-industriale, ittico e forestale. Il medesimo decreto legislativo ha provveduto al riordino dei seguenti enti di ricerca: l'Istituto nazionale della nutrizione (INN), trasformato nell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) che deve fondamentalmente assicurare la tutela del consumatore e il miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari; l'Ente nazionale sementi elette (ENSE), che svolge compiti specifici di certificazione, analisi e controllo dei prodotti sementieri, nonché di promozione di nuove varietà e riconoscimento varietale e brevettuale delle novità; l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), istituito per compiere indagini e studi di economia agraria e forestale; il Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno, con sede a Portici, trasformato in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (cosiddetto Centro Portici), centro di ricerca economico-agraria ma anche centro di formazione postuniversitaria.

Il decreto-legge n. 78 del 2010, con l'articolo 7, comma 20, ha soppresso: il Centro Portici, trasferendo compiti e funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; l'ENSE, i cui compiti e funzioni sono stati attribuiti all'INRAN; l'Istituto nazionale conserve alimentari (INCA) con contestuale trasferimento all'INRAN dei compiti dell'Istituto.

Con il decreto-legge n. 95 del 2012 anche l'INRAN è stato soppresso a decorrere dal 7 luglio 2012 e le funzioni acquisite in materia di certificazione ufficiale dei prodotti sementieri sono state trasferite all'Ente risi, mentre tutte le altre sono state attribuite al CRA (articolo 12, commi 1-6).

Il quadro di revisione delle competenze si è concluso con la legge di stabilità 2013, legge n. 228 del 12, che, per evitare che l'ente di commercializzazione del riso si trovi ad avere anche un ruolo nella certificazione del prodotto, ha trasferito al CRA anche le funzioni nella materia sementiera.

Il medesimo decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto la soppressione dell'Agazia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, le cui funzioni sono state poi ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agazia delle dogane e dei monopoli, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

Nel sistema dei soggetti pubblici vigilati dal Dicastero agricolo va anche menzionato l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ente pubblico economico che proviene dall'accorpamento del precedente Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la formazione della proprietà contadina (decreto legislativo n. 419 del 1999).

Infine, ricordo che il disegno di legge di stabilità 2015 (Atto Senato 1698) dispone l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale assume la nuova denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e di sperimentazione. L'incorporazione è finalizzata alla razionalizzazione del settore della ricerca e al contenimento della spesa, attraverso un Piano di efficientamento organizzativo ed

economico, volto tra l'altro ad ottenere una riduzione del 10 per cento delle spese correnti.

Nelle more dell'adozione del Piano riorganizzativo è prevista la riduzione di complessivi 4 milioni di euro a decorrere dal 2015 del contributo ordinario annuo a carico dello Stato a favore del CRA (articolo 2, commi 127-129 e articolo 2, comma 20 e allegato 6).

Si ricorda che l'INEA è stato commissariato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto n. 18 del 3 gennaio 2014 per « irregolarità e disfunzioni nella sua conduzione ». Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha nominato come Commissario straordinario il prof. Giovanni Cannata.

Allo schema è allegata la documentazione sull'attività svolta da parte dell'INEA nell'anno 2013.

Si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014)180 final).

Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014)179 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dei documenti all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 dicembre.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Terrosi, ha presentato una nuova proposta di documento finale.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE fa presente che la bozza di documento finale sulla proposta di Regolamento corrisponde in linea di principio con gli indirizzi del Governo, anche se ritiene utile precisare alcuni aspetti specifici. In particolare, quanto alla ristorazione collettiva (di cui alla lettera *d*) sulle norme generali di produzione, si chiede di allargare lo scopo della proposta alla ristorazione collettiva, richiesta che non può essere accolta in quanto la Commissione UE, ritenendo che la materia abbia rilevanza all'interno di ciascun Paese, è contraria all'allargamento del campo di applicazione in tal senso poiché ogni Paese potrà dettare disposizioni per regolamentare al suo interno la disciplina della ristorazione. Quanto poi invece all'esclusione delle microimprese (lettera *e*) sulle norme generali di produzione), fa presente che con molta probabilità potrebbe essere eliminato l'obbligo della certificazione di un sistema ambientale previsto al paragrafo 1, lettera *d*) della proposta della Commissione. Infine, per quanto riguarda invece la « conversione » e le difficoltà segnalate per gli operatori si fa presente

che potrebbero essere reintrodotte con molta probabilità le aziende miste, e che pertanto tale problematica è, in questo caso, da ritenersi superata.

Segnala, infine, che si tratta di un dossier « *in itinere* » sul quale si sta tentando di negoziare un accordo sui primi 19 articoli, configurando una situazione al momento molto fluida nella quale permangono principi generali seppure singoli aspetti possano cambiare nel corso del negoziato.

Alessandra TERROSI (PD), *relatore*, preso atto dell'aggiornamento illustrato dal Governo in merito all'iter delle proposte e raccomandando allo stesso di mantenere la Commissione costantemente aggiornata sull'iter a livello europeo, propone di recepire le indicazioni del Governo. In tal senso, rispetto al testo distribuito nella giornata di ieri, ritiene utile l'opportunità di prevedere l'eliminazione dei punti *d)* ed *e)* e sostituire la prima parte della lettera *h)*, fino alle parole « si potrebbe valutare » con le seguenti: « *h)* per quanto riguarda la tipologia delle aziende miste, alla luce delle novità intervenute nel corso dell'iter della proposta presso le istituzioni europee, novità che prevedono di eliminare l'obbligo di conversione completa delle stesse — che avrebbe comportato una contrazione della produzione e scoraggiata la conversione — si valuti ».

Chiede quindi una breve sospensione per poter concertare con i colleghi degli altri gruppi le nuove modifiche da introdurre nella proposta di documento finale.

Franco BORDO (SEL) a nome del suo gruppo concorda sulle proposte di modifica del documento.

Monica FAENZI (FI-PdL) a nome del suo gruppo concorda sulle proposte di modifica del documento.

Luca SANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.50.

Silvia BENEDETTI (M5S) concorda sulle proposte di modifica del documento, ma invita il Governo a riflettere in ogni caso sulle questioni sottese alla espunta lettera *d)* relative al tema della ristorazione collettiva.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, nel ringraziare i gruppi per il lavoro comune che ha consentito di formulare sul tema indirizzi al Governo, fa presente, con riferimento alla richiesta dell'onorevole Benedetti, che il Governo continuerà a prestare la massima attenzione al tema della ristorazione collettiva, considerandolo di assoluta rilevanza.

Alessandra TERROSI (PD), *relatore*, esprime un ringraziamento sincero agli Uffici e ai colleghi per l'atteggiamento altamente collaborativo che ha consentito di giungere alla definizione di un documento condiviso su un tema di estrema importanza sia a livello europeo che nazionale, in ciò supportati da un Governo che non ha mai fatto mistero di ritenere il settore biologico di grandissima rilevanza con ulteriori e ampie possibilità di sviluppo. Raccomanda al Governo infine di mantenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi del dibattito europeo relativamente alla regolamentazione del settore biologico.

Luca SANI, *presidente*, dichiara conclusa la discussione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sul documento in esame, che affronta la materia dell'agricoltura biologica, settore trainante e in espansione con i suoi 1.200 mila ettari, che vede l'Italia tra i paesi più impegnati nel settore, auspica che anche le proposte di legge in materia di agricoltura biologica, in corso di esame, possano essere presto definite.

Silvia BENEDETTI (M5S) invita il Governo a mantenere sempre informato il Parlamento sugli sviluppi del dibattito in

Europa in tema di agricoltura biologica e preannuncia l'espressione di un voto favorevole.

Franco BORDO (SEL) come gruppo SEL ritiene che lo sviluppo dell'agricoltura biologica nel paese possa essere strategico per l'agricoltura italiana e necessita pertanto di maggiore attenzione da parte del Governo. Forti di queste convinzioni, preannuncia l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di documento come da ultimo modificata dal relatore, che ringrazia per il lavoro svolto.

La Commissione approva all'unanimità il documento finale proposto dal relatore (vedi allegato).

Luca SANI, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea.

La seduta termina alle 15.05

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 dicembre 2014.

Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori nel settore agricolo.
C. 301 Fiorio e C. 474 Oliverio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

Interventi per il settore ittico.
C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2014

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione è ancora in attesa del prescritto parere della V Commissione Bilancio, che ha preannunciato l'espressione del parere nella giornata di martedì 9 dicembre. La Commissione tornerà dunque a riunirsi per esaminare il provvedimento nella stessa giornata di martedì, per consentire alla Commissione di concludere l'esame del provvedimento entro la stessa giornata di martedì e all'Assemblea di esaminare il provvedimento a partire da mercoledì 10 dicembre.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 3 dicembre 2014, a pagina 144, prima colonna, dalla dodicesima alla quindicesima riga, le parole dalle: « *Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio/conclusione – Approvazione del documento finale* » si intendono sostituite dalle seguenti: « *Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio* ».

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014)180 final).

Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014)179 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La Commissione XIII,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014)180) e il Piano di azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014)179),

premesso che:

l'Italia, che si colloca tra i primi dieci produttori mondiali di biologico con una superficie di 1,2 milioni di ettari e 40.000 aziende dedicate in via esclusiva al biologico e in Europa, dopo la Spagna, al secondo posto, considera di primario interesse il settore biologico;

nel perseguire l'obiettivo condivisibile della Commissione di migliorare la normativa sulla base di principi e disposizioni di base trasversali, chiari e semplificati che dovrebbero rendere il settore più attraente, considerate le prospettive di mercato positive, occorre tenere conto delle specificità dell'agricoltura biologica italiana e mediterranea nel suo complesso, che presenta caratteristiche diverse rispetto a quella dei Paesi del nord Europa;

l'impianto della proposta appare complesso e l'articolato tocca numerosi aspetti, in taluni casi rinviando a disposi-

zioni contenute in altre proposte legislative tuttora in corso di esame – quale ad esempio il tema dei controlli ufficiali – ciò comportando un dibattito presso le sedi europee che registra da un lato una sostanziale convergenza su taluni punti e, dall'altro, posizioni contrastanti tra gli Stati membri;

tenuto conto:

della relazione del Governo trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo cui le disposizioni recate dal progetto normativo appaiono complessivamente conformi all'interesse nazionale;

dell'audizione del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina davanti a questa Commissione e delle priorità del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea per il settore, nonché degli ulteriori sviluppi dell'*iter* dell'atto richiamato presso le istituzioni europee;

della risoluzione n. 1 approvata dalla V Commissione del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il 14 maggio 2014, ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e del Protocollo n. 2 allegato al TFUE;

degli elementi di conoscenza e dei rilievi emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta da questa Commissione;

del parere della XIV Commissione politiche dell'Unione europea sulla Comunicazione approvato il 3 dicembre 2014 e che sarà trasmesso, unitamente a questo documento finale, alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

esprime una valutazione complessivamente positiva ed impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle seguenti osservazioni:

Definizioni

a) in generale occorre specificare che nella definizione di materiale riproduttivo vegetale rientrano anche le sementi, considerato che la proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM(2013)262), che faceva parte del cosiddetto pacchetto sicurezza agroalimentare, è stata ritirata dalla Commissione europea (vedi lettera *i*);

b) è opportuno riflettere sulla definizione di materia prima agricola (articolo 3, punto 3);

c) è auspicabile un'ulteriore riflessione sulla superficie massima indicata di 5 ha per la definizione del gruppo di operatori, nell'ambito della certificazione di gruppo, che appare troppo generica e rischia di risultare penalizzante per talune tipologie, colturali e di allevamento, non tenendo in alcun conto il valore che le produzioni hanno rispetto alle zone di produzione. Nel caso di aziende zootecniche – ad esempio – il riferimento potrebbe essere il numero dei capi (articolo 3 punto 7);

Deroghe

d) in generale, tenendo conto del dibattito in sede europea e delle istanze degli operatori del settore biologico, pur giudicando condivisibile l'obiettivo di pervenire ad una progressiva eliminazione delle stesse, è necessario garantire la giu-

sta gradualità con tempi congrui e misure di accompagnamento idonei a consentire all'intero sistema di adeguarsi al cambiamento e che tengano conto della necessità di rispettare le caratteristiche territoriali, delle specificità regionali e sempre assicurando la massima trasparenza delle regole;

e) occorre valutare, comunque, l'opportunità di inserire una lista positiva di ingredienti non biologici (mangimi e sementi) laddove quelli biologici siano insufficienti, garantendo tempi congrui per l'adeguamento del settore allo sviluppo del mercato;

Conversione

f) per quanto riguarda la tipologia delle aziende miste, alla luce delle novità intervenute nel corso dell'*iter* della proposta presso le istituzioni europee, novità che prevedono di eliminare l'obbligo di conversione completa delle stesse – che avrebbe comportato una contrazione della produzione e scoraggiata la conversione – si valuti comunque l'opportunità di prevedere per la fase di transizione lo sviluppo di mezzi tecnici e individuare adeguate misure di accompagnamento al fine di valutare la sostenibilità ambientale, tecnica ed economica della conversione e dei prodotti da essa derivanti, da parte degli agricoltori;

g) comunque, in caso di conversione parziale, i siti dovrebbero essere meglio distinti e separati sotto il profilo logistico operativo e funzionale (articolo 8, comma 5);

h) per quanto riguarda l'acquacoltura, in particolare, sarebbe necessario operare un'adeguata distinzione e consentire comunque la presenza nella stessa azienda delle medesime specie in regime di conversione e convenzionale;

OGM

i) sebbene il servizio giuridico della Commissione europea abbia specificato che la definizione di « materiale riproduttivo vegetale » include anche le sementi, al

fine di una maggiore chiarezza e di un'interpretazione inequivoca, appare opportuno specificarlo all'articolo 9 della proposta, laddove è disciplinato il divieto di impiego di OGM, come previsto dal regolamento CE 834/2007. Si sottolinea, peraltro, che attualmente in Italia i prodotti che indicano in etichetta la presenza di OGM non possono essere commercializzati come biologici;

j) appare opportuna altresì mantenere l'obbligo per gli operatori che usano prodotti non biologici acquistati da terzi di chiedere ai venditori di confermare che essi non siano ottenuti o derivati da OGM;

Certificazione

k) non appare opportuno che un operatore possa essere certificato da organismi differenti per diversi gruppi di prodotto. Ogni operatore dovrebbe essere certificato da un unico organismo di controllo (articolo 25, comma 3);

Controlli e gruppo di operatori

l) premesso che la mancanza di regole specifiche all'interno della proposta in esame ed il rinvio alla definizione di un sistema unico dei controlli nell'ambito della proposta della Commissione europea (COM(2013)265) sui controlli ufficiali – il cui iter piuttosto controverso è ancora in corso presso le istituzioni europee – desta forti perplessità sotto il profilo della trasparenza sia per gli operatori sia per i consumatori, appare condivisibile la definizione di un sistema basato sull'analisi del rischio;

m) in assenza di un testo definito, peraltro, appare prematuro qualsivoglia giudizio sul funzionamento e l'organizzazione dei controlli, ma appare comunque inopportuna l'ipotesi di adeguare la frequenza dei controlli tramite atti delegati;

n) si ritiene inoltre utile il mantenimento della cadenza annuale, così come l'esclusione dai controlli per i dettaglianti che vendono prodotti confezionati, poiché esso appare in contrasto con l'obiettivo e

l'esigenza di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri burocratici;

o) occorre tenere nella giusta considerazione le realtà distributive del settore dei vari Paesi che, come nel caso dell'Italia, vede un articolato tessuto di piccoli e medi operatori che svolgono anche funzioni logistiche e di mercato;

p) quanto alla fissazione di una soglia minima di residui di antiparassitari, oltre la quale il prodotto non può essere venduto come biologico, con possibilità di indennizzo per gli operatori soggetti a contaminazioni accidentali oltre tali limiti, nel condividere il principio generale, non vi sono elementi sufficienti per una valutazione sulle modalità di applicazione;

q) in linea generale, occorre valutare le possibili conseguenze in termini di chiarezza e trasparenza delle regole per il settore dell'agricoltura biologica dell'ipotesi di far confluire in un'unica disciplina organica sui controlli (regolamento (COM(2013)265) sui controlli ufficiali) quelli del biologico, che devono riguardare tutte le fasi del processo produttivo e di filiera e non solo il prodotto;

Importazioni da Paesi terzi

r) premesso che, anche in questo caso, il rinvio ad atti delegati e di esecuzione della Commissione europea per quanto attiene la libera circolazione dei prodotti, la banca delle sementi e materiale riproduttivo, autorizzazione o revoca di sostanze ammesse, etichettatura e notifiche degli operatori rappresenta un elemento di incertezza, si condivide l'obiettivo di rafforzare le disposizioni relative all'accreditamento e vigilanza della Commissione nei paesi terzi; si segnala altresì l'opportunità di verificare quanto già previsto dalla normativa europea per le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi attualmente in vigore (regolamento n. 1235 del 2008), ma in fase di revisione, al fine di stabilire un efficace raccordo e garantire una coerenza complessiva;

Distretti biologici

s) si ravvisa che molte delle indicazioni contenute nella proposta in esame, nonché nel Piano di azione (COM(2014)179) vanno nella direzione dello sviluppo dei distretti biologici (*performance* ambientali, certificazione di gruppo per i piccoli produttori, foraggi di provenienza locale) presenti in Italia in numero sempre più crescente nonché in taluni Paesi europei (Francia, Austria); essi rappresentano l'esempio concreto di come sia possibile conciliare la promozione dei prodotti biologici con quella del territorio e delle sue peculiarità al fine di pervenire a uno sviluppo delle potenzialità ambientali, economiche, sociali e culturali. Nell'ottica di una integrazione tra i biodistretti presenti in tutti i Paesi europei che in parte

già lavorano in rete, appare opportuno il riferimento esplicito nella proposta in esame;

Atti delegati

t) in diversi punti della proposta si fa riferimento ad atti delegati da adottare successivamente all'entrata in vigore della stessa; in generale, e tenendo conto delle diffuse preoccupazioni emerse nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta, si segnala l'opportunità di limitare il ricorso ai suddetti atti laddove le disposizioni riguardino aspetti tecnici e norme specifiche di produzione di singoli settori, che potrebbero incidere in maniera significativa e negativa su sistemi agricoli, agroalimentari e distributivi dei singoli Paesi, con caratteristiche peculiari e articolazioni complesse.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), nell'ambito dell'esame nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido (atto n. 120); note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio (atto n. 121) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	141
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido. Atto n. 120 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	142
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio. Atto n. 121 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142

AUDIZIONI

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione di rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), nell'ambito dell'esame nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: note metodologiche e fabbi-

sogni *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido (atto n. 120); note metodologiche e fabbisogni *standard* per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio (atto n. 121).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il professor Ernesto LONGOBARDI, *componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Maria Cecilia GUERRA (PD), Magda Angela ZANONI (PD), Stefano COLLINA (PD), i deputati Giovanni PAGLIA (SEL), Federico D'INCA (M5S), Daniele MARANTELLI (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Il professor Ernesto LONGOBARDI, *componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Longobardi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido.

Atto n. 120.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede se vi siano richieste di intervento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni *standard* per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio.

Atto n. 121.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede se vi siano richieste di intervento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	143
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	143

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI, indi del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.

La seduta comincia alle 11.10.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 14.05.

Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Il Comitato procede all'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CRIMI (M5S) ed ESPOSITO (NCD) e dai deputati FERRARA (SEL), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR), Luigi Pagliuca e Alberto Piazza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

Giovedì 4 dicembre 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR), Luigi Pagliuca e Alberto Piazza.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti il Presidente della CNPR, Luigi Pagliuca e il Direttore Generale della CNPR, Alberto Piazza.

Svolge una relazione Luigi PAGLIUCA, *presidente della CNPR*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, e Roberto MORASSUT (PD).

Rispondono ai quesiti posti Luigi PAGLIUCA, *presidente della CNPR*, e Alberto PIAZZA, *direttore generale della CNPR*.

Il deputato Lello DI GIOIA *presidente*, nel ringraziare il presidente della CNPR, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 8.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 dicembre 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.45 alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del Capo del III Reparto-Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, Generale Stefano Screpanti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145
Audizione del sindaco di Bologna, dottor Virginio Merola (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	145
AVVERTENZA	146

Giovedì 4 dicembre 2014. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI, indi del vicepresidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Capo del III Reparto-Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, Generale Stefano Screpanti.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Capo del III Reparto-Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, Generale Stefano Screpanti.

Stefano SCREPANTI, *Capo del III Reparto-Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD) e i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Stefano SCREPANTI, *Capo del III Reparto-Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il generale Screpanti per il contributo fornito. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.35, riprende alle 14.25.

Audizione del sindaco di Bologna, dottor Virginio Merola.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'atti-

vazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Bologna, dottor Virginio Merola. Al riguardo fa presente che l'audizione è iniziata in ritardo a causa del protrarsi delle votazioni presso l'Assemblea della Camera, che si sono appena concluse, e che tuttavia dovrà essere interrotta a breve essendo imminenti le votazioni presso l'Assemblea del Senato.

Virginio MEROLA, *sindaco di Bologna*, consegna una relazione scritta.

Il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo aver comunicato che la relazione consegnata dal sindaco di Bologna sarà trasmessa ai componenti la Commissione, ringrazia il dottor Merola per il contributo fornito e rinvia il seguito del-

l'audizione ad altra data, al pari delle altre audizioni calendarizzate per la giornata odierna.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI

Audizione del direttore generale dell'Arpa Emilia Romagna, dottor Stefano Tibaldi.

Audizione del direttore del dipartimento sanità pubblica di Bologna, dottor Fausto Francia.

Audizione del Presidente esecutivo del gruppo HERA, dottor Tomaso Tommasi di Vignano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	147
Audizione del presidente di Confcommercio – Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

Giovedì 4 dicembre 2014. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente di Confcommercio – Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno avvertendo che, non essendo potuto intervenire, il Presidente Carlo Sangalli per un sopraggiunto imprevisto impedimento, Confcommercio – Imprese per l'Italia sarà rappresentata dal vicepresidente Lino Stoppiani.

Lino STOPPANI, *vicepresidente di Confcommercio – Imprese per l'Italia* e Fabio FULVIO, *Responsabile Settore Politiche per lo Sviluppo di Confcommercio – Imprese per l'Italia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e i deputati: Filippo GALLINELLA (M5S), Susanna CENNI (PD) e Angelo SENALDI (PD).

Lino STOPPANI, *vicepresidente di Confcommercio nazionale*, Fabio FULVIO, *Responsabile Settore Politiche per lo Sviluppo di Confcommercio – Imprese per l'Italia* e Walter CAIZZONE, *Settore Commercio e Legislazione d'Impresa di Confcommercio – Imprese per l'Italia*, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il vicepresidente Stoppiani, il dottor Fulvio e il dottor Caizzone, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al

resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	15
AVVERTENZA	15

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica (C. 353 Pes), audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del settore	16
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo. (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	17
Revisione della parte seconda della Costituzione Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato,	

C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	28

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame della proposta di legge C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria radio-televisioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012. C. 2090 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013. C. 2625 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	33
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo. Atto n. 117 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	34
---	----

AVVERTENZA	37
------------------	----

ERRATA CORRIGE	37
----------------------	----

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04211 Grande: Sull'eventuale ricorso alla Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità perpetrati in Ucraina	38
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-04212 Locatelli: Sulle procedure elettorali per il rinnovo dei COMITES	39
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	44

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. C. 2515 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento</i>)	46
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento</i>)	47

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
ALLEGATO 5 (<i>Emendamento</i>)	48

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abbinato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame del testo base e rinvio</i>)	49
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2014, relativo al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 116 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	52
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. Nuovo testo C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	57
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo unificato C. 348 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Nuovo testo C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Nota della Ragioneria generale dello Stato</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	64
ALLEGATO 2 (<i>Nota della Ragioneria generale dello Stato</i>)	68

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati (<i>Deliberazione</i>)	70
ALLEGATO (<i>Programma deliberato dalla Commissione</i>)	72
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	70
AVVERTENZA	71

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-03587 Manzi: Sulla nomina del direttore regionale delle Marche del MIBACT	75
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	78

5-03886 Carnevali: Sulla nomina di taluni membri nei consigli di amministrazione delle Istituzioni ad alta formazione artistica, musicale e coreutica	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	80
5-03857 Simone Valente: Sul progetto « Sport di classe ».	
5-03982 Coccia: Sul progetto « Sport di classe »	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	81
5-04013 Vezzali: Sul progetto sperimentale di alfabetizzazione motoria	76
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	83
RISOLUZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	76
7-00448 Manzi: Sulla realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale (<i>Seguito della discussione e conclusione</i>)	76
SEDE CONSULTIVA:	
DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva (C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello).	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)	77
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04216 Pellegrino: Sull'operato della Sogesid Spa e sui criteri di nomina del suo presidente ..	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	87
5-04213 Dorina Bianchi: Sulla messa in sicurezza del porto della città di Crotona	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-04214 Mariastella Bianchi: Sulla situazione di inquinamento ambientale delle aree di Fregene e Maccarese del Comune di Fiumicino	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	91
5-04215 Pastorelli: Sulla situazione di grave inquinamento ambientale dell'area industriale di Priolo Gargallo	85
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	93
5-04217 De Rosa: Sull'affidamento di funzioni alla società Sogesid Spa.	85
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	98
INTERROGAZIONI:	
5-02347 Gallinella: Sulla centrale elettrica Tirreno Power di Vado Ligure	86
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	100
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	102

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, sulle principali linee di intervento in materia di politica dei trasporti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	102
SEDE CONSULTIVA:	
Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	103
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	104
<i>ALLEGATO 2 (Parere alternativo del MoVimento 5 Stelle)</i>	106
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-02232 Mariano: Revoca delle autorizzazioni relative alla realizzazione di un rigassificatore da parte della società Brindisi Lng	108
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	111
5-02397 Gallinella: Sperimentazione di produzione di energia da processi di fissione piezonucleare	109
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	113
5-02929 Ventricelli: Continuità produttiva della società Saem Energie Alternative e problematiche connesse all'utilizzo degli incentivi alle energie da fonti rinnovabili	109
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	114
5-03197 Fedriga: Processo di riorganizzazione di Fincantieri con particolare attenzione allo stabilimento di Monfalcone	109
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	115
5-03409 Prodani: Questioni connesse alla vendita della Ferriera di Servola a Trieste	109
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	116
SEDE CONSULTIVA:	
DL 168/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	117
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei sindaci del comune di Campochiaro e del comune di Venafro, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00412 Folino, in materia di riconoscimento della situazione di crisi industriale complessa per il territorio dei comuni di Campochiaro e Venafro in Molise	110
XI Lavoro pubblico e privato	
INTERROGAZIONI:	
5-03822 Gneccchi: Interventi in materia di penalizzazioni per l'accesso anticipato al pensionamento	118
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	121
5-04026 Grillo: Iniziative per evitare il licenziamento di lavoratori della Aviation Services negli aeroporti di Napoli Capodichino e Catania Fontanarossa	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	124
SEDE CONSULTIVA:	
Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di docenti universitari ed esperti della materia nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, dei progetti di legge C. 2613 cost. e abbinati, recanti « Revisione della Parte seconda della Costituzione »	126
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Nuovo testo C. 1803 Beni (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
---	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	128
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
---	-----

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 122 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	129
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014)180 final).

Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014)179 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale</i>)	133
---	-----

ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	137
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori nel settore agricolo. C. 301 Fiorio e C. 474 Oliverio	135
--	-----

Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon	135
--	-----

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio	135
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
--	-----

AVVERTENZA	136
------------------	-----

ERRATA CORRIGE	136
----------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), nell'ambito dell'esame nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido (atto n. 120); note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio (atto n. 121) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	141
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido. Atto n. 120 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	142
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni <i>standard</i> per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio. Atto n. 121 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	143
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	143

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR), Luigi Pagliuca e Alberto Piazza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del Capo del III Reparto-Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, Generale Stefano Screpanti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145
Audizione del sindaco di Bologna, dottor Virginio Merola (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	145
AVVERTENZA	146

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	147
Audizione del presidente di Confcommercio – Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,60



17SMC0003540